

# L'AUTONOMIA DEL VENETO

IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 116,  
TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

## Parte II, IL NEGOZIATO







## **PARTE SECONDA**

### **IL NEGOZIATO CON IL GOVERNO PER IL RICONOSCIMENTO DI ULTERIORI FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA**



## **INDICE:**

- 1. LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE IL GIORNO SUCCESSIVO AL REFERENDUM.....pag. 9**
- 2. LA COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE, LA COSTITUZIONE E L'INSEDIAMENTO DELLA CONSULTA DEL VENETO PER L'AUTONOMIA.....pag. 10**
- 3. L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE STATALE N. 43 DA PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE E IL MANDATO CONFERITO AL PRESIDENTE PER LA TRATTATIVA CON IL GOVERNO.....pag. 10**
- 4. L'AVVIO DEL NEGOZIATO. GLI INCONTRI ISTITUZIONALI E I TAVOLI TECNICI DI CONFRONTO CON IL GOVERNO.....pag. 12**
- 5. L'AVVIO DEI TAVOLI TEMATICI PRESSO LA CONSULTA DEL VENETO PER L'AUTONOMIA.....pag. 12**
- 6. L'ESITO DELLE TRATTATIVE: LA PREDISPOSIZIONE E LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO PRELIMINARE IN MERITO ALL'INTESA PREVISTA DALL'ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.....pag. 13**
- 7. I PRINCIPALI CONTENUTI DELL'ACCORDO.....pag.13**

## ELENCO DOCUMENTI

### DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

- 1:** DGR n. 1680 del 23 ottobre 2017 disposizioni organizzative per l'avvio del negoziato con lo Stato e previsione dell'istituzione della Consulta del Veneto per l'autonomia.....**pag. 19;**
- 2:** DGR n. 1945 del 6 dicembre 2017 ulteriori disposizioni organizzative e costituzione di una Segreteria tecnica a supporto della Consulta del Veneto per l'autonomia e della Delegazione Trattante.....**pag. 25;**

### DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 3:** Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 175 del 26 ottobre 2017 costituzione e nomina dei componenti della Consulta del Veneto per l'autonomia.....**pag. 33;**
- 4:** Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 176 del 26 ottobre 2017 nomina dei componenti della Delegazione Trattante.....**pag. 37;**
- 5:** Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 177 del 27 ottobre 2017 nomina di nuovi componenti della Consulta del Veneto per l'autonomia (ad integrazione del precedente decreto).....**pag. 41;**
- 6:** Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 186 del 15 novembre 2017 nomina di un nuovo componente della Delegazione Trattante.....**pag. 43;**

### PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

- 7:** Deliberazione del Consiglio regionale n. 154 del 15 novembre 2017 conferimento del mandato al Presidente per l'avvio e la conduzione del negoziato con il Governo.....**pag. 47;**
- 8:** Deliberazione del Consiglio regionale n. 155 del 15 novembre 2017 approvazione della Proposta di Legge statale (PDL n. 43) che si identifica come la base e l'oggetto del programma di negoziati con il Governo.....**pag. 49;**

### CORRISPONDENZA TRA LA REGIONE E IL GOVERNO

- 9:** nota del Presidente Zaia del 20 novembre 2017 trasmissione al Governo della proposta di legge statale approvata dal Consiglio regionale e richiesta di avvio del negoziato.....**pag. 105;**
- 10:** nota del Presidente Zaia del 15 dicembre 2017 invio documento tecnico relativo alla Tutela della Salute.....**pag. 107;**
- 11:** nota del Presidente Zaia del 15 dicembre 2017 invio documento tecnico relativo alla Tutela dell'Ambiente.....**pag. 127;**

**12:** nota del Presidente Zaia del 20 dicembre 2017 invio documenti tecnici relativi alla Tutela del Lavoro e all'Istruzione.....**pag. 145;**

**13: ACCORDO PRELIMINARE in merito all'Intesa prevista dall'art. 116, terzo comma, della Costituzione tra Governo della Repubblica Italiana e Regione Veneto, sottoscritto il 28 febbraio 2018.....pag. 175.**



## 1. LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE IL GIORNO SUCCESSIVO AL REFERENDUM

Il **23 ottobre 2017**, giorno immediatamente successivo alla celebrazione del referendum, la Giunta regionale ha approvato due importanti deliberazioni, al fine di avviare formalmente il percorso previsto dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. In particolare:

I) E' stata approvata la **DGR/DDL n. 35**, concernente "Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione relativa a "Iniziativa regionale contenente, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto, in attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione", trasmessa al Consiglio regionale ove ha assunto la denominazione di **Progetto di Legge Statale n. 43**.

Va sottolineata al riguardo la peculiarità del percorso istituzionale compiuto dalla Regione del Veneto, diverso da quello delle altre due Regioni che hanno chiesto maggiore autonomia, perché disciplinato, nelle sue diverse fasi, dalla legge regionale n. 15 del 2014.

Proprio detta legge infatti contiene l'articolo 2, comma 2, ai sensi del quale *"Se alla consultazione partecipa la maggioranza degli aventi diritto e viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, il Presidente della Giunta regionale propone al Consiglio regionale un programma di negoziati che intende condurre con lo Stato e presenta un disegno di legge statale contenente percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto."*

In attuazione di detta previsione, è stata quindi predisposta un'organica ed articolata proposta di legge statale, approvata dalla Giunta regionale, ed inviata al Consiglio regionale per l'approvazione secondo l'iter legislativo.

II) E' stata altresì approvata la **DGR n. 1680 (doc. 1)**, con la quale è stata istituita la **Consulta del Veneto per l'Autonomia** quale organismo permanente composto dalle rappresentanze regionali delle Autonomie locali (ANCI-UPI-UNCCEM), delle categorie economiche e produttive del territorio, delle forze sindacali e del Terzo Settore, dal mondo dell'Università e della Ricerca, nonché da altri organismi espressione di interessi diffusi a livello regionale in modo da garantirne la più ampia rappresentatività.

Proprio perché la richiesta di maggiore autonomia non può essere vista né vissuta quale rivendicazione politica di parte, ma come un'istanza che proviene dal Veneto nel suo complesso, dai cittadini e dalle rappresentanze della società veneta tutta, l'Amministrazione regionale ha fin da subito posto le basi affinché il confronto con gli Uffici statali avvenisse (e avvenga anche in futuro) sulla base di scelte strategiche ponderate e condivise nell'ambito di forme strutturate di partecipazione che garantiscono il coinvolgimento di tutti gli *stakeholders* rappresentativi del "Sistema veneto" (dopo che già i cittadini si erano espressi, con fattiva partecipazione e chiara presa di posizione, in sede di consultazione referendaria).

## 2. LA COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE, LA COSTITUZIONE E L'INSEDIAMENTO DELLA CONSULTA DEL VENETO PER L'AUTONOMIA

Con successivi **Decreti del Presidente (numeri 176 del 26 ottobre 2017 e 186 del 15 novembre 2017) (doc.4 e doc.6)** è stata costituita la **Delegazione trattante** per la Regione del Veneto, collegio composto da Dirigenti di vertice della Regione ed Esperti di chiara fama e comprovata esperienza in materia, cui è stato affidato il compito di rappresentare la Regione nel percorso di confronto con lo Stato per la conclusione dell'Intesa prevista dall'art. 116, terzo comma, della Costituzione.

Sempre con **Decreti Presidenziali (numeri 175 del 26 ottobre 2017 e 177 del 27 ottobre 2017) (doc. 3 e doc. 5)** è stata formalmente **costituita** la **Consulta del Veneto per l'Autonomia**: al fine di dare spazio a tutte le istanze provenienti dal tessuto sociale e produttivo del Veneto è stata prevista una composizione amplissima della Consulta, che, dovendo fungere da "portavoce" delle esigenze della realtà "esterna" all'Amministrazione, vede oggi la partecipazione di oltre quaranta membri (è altresì in previsione una prossima ulteriore integrazione dei componenti, sulla base delle richieste pervenute da alcune categorie e rappresentanti di organismi espressione di interessi collettivi o diffusi a livello regionale).

La **Consulta si è formalmente insediata**, con riunione presieduta dal Presidente Zaia, il **3 novembre 2017**. Fin da subito, c'è stata una grande adesione al progetto da parte delle diverse rappresentanze della realtà veneta, che hanno assicurato il loro supporto e la loro fattiva collaborazione alla Regione in questo innovativo percorso di riforma.

Al fine di agevolare l'operatività della Consulta, con **DGR n. 1945 del 6 dicembre 2017 (doc. 2)** è stata prevista, oltre alla costituzione di una Segreteria tecnica di supporto, anche l'istituzione di specifici **Tavoli tematici** con riferimento ad alcune prime materie (anche in parallelo con la trattativa che si stava avviando sui Tavoli romani - vedi *infra*):

- Autonomie Locali (tavolo di carattere trasversale);
- Sanità e Sociale;
- Istruzione e Lavoro;
- Cultura;
- Ambiente e Territorio;
- Sviluppo Economico.

Oltre al lavoro dei Tavoli tematici, la Consulta del Veneto per l'autonomia in sede plenaria è stata successivamente convocata altre due volte, in corrispondenza alle progressive e diverse fasi delle trattative con il Governo: il **19 dicembre 2017** e il **16 febbraio 2018**.

## 3. L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE STATALE N. 43 DA PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE E IL MANDATO CONFERITO AL PRESIDENTE PER LA TRATTATIVA CON IL GOVERNO

La **proposta di legge statale (PDL n. 43)**, che si identifica come la **base e l'oggetto del programma di negoziati** con il Governo, è stata approvata dall'Aula consiliare il **15 novembre 2017** con **Deliberazione n. 155** e consta di 66 articoli (**doc. 8**).

Con **Deliberazione n. 154**, sempre **del 15 novembre 2017**, il Consiglio ha altresì conferito **ampio mandato al Presidente** della Giunta regionale a negoziare col Governo le richieste di autonomia nell'interesse del Veneto (**doc. 7**).

In particolare, con la proposta di legge statale approvata, la Regione ha chiesto il riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia **in tutte le 23 materie in cui è consentito dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione**, ovvero tre materie di competenza esclusiva statale e tutte le materie di competenza concorrente (elencate nella Tabella che segue), individuando le specifiche competenze di cui chiede l'attribuzione. La proposta di legge statale chiede altresì, quale misura delle risorse finanziarie necessarie ad esercitare le competenze richieste, l'attribuzione di quote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali riscossi nel territorio della Regione, pari ai 9/10 dell'IRPEF, ai 9/10 dell'IRES e ai 9/10 dell'IVA. Quanto sopra, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione, il quale a sua volta prevede che compartecipazioni e tributi propri consentano *"di finanziare integralmente le funzioni pubbliche"* attribuite.

<b>MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO (art. 117, secondo comma, Cost.)</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. organizzazione della giustizia di pace...(lettera l);</li><li>2. norme generali sull'istruzione (lettera n);</li><li>3. tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (lettera s);</li></ol>
<b>MATERIE DI COMPETENZA CONCORRENTE (art. 117, terzo comma, Cost.)</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;</li><li>2. commercio con l'estero;</li><li>3. tutela e sicurezza del lavoro;</li><li>4. istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;</li><li>5. professioni;</li><li>6. ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;</li><li>7. tutela della salute;</li><li>8. alimentazione;</li><li>9. ordinamento sportivo;</li><li>10. protezione civile;</li><li>11. governo del territorio;</li><li>12. porti e aeroporti civili;</li><li>13. grandi reti di trasporto e di navigazione;</li><li>14. ordinamento della comunicazione;</li><li>15. produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;</li><li>16. previdenza complementare e integrativa;</li><li>17. coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;</li><li>18. valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;</li><li>19. casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;</li><li>20. enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.</li></ol>

#### 4. L'AVVIO DEL NEGOZIATO. GLI INCONTRI ISTITUZIONALI E I TAVOLI TECNICI DI CONFRONTO CON IL GOVERNO

Con **nota del 20 novembre 2017**, la proposta di legge statale è stata trasmessa dal Presidente della Giunta regionale al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega agli Affari regionali, con **richiesta di avvio del negoziato (doc. 9)**.

Il **1° dicembre 2017**, presso il Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio, si è tenuto un **primo incontro politico-istituzionale** tra la Delegazione trattante del Veneto e la Delegazione del Governo, alla presenza del Sottosegretario agli Affari regionali Gianclaudio Bressa: è stato quindi formalmente avviato il negoziato.

Sono seguiti **altri due incontri di carattere istituzionale** (il 20 dicembre 2017 e il 10 gennaio 2018) tra il Presidente Zaia e il Sottosegretario Bressa (con la partecipazione al primo dei due incontri anche del Sottosegretario all'Economia Pier Paolo Baretta).

Vista la ristrettezza dei tempi da dedicare alla trattativa (essendo la legislatura in scadenza), il Governo ha chiesto la disponibilità della Regione a circoscrivere il negoziato, mediante la riunione di **Tavoli tecnici bilaterali di confronto, in alcune prime materie**, ed in particolare:

- **Tutela del lavoro;**
- **Istruzione;**
- **Tutela della salute;**
- **Tutela e valorizzazione dell'ambiente e dell'ecosistema.**

La Regione ha acconsentito alla richiesta governativa, partecipando ai lavori dei Tavoli tecnici bilaterali del 5,6,7, 13 e 20 dicembre 2017.

Avrebbe dovuto essere convocato anche il **Tavolo Rapporti internazionali e con l'Unione europea**, che però non si è mai riunito.

Successivamente ai primi incontri, la Regione ha elaborato, su richiesta del Governo, **documenti tecnici di approfondimento per materia**, trasmessi al Sottosegretario Bressa con formali note a firma del Presidente (due del 15 dicembre 2017 e una del 20 dicembre 2017) (**doc. 10, doc. 11 e doc. 12**).

Il confronto tecnico è poi proseguito nel mese di gennaio, in particolare, in materia di Tutela e valorizzazione dell'Ambiente e di Tutela della Salute, con incontri (10 e 19 gennaio 2018) e scambio informale di ulteriori note e documenti tecnici.

#### 5. L'AVVIO DEI TAVOLI TEMATICI PRESSO LA CONSULTA DEL VENETO PER L'AUTONOMIA

Parallelamente al confronto sui Tavoli romani, sono stati convocati i corrispondenti **Tavoli tematici della Consulta del Veneto per l'autonomia**, al fine di coinvolgere tutti gli *stakeholders* rappresentativi del "Sistema veneto" in tutti i passaggi del percorso volto all'acquisizione di maggiore autonomia.

In particolare:

- il 28 dicembre 2017 si sono riuniti il Tavolo Istruzione e Università e il Tavolo Tutela e Sicurezza del Lavoro e Previdenza Complementare (sottotavoli del Tavolo tematico Istruzione e Lavoro), il Tavolo Sviluppo economico e il Tavolo Sanità e Sociale;
- il 29 dicembre 2017 si è riunito il Tavolo Ambiente;
- il 26 gennaio 2018 si è riunito il Tavolo Autonomie Locali.

## 6. L'ESITO DELLE TRATTATIVE: LA PREDISPOSIZIONE E LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO PRELIMINARE IN MERITO ALL'INTESA PREVISTA DALL'ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Durante tutto il periodo delle trattative, inoltre, Governo e Regione si sono inviati molteplici bozze della **prima parte** di un **possibile Accordo** da sottoscrivere, contenente le **disposizioni generali**, ovvero i principi generali e la metodologia cui attenersi nel percorso di attuazione della norma costituzionale, al fine di giungere alla formulazione di un testo condiviso.

Una volta giunti ad un buono stato di condivisione, e prima di giungere alla sottoscrizione dell'Accordo, in linea con il metodo aperto ed ispirato al principio di partecipazione avviato fin dall'origine di questo percorso istituzionale, i principali contenuti dell'Accordo sono stati sottoposti all'esame, oltre che della **Delegazione trattante** (riunitasi da ultimo il 7 febbraio 2018), anche della **Consulta del Veneto per l'Autonomia** (nella seduta del 16 febbraio 2018) e della **Prima Commissione Consiliare** (nella seduta del 20 febbraio 2018).

Il **28 febbraio 2018** è stato compiuto un passo di importanza strategica nel percorso verso il riconoscimento dell'autonomia: è stato **sottoscritto, dal Presidente Zaia e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega agli Affari regionali e le Autonomie, un Accordo tra Governo e Regione del Veneto sull'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (doc. 13)**.

Si tratta di una svolta epocale: per la prima volta, dopo gli innumerevoli tentativi intrapresi invano negli scorsi anni, il Governo si è assunto formalmente l'impegno a dare vita al cosiddetto regionalismo differenziato, ed a proseguire le trattative dopo l'imminente rinnovo degli organi istituzionali dello Stato, per giungere alla sottoscrizione dell'Intesa richiesta dalla norma costituzionale.

## 7. I PRINCIPALI CONTENUTI DELL'ACCORDO

L'Accordo comprende una prima parte, recante le Disposizioni generali, e una seconda parte, composta da quattro allegati (relativi rispettivamente alle materie Politiche del Lavoro, Istruzione, Salute, Tutela dell'ambiente e dell'Ecosistema), e da un *addendum* sui rapporti internazionali e con l'Unione europea.

La **prima parte - Disposizioni generali** - contiene norme relative ai principi generali ed alla metodologia che dovranno essere seguiti per l'attribuzione al Veneto di autonomia differenziata. Di particolare interesse appaiono le previsioni relative :

- all'istituzione di una **Commissione Paritetica Stato-Regione** per la determinazione delle modalità di attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l'esercizio delle nuove competenze;
- ai **criteri** che dovranno essere seguiti per la determinazione delle risorse:
  - attribuzione alla Regione di **compartecipazione o riserva di aliquota al gettito di uno o più tributi erariali** maturati nel territorio regionale,
  - **definitivo superamento del criterio della spesa storica**;
  - **determinazione dei fabbisogni standard entro 1 anno dalla sottoscrizione dell'Intesa prevista dall'articolo 116, terzo comma, Cost.** e previsione che detti fabbisogni debbano progressivamente diventare, entro cinque anni, in un'ottica di superamento della spesa storica, il termine di riferimento, in relazione alla popolazione residente e al gettito dei tributi maturato nel territorio regionale in rapporto ai rispettivi valori nazionali, fatti salvi gli attuali livelli di erogazione dei servizi;
- alla **durata** dell'Intesa che verrà sottoscritta, con la previsione di un "tagliando" a 10 anni dalla sottoscrizione dell'Intesa, mediante un procedimento di verifica congiunta tra le parti, nonché al **procedimento per la modifica** dell'Intesa stessa;
- alla determinazione congiunta di specifiche modalità per l'assegnazione di risorse per gli **investimenti**.

Nella **seconda parte**, contenente gli **Allegati**, sono specificate le competenze oggetto di attribuzione su cui si è già trovato un Accordo tra Stato e Regione, fermo restando che nell'Accordo stesso è precisato che **resta impregiudicato il prosieguo del negoziato con il prossimo Governo sia sulle materie che sono già state oggetto di trattativa, sia sulle altre materie per cui la Regione Veneto chiede maggiore autonomia**.

In sintesi le maggiori novità:

### **Politiche del Lavoro**

Quanto alle Politiche del Lavoro, l'Accordo pone alcune premesse di fondo che, se pur limitate, sono importanti. Tuttavia restano aperte diverse rilevanti richieste regionali, tra cui quelle in materia di disciplina integrativa e gestione degli ammortizzatori sociali e di previdenza complementare.

E' innanzitutto riconosciuta l'autonomia legislativa regionale e, di conseguenza, l'autonomia organizzativa, in materia di politiche attive del lavoro. Inoltre, viene esplicitamente riaffermato uno *standard* elevato delle politiche attive, di matrice europea, da agganciare a risorse finanziarie congrue e stabili.

E' inoltre riconosciuta l'autonomia legislativa regionale di adeguare le proprie politiche attive a quelle c.d. passive (ammortizzatori sociali) che restano integralmente nella competenza statale (su questo aspetto devono ancora trovare risposta le richieste della Regione di autonomia anche sul versante delle politiche passive, regolativa in via integrativa e anche gestionale).

Infine è riconosciuta alla Regione la competenza legislativa a introdurre misure di controllo nelle materie di propria competenza, complementari a quelli statali. Si tratta di una funzione nuova che permetterà alla Regione di esercitare una migliore vigilanza sul territorio rispetto ad eventuali situazioni irregolari. Tale funzione si dovrà esercitare in raccordo con l'Ispettorato statale.

## Istruzione

In materia di Istruzione l'Accordo sottoscritto permetterà alla Regione di incidere sulla qualità del servizio scolastico, avendo un maggior ruolo nella programmazione dell'offerta di istruzione regionale e consentendo, almeno parzialmente, il superamento delle attuali carenze di organico attraverso dotazioni aggiuntive, grazie ad un apposito fondo regionale, che permetterà di assumere insegnanti e personale ATA. La Regione potrà inoltre:

- disciplinare con propria legge forme e modalità più efficienti di integrazione tra istruzione professionale e istruzione e formazione professionale,
- definire l'organizzazione delle Fondazioni che gestiscono l'offerta formativa post diploma degli Istituti Tecnici Superiori, anche individuando specifici standard organizzativi e gestionali d'intesa con l'Ufficio Scolastico regionale,
- programmare un'offerta integrativa di percorsi universitari d'intesa con le Università.

Infine è attribuita alla Regione la competenza per la costituzione di un fondo pluriennale di edilizia scolastica in cui confluiranno le risorse dei fondi nazionali per l'adeguamento e il miglioramento sismico di strutture, la costruzione di nuovi laboratori e l'aumento degli spazi dedicati al servizio scolastico.

## Tutela della Salute

In materia di Tutela della Salute, l'Accordo riconosce ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa e legislativa con riferimento a rilevanti settori sui quali l'intervento dello Stato ha determinato notevoli limitazioni all'azione della Regione.

Nello specifico, è riconosciuta la possibilità di rimuovere i diversi vincoli di spesa posti dalla normativa statale, compresi quelli riguardanti le spese per il personale del servizio sanitario regionale. Con riguardo al medesimo personale è inoltre riconosciuta maggiore autonomia di gestione, compresa la regolamentazione della libera professione, e la possibilità di attribuire risorse aggiuntive regionali, in particolare a chi presta servizio presso sedi montane disagiate, mentre in tema di formazione specialistica dei medici è riconosciuta alla Regione la possibilità di avviare nuovi percorsi finalizzati alla stipula di contratti a tempo determinato, definiti di "specializzazione lavoro".

Ampia autonomia è attribuita alla Regione con riguardo alla *governance* delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, in tema tariffe e misure di compartecipazione alla spesa sanitaria, in ordine alla istituzione e gestione di fondi sanitari integrativi, e sono assicurate risorse certe e adeguate per la programmazione di interventi sul patrimonio edilizio e tecnologico.

Infine, è previsto un particolare meccanismo sostitutivo della Regione in tema di equivalenze terapeutiche tra medicinali nel caso in cui l'Agenzia italiana del farmaco non provveda ai sensi di legge.

## Tutela dell'Ambiente e dell'Ecosistema

L'Accordo pone le basi per un ruolo più incisivo della Regione, ampliando e valorizzando gli spazi di intervento sulla materia con possibilità di ulteriori riconoscimenti in futuro. Di rilievo, tra le nuove funzioni assegnate, un ampliamento delle competenze sulla disciplina dei rifiuti, la prevenzione e il ripristino ambientale che vede la connessione tra territorio che subisce il danno e risarcimento dello stesso; ed inoltre la gestione delle procedure di bonifica dei siti inquinati ed una serie di funzioni amministrative in materia di scarichi e di tutela delle acque. A corollario di tali funzioni amministrative viene riconosciuta alla Regione anche una potestà normativa di carattere organizzativo e gestionale e, ultima, ma non per importanza, la possibilità per la Regione di intervenire con proprie proposte al fine di risolvere specifiche problematiche territoriali afferenti alla mancata emanazione da parte dello Stato, di provvedimenti attuativi della disciplina statale ambientale.





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

**Deliberazioni  
della  
Giunta Regionale**





**PUNTO 1 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 23/10/2017**

**ESTRATTO DEL VERBALE**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1680 / DGR del 23/10/2017**

**OGGETTO:**

Legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto". Disposizioni organizzative per l'avvio del negoziato con lo Stato ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, LR 15/2014.

### **COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE**

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Luca Coletto	Presente
	Giuseppe Pan	Presente
	Roberto Marcato	Presente
	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Federico Caner	Presente
	Elisa De Berti	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Segretario verbalizzante	Mario Caramel

### **RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI**

**LUCA ZAIA**

### **STRUTTURA PROPONENTE**

**AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO**

### **APPROVAZIONE:**

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.



OGGETTO: Legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto".  
Disposizioni organizzative per l'avvio del negoziato con lo Stato ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, LR 15/2014.

NOTA PER LA TRASPARENZA:

Espletato con esito positivo il referendum consultivo sull'autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017, al fine di proseguire nell'iter delineato dalla L.R. n. 15/2014, sono assunte le prime determinazioni necessarie ad organizzare il percorso per l'avvio e lo svolgimento del negoziato con lo Stato.

---

Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

In esito al risultato positivo conseguito dal referendum consultivo sull'Autonomia di domenica 22 ottobre 2017, la Regione del Veneto è pronta a proseguire nell'iter delineato dalla LR n. 15/2014 per il conseguimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.

La legge regionale richiamata dispone, infatti, al comma 2 dell'articolo 2, che successivamente alla celebrazione del referendum, in caso di esito positivo di quest'ultimo, *"il Presidente della Giunta regionale propone al Consiglio regionale un programma di negoziati che intende condurre con lo Stato e presenta un disegno di legge statale contenente percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto."*

In vista, pertanto, dell'avvio formale del negoziato, è necessario assumere le opportune determinazioni organizzative in ordine alla metodologia da seguire nella conduzione delle trattative con lo Stato sulla maggiore autonomia.

Si ritiene a tal proposito fondamentale che il confronto con gli Uffici statali trovi impostazione nell'ambito di forme strutturate di partecipazione e condivisione delle scelte che dovranno indirizzare l'azione regionale, attraverso il coinvolgimento di tutti gli *stakeholders* rappresentativi del "Sistema veneto", che già si sono espressi da liberi cittadini, con fattiva partecipazione e chiara presa di posizione, in sede di consultazione referendaria.

A tal fine è istituita la "Consulta del Veneto per l'autonomia", organismo permanente composto dalle rappresentanze regionali delle Autonomie locali (ANCI-UPI-UNCCEM), delle categorie economiche e produttive del territorio, delle forze sindacali e del Terzo Settore, dal mondo dell'Università e della Ricerca, nonché da altri organismi espressione di interessi diffusi a livello regionale in modo da garantirne la più ampia rappresentatività.

Le rappresentanze componenti la Consulta renderanno pareri in sede consultiva, non vincolanti, ciascuna con riferimento alla propria competenza e senza la necessità di un'espressione di maggioranza, in ordine ad ogni questione che sarà ritenuto di sottoporre all'attenzione di detto organismo.

La Consulta, che sarà costituita e convocata con successivo atto del Presidente della Giunta regionale, supporterà la delegazione trattante regionale ai tavoli romani quale risulterà parimenti individuata con successivo provvedimento del Presidente della Giunta regionale.

*M*

La Consulta sarà chiamata anche a collaborare nell'esame dello schema di disegno di legge statale che la Giunta tempestivamente presenterà al Consiglio regionale, ai sensi del richiamato articolo 2, comma 2, della LR n. 15/2014.

La Consulta, portavoce delle istanze della realtà regionale "esterna" all'Amministrazione, sarà coadiuvata, nell'esercizio dei propri compiti, dal Gruppo di lavoro intersettoriale costituito con DGR n. 1722 del 2 novembre 2016 per l'analisi e gli approfondimenti della proposta autonomistica del Veneto - il cui coordinamento è stato affidato al Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo strategico - che potrà avvalersi, come già disposto nella citata DGR, della collaborazione di enti ed istituzioni aventi consolidata competenza ed esperienza in ordine alle tematiche affrontate.

Per le necessarie funzioni di supporto all'organizzazione e al funzionamento della Consulta provvederà l'Area Programmazione e Sviluppo strategico cui sono pertanto attribuite le funzioni di Segreteria.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la LR n. 15 del 19 giugno 2014, recante "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto" e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'articolo 2, comma 2;

Vista la DGR n. 1722 del 2 novembre 2016 avente ad oggetto "Costituzione di un Gruppo di Lavoro intersettoriale per l'analisi e gli approfondimenti della proposta autonomistica del Veneto";

Visto l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

#### DELIBERA

1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di istituire la "Consulta del Veneto per l'autonomia" quale organismo permanente, rappresentativo dell'intero "Sistema veneto", con funzione di supporto alla delegazione trattante regionale che, nominata con successivo provvedimento del Presidente della Giunta regionale, condurrà il negoziato con lo Stato ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
3. di demandare a successivo provvedimento del Presidente della Giunta regionale la formale costituzione della Consulta che - composta dalle rappresentanze regionali del "Sistema veneto" come meglio precisate in premessa - renderà pareri in sede consultiva, non vincolanti, ciascuna componente con riferimento alla propria competenza e senza la necessità di un'espressione di maggioranza, in ordine ad ogni questione che sarà ritenuto di sottoporre all'attenzione di detto organismo;

4. di demandare all'Area Programmazione e Sviluppo strategico le funzioni di Segreteria organizzativa della Consulta;
5. di incaricare il Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.



IL VERBALIZZANTE  
Segretario della Giunta Regionale  
Avv. Mario Caramel

Area Programmazione e Sviluppo Strategico  
Il direttore  
Dott. Maurizio Gasparin





**PUNTO 5 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 06/12/2017**

**ESTRATTO DEL VERBALE**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1945 / DGR del 06/12/2017**

**OGGETTO:**

Avvio del negoziato con lo Stato ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione: disposizioni organizzative e costituzione della Segreteria tecnica a supporto della Consulta del Veneto per l'autonomia e della Delegazione trattante.

### **COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE**

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Luca Coletto	Presente
	Giuseppe Pan	Assente
	Roberto Marcato	Presente
	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Federico Caner	Assente
	Elisa De Berti	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Segretario verbalizzante	Mario Caramel

### **RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI**

LUCA ZAIA

### **STRUTTURA PROPONENTE**

AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO

### **APPROVAZIONE:**

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

OGGETTO: Avvio del negoziato con lo Stato ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione: disposizioni organizzative e costituzione della Segreteria tecnica a supporto della Consulta del Veneto per l'autonomia e della Delegazione trattante.

NOTA PER LA TRASPARENZA:

Per il necessario supporto all'attività della Consulta del Veneto per l'autonomia si costituiscono una Segreteria tecnica della Consulta nonché specifici Tavoli tematici, che potranno articolarsi in Sottotavoli in ragione della complessità e della molteplicità delle materie rientranti nell'ambito di afferenza, che saranno coordinati dai Direttori di Area competenti per settore. Al fine di garantire il raccordo dell'attività della Consulta con la Delegazione trattante e la formazione di un'unitaria posizione regionale nella conduzione del negoziato con il Governo sulla maggiore autonomia, la Segreteria tecnica sarà coordinata dal Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico.

---

Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

Il 22 ottobre 2017, in occasione del Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto, indetto ai sensi della LR 19 giugno 2014, n. 15, gli elettori veneti hanno espresso una posizione favorevole all'acquisizione di una maggiore autonomia dallo Stato centrale: alla consultazione ha infatti partecipato la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi è risultata favorevole al quesito referendario.

In esito a detto risultato referendario, con DGR/DDLS n. 35 del 23 ottobre 2017 la Giunta regionale ha approvato il disegno di legge statale previsto dall'articolo 2, comma 2, della LR n.15/2014, che si identifica come la base e l'oggetto del programma di negoziati che si intende intraprendere con il Governo, e lo ha sottoposto al Consiglio regionale (PDLS 43).

I lavori consiliari, che si sono svolti speditamente e con ampia partecipazione, si sono conclusi con la deliberazione n. 155 del 15 novembre 2017 con cui il Consiglio regionale ha approvato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 15/2014, la Proposta di legge statale quale programma di negoziati che la Regione intende condurre con lo Stato.

Nel corso della stessa seduta il Consiglio regionale ha approvato, con deliberazione n. 154, un Ordine del giorno con cui ha conferito al Presidente della Regione ampio mandato a trattare nell'interesse del Veneto, in relazione alle specifiche materie, alle funzioni ed alle connesse risorse, previste nello stesso Progetto di legge statale.

Con lettera del 20 novembre u.s. (prot. 485429), il Presidente ha trasmesso la Proposta di legge statale al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di Affari regionali, chiedendo l'avvio del negoziato.

In vista dell'avvio delle trattative, la Giunta regionale, ritenendo necessario coinvolgere in detto innovativo e rilevante percorso istituzionale tutti gli *stakeholders* rappresentativi del "Sistema veneto", con Deliberazione n. 1680 del 23 ottobre 2017, ha istituito la Consulta del Veneto per l'autonomia, quale organismo composto dalle rappresentanze regionali delle Autonomie locali (ANCI-UPI-UNCCEM), delle categorie economiche e produttive del territorio, delle forze sindacali e del Terzo Settore, dal mondo dell'Università e della Ricerca

nonché da altri organismi espressione di interessi diffusi a livello regionale in modo da garantirne la più ampia rappresentatività.

Con Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 175 del 26 ottobre 2017 e n. 177 del 27 ottobre 2017 sono stati individuati i Rappresentanti delle parti economiche e sociali che partecipano alla Consulta, con possibilità di successiva integrazione.

Alla Consulta quale organismo consultivo permanente è affidato il compito di supportare la Delegazione trattante regionale, costituita con successivo provvedimento del Presidente della Giunta regionale, al fine di condurre il negoziato con lo Stato ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Con Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 176 del 23 ottobre 2017 e n. 186 del 15 novembre 2017 è stata infatti costituita la Delegazione trattante, composta da Dirigenti regionali di vertice e da Esperti di chiara fama.

La Consulta è stata formalmente insediata il 3 novembre 2017 alla presenza anche dei componenti della Delegazione trattante.

In vista dell'avvio formale del negoziato, si rende ora opportuno individuare idonee disposizioni organizzative in ordine alla metodologia da seguire per garantire un efficiente coordinamento delle Strutture regionali coinvolte e un efficace coinvolgimento dei diversi organismi espressione delle realtà regionali presenti nella Consulta, ai fini del raccordo con la Delegazione trattante e della formazione di un'unitaria posizione regionale nella conduzione del negoziato con il Governo sulla maggiore autonomia.

Per l'attività di supporto all'organizzazione e al funzionamento della Consulta, nonché di supporto tecnico alla Delegazione trattante, si propone la costituzione di una Segreteria tecnica, composta da funzionari appartenenti all'Unità Organizzativa Riforme istituzionali e Processi di delega, alla Direzione Affari Legislativi e all'Avvocatura regionale, individuati rispettivamente dal Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, dal Segretario della Giunta regionale e dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale. La Segreteria tecnica sarà coordinata dal Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico.

Quanto ai lavori della Consulta, si prevede che i necessari approfondimenti delle problematiche e delle proposte attinenti ai diversi ambiti di materie in cui la Regione chiede l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sia affidato a specifici Tavoli tematici, ciascuno dei quali dovrà essere coordinato dal Direttore di Area competente per settore.

Si propone pertanto di istituire specifici Tavoli con riferimento ai seguenti ambiti di materie:

- Autonomie locali
- Sanità e Sociale
- Istruzione e Lavoro
- Cultura
- Ambiente e Territorio
- Sviluppo Economico.

I Tavoli tematici come sopra individuati potranno essere riarticolati sulla base delle esigenze che emergeranno in relazione agli ambiti delle materie trattate.

Ciascun Tavolo tematico, in ragione della complessità e della molteplicità delle materie rientranti nell'ambito di afferenza, potrà inoltre essere organizzato in più Sottotavoli tematici, su determinazione del rispettivo Coordinatore.

Con riferimento alle Risorse finanziarie, trattandosi di tema trasversale d'interesse di tutti i Tavoli, si propone che la competente Area Risorse Strumentali supporti di volta in volta l'attività degli stessi.

I Tavoli e i Sottotavoli potranno avvalersi altresì del Gruppo di lavoro tecnico intersettoriale di cui alla DGR n. 1722 del 2 novembre 2016.

E' demandato al Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico il coordinamento dei lavori della Consulta, ivi compresi i risultati degli approfondimenti effettuati nei singoli Tavoli tematici, ai fini del raccordo con la Delegazione trattante e della formazione di un'unitaria posizione regionale nella conduzione del negoziato con il Governo sulla maggiore autonomia.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la LR n. 15 del 19 giugno 2014, recante "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto" e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'articolo 2, comma 2;

VISTA la DGR n. 1680 del 23 ottobre 2017;

VISTI i Decreti del Presidente n. 175 del 26 ottobre 2017 e n. 177 del 27 ottobre 2017;

VISTI i Decreti del Presidente n. 176 del 23 ottobre 2017 e n. 186 del 15 novembre 2017;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Regionale n. 154 e n. 155 del 15 novembre 2017;

VISTA la DGR n. 1722 del 2 novembre 2016;

VISTA la lettera del Presidente della Giunta Regionale del 20 novembre 2017, prot. 485429;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

#### DELIBERA

1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di costituire la Segreteria tecnica per l'attività di supporto all'organizzazione e al funzionamento della Consulta nonché di supporto tecnico alla Delegazione trattante, composta da funzionari appartenenti all'Unità Organizzativa Riforme istituzionali e Processi di delega, alla Direzione Affari Legislativi e all'Avvocatura regionale, individuati rispettivamente dal Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, dal Segretario della Giunta regionale e dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale;
3. di demandare al Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico il coordinamento della Segreteria tecnica di cui al punto 2;

4. di prevedere che l'approfondimento delle problematiche e delle proposte attinenti ai diversi ambiti di materie in cui la Regione chiede l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, sia affidato a specifici Tavoli tematici ciascuno dei quali dovrà essere coordinato dal Direttore di Area competente per settore;
5. di prevedere l'istituzione di specifici Tavoli tematici con riferimento ai seguenti ambiti di materie:
  - Autonomie locali
  - Sanità e Sociale
  - Istruzione e Lavoro
  - Cultura
  - Ambiente e Territorio
  - Sviluppo Economico;

nonché che i Tavoli tematici come sopra individuati potranno essere riarticolati sulla base delle esigenze che emergeranno in relazione agli ambiti delle materie trattate.

6. di prevedere altresì che ciascun Tavolo tematico, in ragione della complessità e della molteplicità delle materie rientranti nell'ambito di afferenza, potrà essere articolato in più Sottotavoli tematici, su determinazione del rispettivo Coordinatore;
7. di prevedere con riferimento alle Risorse finanziarie, trattandosi di materia trasversale d'interesse di tutte le aree tematiche, che la competente Area Risorse Strumentali supporterà di volta in volta l'attività dei Tavoli e Sottotavoli;
8. di disporre che i Tavoli e Sottotavoli potranno avvalersi altresì del Gruppo di lavoro tecnico intersettoriale di cui alla DGR n. 1722 del 2 novembre 2016;
9. di demandare al Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo strategico il coordinamento dei lavori della Consulta, ivi compresi i risultati degli approfondimenti effettuati nei singoli Tavoli tematici, ai fini del raccordo con la Delegazione trattante e della formazione di un'unitaria posizione regionale nella conduzione del negoziato con il Governo sulla maggiore autonomia;
10. di incaricare il Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico dell'esecuzione del presente atto;
11. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE  
Segretario della Giunta Regionale  
F.to Avv. Mario Caramel





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

**Decreti  
del Presidente  
della  
Giunta Regionale**





## Decreto n. 175 del 26 ottobre 2017

OGGETTO: Costituzione della Consulta del Veneto per l'autonomia, in attuazione della DGR n. 1680 del 23 ottobre 2017, recante disposizioni organizzative per l'avvio del negoziato con lo Stato ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della LR 15/2014.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente decreto si procede alla costituzione della "Consulta del Veneto per l'autonomia", organismo permanente composto dalle rappresentanze regionali delle Autonomie locali, delle forze economiche e sociali presenti sul territorio, del mondo dell'Università e della Ricerca, nonché da altri organismi espressione di interessi diffusi a livello regionale, che avrà il compito di esprimere pareri e supportare il percorso regionale in fase di avvio e svolgimento del negoziato con lo Stato per l'acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, in attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione.

---

### IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

- il 22 ottobre 2017, in occasione del Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto, indetto ai sensi della LR n. 15/2014, gli elettori veneti hanno espresso con chiarezza una posizione favorevole all'acquisizione di una maggiore autonomia dallo Stato centrale: alla consultazione ha infatti partecipato la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi è risultata favorevole al quesito;
- in ossequio alla volontà popolare e in forza del mandato ricevuto, la Regione intende ora portare avanti le istanze autonomiste, chiedendo con forza l'avvio del negoziato con il Governo ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e coinvolgendo in detto percorso tutti gli *stakeholders* rappresentativi del "Sistema veneto",

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1680 del 23 ottobre 2017, con cui la Giunta regionale ha previsto l'istituzione della "Consulta del Veneto per l'autonomia", quale organismo composto dalle rappresentanze regionali delle Autonomie locali (ANCI-UPI-UNCCEM), delle categorie economiche e produttive del territorio, delle forze sindacali e del Terzo Settore, dal mondo dell'Università e della Ricerca, nonché da altri organismi espressione di interessi diffusi a livello regionale in modo da garantirne la più ampia rappresentatività.

Alla Consulta, in particolare, quale organismo permanente, rappresentativo dell'intero "Sistema veneto", è affidato il compito di supportare la delegazione trattante regionale che, nominata con successivo provvedimento del Presidente della Giunta regionale, condurrà il negoziato con lo Stato ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

CONSIDERATO:

- che la determinazione della composizione e la formale costituzione di detto organismo, è demandata dalla citata deliberazione ad un successivo Decreto del Presidente della Giunta regionale;

- che la medesima Deliberazione prevede in particolare che la Consulta renda pareri in sede consultiva, non vincolanti, ciascuna componente con riferimento alla propria competenza, in ordine ad ogni questione sottoposta alla sua attenzione;

CONSIDERATO altresì che nella medesima seduta della Giunta regionale del 23 ottobre 2017 è stato presentato lo schema di Disegno di legge d’iniziativa della Giunta regionale concernente “Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione relativa a “Iniziativa regionale contenente, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto, in attuazione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione” (DGR/DDL n. 35);

RITENUTO pertanto di dover procedere alla costituzione formale della Consulta, affinché possa affiancare fin da subito il percorso intrapreso dalla Regione per l’acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, rappresentando le istanze della realtà regionale “esterna” all’Amministrazione;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

#### DECRETA

1. di costituire, in attuazione di quanto previsto dalla DGR n. 1680 del 23 ottobre 2017, la Consulta del Veneto per l’autonomia;

2. di nominare, quali componenti della Consulta del Veneto per l’autonomia, in conformità a quanto disposto dalla Deliberazione di cui al punto precedente e a quanto esposto nelle premesse:

- il Presidente di Confindustria Veneto, o suo delegato;
- il Presidente di CONFAPI Veneto, o suo delegato;
- il Presidente di CNA Veneto, o suo delegato;
- il Presidente di Confartigianato Veneto, o suo delegato;
- il Presidente di Casartigiani Veneto, o suo delegato;
- il Presidente di Federclai Veneto, o suo delegato;
- il Presidente di Confcommercio Veneto, o suo delegato;
- il Presidente di Confesercenti Veneto, o suo delegato;
- il Presidente di Coldiretti Veneto, o suo delegato;
- il Presidente di Confagricoltura Veneto, o suo delegato;
- il Presidente di Confederazione Italiana Agricoltori del Veneto, o suo delegato;
- il Presidente di Confcooperative Veneto, o suo delegato;
- il Presidente di Legacoop Veneto, o suo delegato;
- il Presidente di Unicoop Veneto, o suo delegato;
- il Presidente di AGCI Veneto, o suo delegato;
- il Presidente di UNCI Veneto, o suo delegato;
- il Presidente di ANCI Veneto, o suo delegato;
- il Presidente di UPI Veneto, o suo delegato;
- il Presidente di UNCEM Veneto, o suo delegato;
- il Presidente di Unioncamere Veneto, o suo delegato;
- il Segretario Generale CGIL Veneto, o suo delegato;
- il Segretario Generale CISL Veneto, o suo delegato;
- il Segretario Generale UIL Veneto, o suo delegato;
- il Segretario Regionale UGL, o suo delegato;
- il Segretario Regionale CISAL, o suo delegato;
- il Segretario Regionale CONFSAL, o suo delegato;
- il Presidente di ConfProfessioni Veneto, o suo delegato;

- il Presidente del Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali del Veneto, o suo delegato;
  - il Coordinatore di CIDA Veneto, o suo delegato;
  - il Presidente di Fondazione Univeneto, o suo delegato;
  - il Rettore dell'Università degli Studi di Padova, o suo delegato;
  - il Rettore dell'Università Ca' Foscari di Venezia, o suo delegato;
  - il Rettore dello Iuav di Venezia, o suo delegato;
  - il Rettore dell'Università di Verona, o suo delegato;
3. di prevedere altresì la possibile integrazione dei componenti della Consulta con la nomina di rappresentanti di altri organismi espressione di interessi diffusi a livello regionale in modo da garantirne la più ampia rappresentatività;
  4. di demandare all'Area Programmazione e Sviluppo Strategico le funzioni di Segreteria organizzativa della Consulta;
  5. di incaricare il Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico dell'esecuzione del presente atto;
  6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
  7. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Firmato    Dott. Luca Zaia





## Decreto N. 176 del 26 ottobre 2017

OGGETTO: Nomina dei componenti della Delegazione trattante della Regione del Veneto nel negoziato con lo Stato per il conseguimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, in attuazione della DGR n. 1680 del 23 ottobre 2017, recante disposizioni organizzative per l'avvio del negoziato con lo Stato ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della LR 15/2014.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente decreto si provvede alla nomina dei componenti della Delegazione trattante che rappresenterà la Regione del Veneto nel negoziato con lo Stato per l'acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, in attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione.

---

### IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

- il 22 ottobre 2017, in occasione del Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto, indetto ai sensi della LR n. 15/2014, gli elettori veneti hanno espresso con chiarezza una posizione favorevole all'acquisizione di una maggiore autonomia dallo Stato centrale: alla consultazione ha infatti partecipato la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi è risultata favorevole al quesito;
- in ossequio alla volontà popolare e in forza del mandato ricevuto, la Regione intende ora portare avanti le istanze autonomiste, chiedendo con forza l'avvio del negoziato con il Governo ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1680 del 23 ottobre 2017, con la quale la Giunta ha assunto le prime determinazioni necessarie ad organizzare il percorso per l'avvio e lo svolgimento del negoziato con lo Stato finalizzato al raggiungimento di un'intesa per l'attribuzione alla Regione del Veneto di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia;

CONSIDERATO che con la Deliberazione sopra richiamata la Giunta regionale ha previsto che la Delegazione trattante di parte regionale, chiamata a condurre, in nome e per conto della Regione, le trattative con lo Stato per il conseguimento della maggiore autonomia, sia individuata con successivo provvedimento del Presidente della Giunta regionale;

VALUTATO altresì che la medesima DGR ha disposto l'istituzione, con successivo provvedimento del Presidente della Giunta regionale, della "Consulta del Veneto per l'autonomia", organismo permanente di supporto della sopra detta delegazione trattante, composto dalle rappresentanze regionali delle Autonomie locali (ANCI-UPI-UNCHEM), delle categorie economiche e produttive del territorio, delle forze sindacali e del Terzo Settore, dal mondo dell'Università e della Ricerca, nonché da altri organismi espressione di interessi diffusi a livello regionale in modo da garantirne la più ampia rappresentatività, avente dunque il compito di fornire pareri consultivi, non vincolanti, in ordine ad ogni questione che sarà ritenuto di sottoporre alla sua attenzione;

*Mod. B – copia*

RICHIAMATO il proprio precedente Decreto con il quale, in attuazione della DGR n. 1680 sopra citata, si è pertanto proceduto alla costituzione della “Consulta del Veneto per l’autonomia”, quale organismo permanente rappresentativo dell’intero “Sistema veneto” e portavoce delle istanze della realtà regionale esterna all’Amministrazione;

CONSIDERATO altresì che nella stessa seduta della Giunta regionale del 23 ottobre 2017, con DGR/DDL n. 35, è stato approvato lo schema di Disegno di legge d’iniziativa della Giunta regionale concernente “Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione relativa a “Iniziativa regionale contenente, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto, in attuazione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione”;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla costituzione della Delegazione trattante, collegio cui è affidato il compito di rappresentare la Regione del Veneto nel percorso di confronto con lo Stato per la conclusione dell’intesa necessaria per il conseguimento delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che sarà presieduta dal Presidente della Giunta regionale;

RITENUTO di nominare tra i componenti del suddetto collegio, al quale sono chiamati a partecipare in via permanente i tre dirigenti regionali di vertice che hanno sin dall’avvio seguito l’iter che ha portato al referendum del 22 ottobre scorso, anche il Prof. Mario Bertolissi ordinario di Diritto costituzionale, il Prof. Luca Antonini ordinario di Diritto costituzionale e il Prof. Carlo Buratti ordinario di Scienza delle finanze, tutti presso l’Università degli Studi di Padova, accademici di chiara fama già membri del Comitato strategico costituito con Deliberazione di Giunta regionale n. 371 del 24 marzo 2016 ai quali aggiungasi il Prof. Dario Stevanato ordinario di Diritto tributario presso l’Università di Trieste e il Prof. Andrea Giovanardi associato di Diritto tributario presso l’Università di Trento;

VALUTATO altresì di prevedere che la Delegazione trattante possa essere integrata, qualora ciò si renda necessario od opportuno in ragione dell’andamento del negoziato con lo Stato, con i Dirigenti regionali già componenti del Gruppo di Lavoro intersettoriale per l’analisi e gli approfondimenti della proposta autonomistica del Veneto di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1722 del 2 novembre 2016, coordinato dal Direttore dell’Area Programmazione e Sviluppo strategico;

dato atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

#### DECRETA

1. di costituire, in attuazione di quanto previsto dalla DGR n. 1680 del 23 ottobre 2017, la Delegazione trattante della Regione del Veneto, collegio cui è affidato il compito di rappresentare la Regione nel percorso di confronto con lo Stato per la conclusione dell’intesa necessaria per il conseguimento delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che sarà presieduta dal Presidente della Giunta regionale;
2. di nominare, quali componenti del suddetto collegio, in ragione di tutto quanto esposto nelle premesse:
  - il Professore Mario Bertolissi, ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università di Padova;
  - il Professore Luca Antonini, ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università di Padova;
  - il Professore Carlo Buratti, ordinario di Scienza delle finanze, presso l’Università di Padova;
  - il Professore Dario Stevanato, ordinario di Diritto tributario, presso l’Università di Trieste;
  - il Professore Andrea Giovanardi, associato di Diritto tributario, presso l’Università di Trento;
  - l’avvocato Mario Caramel, Segretario della Giunta regionale;
  - l’avvocato Ezio Zanon, Coordinatore dell’Avvocatura regionale;
  - il dott. Maurizio Gasparin, Direttore dell’Area Programmazione e Sviluppo strategico;

3. di prevedere la possibilità di una successiva integrazione dei componenti della Delegazione trattante, qualora ciò si renda necessario od opportuno in ragione dell'andamento del negoziato con lo Stato, incaricando il Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo strategico, in qualità di coordinatore del Gruppo di Lavoro intersettoriale per l'analisi e gli approfondimenti della proposta autonomistica del Veneto, di cui alla DGR n. 1722 del 2 novembre 2016, di individuare i Dirigenti regionali volta per volta più direttamente interessati in relazione alla singola tematica da affrontare;
4. di prevedere altresì che ai componenti della Delegazione trattante, anche non dipendenti dell'Amministrazione regionale, sia assicurato il solo rimborso delle spese di missione sostenute per condurre il negoziato tra la Regione del Veneto e lo Stato, previa documentazione giustificativa, secondo le disposizioni vigenti previste per i trattamenti di missione dei dirigenti regionali, demandando all'Area Programmazione e Sviluppo strategico gli adempimenti necessari;
5. di incaricare il Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo strategico dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Firmato Dott. Luca Zaia





giunta regionale  
X Legislatura

## Decreto n. 177 del 27 ottobre 2017

OGGETTO: Nomina nuovi componenti della Consulta del Veneto per l'autonomia, ad integrazione di quanto previsto dal Decreto n. 175 del 26 ottobre 2017, recante "Costituzione della Consulta del Veneto per l'autonomia, in attuazione della DGR n. 1680 del 23 ottobre 2017, recante disposizioni organizzative per l'avvio del negoziato con lo Stato ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della LR 15/2014".

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente decreto si procede all'integrazione dei componenti della "Consulta del Veneto per l'autonomia", costituita con precedente Decreto n. 175 del 26 ottobre 2017. Si tratta di un organismo permanente composto dalle rappresentanze regionali delle Autonomie locali, delle forze economiche e sociali presenti sul territorio, del mondo dell'Università e della Ricerca, nonché da altri organismi espressione di interessi diffusi a livello regionale, che avrà il compito di esprimere pareri e supportare il percorso regionale in fase di avvio e svolgimento del negoziato con lo Stato per l'acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, in attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione.

---

### IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

- in ossequio alla volontà popolare e in forza del mandato ricevuto dagli elettori del Veneto in occasione del referendum consultivo del 22 ottobre scorso, la Regione intende ora chiedere l'avvio del negoziato con il Governo ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, coinvolgendo in detto percorso tutti gli *stakeholders* rappresentativi del "Sistema veneto";
- con Deliberazione della Giunta regionale n. 1680 del 23 ottobre 2017, la Giunta regionale ha previsto l'istituzione della "Consulta del Veneto per l'autonomia", quale organismo composto dalle rappresentanze regionali delle Autonomie locali (ANCI-UPI-UNCHEM), delle categorie economiche e produttive del territorio, delle forze sindacali e del Terzo Settore, dal mondo dell'Università e della Ricerca, nonché da altri organismi espressione di interessi diffusi a livello regionale in modo da garantirne la più ampia rappresentatività. Alla Consulta, in particolare, quale organismo permanente, rappresentativo dell'intero "Sistema veneto", è affidato il compito di supportare il negoziato con lo Stato ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
- in attuazione della citata Deliberazione, con Decreto del Presidente n. 175 del 26 ottobre 2017 è stata formalmente costituita la Consulta, prevedendone altresì la composizione;

CONSIDERATO che il medesimo Decreto prevede la possibile ulteriore integrazione dei componenti della Consulta con la nomina di rappresentanti di altri organismi espressione di interessi diffusi a livello regionale in modo da garantirne la più ampia rappresentatività;

Mod. B - copia

RITENUTO opportuno, in relazione alla complessità della proposta di legge statale contenente le istanze autonomistiche approvata dalla Giunta regionale il 23 ottobre scorso (DGR/DDL n. 35) e trasmessa al Consiglio (ove ha preso il numero di PDLS n. 43), procedere già ad una prima integrazione dei componenti della Consulta, sì da consentire, in ognuno degli ambiti settoriali in cui si chiede l'acquisizione di maggiori competenze, una fattiva interlocuzione con la realtà territoriale e con gli organismi che rappresentano gli interessi coinvolti;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

#### DECRETA

1. di nominare, quali ulteriori componenti della Consulta del Veneto per l'autonomia, ad integrazione di quanto già disposto con Decreto n. 175 del 26 ottobre 2017 ed in conformità a quanto esposto nelle premesse:
  - il Rappresentante legale del Forum Terzo Settore Veneto, o suo delegato;
  - il Presidente della Conferenza regionale del Volontariato, o suo delegato;
  - il Presidente regionale di FISM Veneto, o suo delegato;
  - il Presidente di Confturismo Veneto, o suo delegato;
  - il Presidente di Confimi Industria Veneto, o suo delegato;
  - il Presidente di ABI Veneto, o suo delegato;
  - il Presidente di ANCE Veneto, o suo delegato;
  - il Presidente del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, o suo delegato.
2. di prevedere altresì la possibile ulteriore integrazione dei componenti della Consulta, con la nomina di rappresentanti di altri organismi espressione di interessi diffusi a livello regionale, in relazione alle esigenze che dovessero emergere con riferimento ai temi oggetto di negoziato con il Governo;
3. di incaricare il Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Firmato Dott. Luca Zaia



giunta regionale  
X Legislatura

## Decreto n. 186 del 15 novembre 2017

OGGETTO: Integrazione Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 176 del 26 ottobre 2017 recante “Nomina dei componenti della Delegazione trattante della Regione del Veneto nel negoziato con lo Stato per il conseguimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, in attuazione della DGR n. 1680 del 23 ottobre 2017, recante disposizioni organizzative per l’avvio del negoziato con lo Stato ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in attuazione dell’articolo 2, comma 2, della LR 15/2014.”. Nomina di un nuovo componente.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente decreto si provvede alla nomina di un ulteriore componente della Delegazione trattante che rappresenterà la Regione del Veneto nel negoziato con lo Stato per l’acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, in attuazione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione.

---

### IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

con Deliberazione della Giunta regionale n. 1680 del 23 ottobre 2017, a seguito dell’esito favorevole del referendum consultivo sull’autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017, la Giunta ha assunto le prime determinazioni necessarie ad organizzare il percorso per l’avvio e lo svolgimento del negoziato con lo Stato finalizzato al raggiungimento di un’intesa per l’attribuzione alla Regione del Veneto di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia;

CONSIDERATO che con la Deliberazione sopra richiamata la Giunta regionale ha previsto, tra l’altro, che la Delegazione trattante di parte regionale, presieduta dal Presidente della Giunta regionale e chiamata a condurre, in nome e per conto della Regione, le trattative con lo Stato per il conseguimento della maggiore autonomia, fosse individuata con successivo provvedimento del Presidente della Giunta regionale;

VISTO il precedente DPGR n. 176 del 26 ottobre 2017 con il quale, in attuazione della citata Deliberazione, sono stati nominati i componenti della Delegazione trattante nelle persone di Dirigenti di vertice dell’Amministrazione regionale e di Professori di chiara fama, ordinari in materie giuridiche ed economiche presso rinomate Università del Triveneto;

CONSIDERATO che nella stessa seduta della Giunta regionale del 23 ottobre 2017, con DGR/DDL n. 35, è stato approvato lo schema di Disegno di legge d’iniziativa della Giunta regionale concernente “Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione relativa a “Iniziativa regionale contenente, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto, in attuazione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione”, già presentato in Consiglio regionale ove ha assunto la denominazione di Proposta di legge statale n. 43, che costituisce la base e l’oggetto delle trattative che dovranno aprirsi con lo Stato;

RITENUTO di dover procedere all’integrazione della Delegazione trattante, collegio cui è affidato il compito di rappresentare la Regione del Veneto nel percorso – complesso ed innovativo – di confronto con lo Stato per il

conseguimento delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nominando quale ulteriore componente della stessa il Professore Ludovico Mazzaroli, ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Udine;

CONFERMATA altresì la previsione che la Delegazione trattante possa essere integrata, qualora ciò si renda necessario od opportuno in ragione dell'andamento del negoziato con lo Stato, con i Dirigenti regionali già componenti del Gruppo di Lavoro intersettoriale per l'analisi e gli approfondimenti della proposta autonomistica del Veneto di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1722 del 2 novembre 2016, coordinato dal Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo strategico;

dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

#### DECRETA

1. di nominare, in ragione di quanto esposto nelle premesse, quale nuovo componente della Delegazione trattante della Regione del Veneto, cui è affidato il compito di rappresentare la Regione nel percorso, complesso ed innovativo, di confronto con lo Stato per il conseguimento delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in aggiunta ai componenti già nominati con precedente DPGR n. 176 del 26 ottobre 2017:
  - il Professore Ludovico Mazzaroli, ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Udine;
2. di confermare la possibilità di una successiva integrazione dei componenti della Delegazione trattante, qualora ciò si renda necessario od opportuno in ragione dell'andamento del negoziato con lo Stato, incaricando il Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo strategico, in qualità di coordinatore del Gruppo di Lavoro intersettoriale per l'analisi e gli approfondimenti della proposta autonomistica del Veneto, di cui alla DGR n. 1722 del 2 novembre 2016, di individuare i Dirigenti regionali volta per volta più direttamente interessati in relazione alla singola tematica da affrontare;
3. di confermare altresì che ai componenti della Delegazione trattante, anche non dipendenti dell'Amministrazione regionale, sia assicurato il solo rimborso delle spese di missione sostenute per condurre il negoziato tra la Regione del Veneto e lo Stato, previa documentazione giustificativa, secondo le disposizioni vigenti previste per i trattamenti di missione dei dirigenti regionali, demandando all'Area Programmazione e Sviluppo strategico gli adempimenti necessari;
4. di incaricare il Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo strategico dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Firmato Dott. Luca Zaia



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

# Provvedimenti del Consiglio Regionale



## PARTE SECONDA

## CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

*Sezione seconda*

## DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

(Codice interno: 357469)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 154 del 15 novembre 2017

**Ordine del giorno presentato dal consigliere Finozzi relativo a ""Iniziativa regionale contenente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione". Il consiglio regionale dà mandato al Presidente della Giunta regionale per l'avvio e la conduzione del negoziato e la informativa al Consiglio regionale." in occasione dell'esame della proposta di legge statale relativa a "Iniziativa regionale contenente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione". (Progetto di legge statale n. 43).**

**[Riforme istituzionali]**

## IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO CHE:

- la legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 recante "Referendum consultivo sulla autonomia del Veneto" prevede che in esito allo svolgimento della consultazione referendaria "se alla consultazione partecipa la maggioranza degli aventi diritto e viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, il Presidente della Giunta regionale propone al Consiglio regionale un programma di negoziati che intende condurre con lo Stato e presenta un disegno di legge statale contenente percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto";

- conseguentemente la Giunta regionale ha presentato un progetto di legge statale di iniziativa regionale recante "Iniziativa regionale contenente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione";

RILEVATO che tale progetto di legge costituisce, come da relazione accompagnatoria "base e oggetto del programma di negoziati che si intende intraprendere con il governo";

RITENUTO CHE:

- con la approvazione del pdls si dà mandato al Presidente della Giunta regionale, nella sua veste di rappresentante legale dell'Ente, di condurre il conseguente negoziato con il governo;

- si pone la esigenza di conferire al Presidente della Giunta regionale mandato a trattare sulla base dei contenuti del progetto medesimo;

- si pone altresì l'esigenza di individuare soluzioni e percorsi di informazione al Consiglio regionale e ai suoi organi sugli stati di avanzamento del negoziato medesimo;

conferisce mandato al Presidente della Giunta regionale

e lo impegna

1) a negoziare con il Governo della Repubblica, in armonia al principio di leale collaborazione, la definizione di un'intesa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 116 terzo comma della Costituzione, in relazione alle materie ed alle funzioni contenute nel progetto di legge statale n. 43 come approvato dal Consiglio regionale e alle relative e connesse risorse finanziarie, nell'interesse del Veneto, introducendo le modifiche ed integrazioni che si rendano necessarie in esito al confronto con il Governo;

2) a garantire adeguate informative al Consiglio regionale sugli sviluppi della fase negoziale.

---

Assegnati n. 51  
Presenti-votanti n. 49  
Voti Favorevoli n. 49

Bur n. 113 del 20/11/2017

(Codice interno: 357470)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 155 del 15 novembre 2017

**Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento nazionale, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione dal titolo: "Iniziativa regionale contenente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione" d'iniziativa della Giunta Regionale del Veneto. (Progetto di legge statale n. 43).**

[Riforme istituzionali]

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta di legge statale d'iniziativa della Giunta regionale relativa a *"Iniziativa regionale contenente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione"*(deliberazione della Giunta regionale n. 35/DDDL del 23 ottobre 2017);

UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere *Marino FINOZZI*, nel testo che segue:

*"Signor Presidente, colleghi consiglieri,*

*con la legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, la Regione del Veneto, in linea con le iniziative già intraprese nelle ultime legislature regionali, ha inteso dar nuovo impulso e rafforzare il processo volto ad ottenere riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, previsto dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, prevedendo la celebrazione di un referendum consultivo "finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto".*

*Si tratta di un iter del tutto nuovo e volto a modificare l'assetto istituzionale del Veneto, mirante non solo ad acquisire una maggiore autonomia in una serie di ambiti materiali - con conseguenti positive ricadute sulla nostra realtà, in considerazione del diverso impatto che ognuno dei suddetti ambiti potrebbe avere sul territorio in termini di equo soddisfacimento dei servizi a garanzia dei cittadini veneti - ma pure a coinvolgere i cittadini veneti in tale percorso, rendendoli partecipi, in nome di una vera democrazia partecipata, al processo di riforma e rinnovamento istituzionale.*

*Il referendum, la cui piena legittimità è stata sancita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 118/2015, si è svolto, come noto, il 22 ottobre 2017.*

*In tale occasione gli elettori veneti hanno espresso con chiarezza una posizione favorevole all'acquisizione di una maggiore autonomia dallo Stato centrale: alla consultazione ha infatti partecipato la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi è risultata favorevole al quesito.*

*All'indomani della sua effettuazione la Giunta regionale ha sollecitamente deliberato l'approvazione del disegno di legge statale previsto dall'articolo 2, comma 2, della citata l.r. 15/2014, che si identifica come la base e l'oggetto del programma di negoziati che si intende intraprendere con il Governo, diretti a dare attuazione all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in ossequio alla volontà popolare e in forza del mandato ricevuto; programma che sarà rivolto a chiedere di tradurre i contenuti della proposta, il più rapidamente possibile, nella specifica Intesa prevista dal suddetto terzo comma.*

*In data 25 ottobre il provvedimento è stato trasmesso al Consiglio regionale, dove ha acquisito il n. 43 tra le proposte di legge statale da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione.*

*La sua struttura è la seguente, là dove indica:*

*a) l'ambito della materie nelle quali la Regione del Veneto richiede forme e condizioni particolari di autonomia: si tratta di tutte le 23 materie - 3 di competenza esclusiva statale e 20 di competenza concorrente - previste dall'articolo 116, terzo comma; nulla va escluso, per ora, onde evitare errori preliminari, forse non rimediabili;*

b) la misura delle risorse necessarie a finanziarle: si tratta dei 9/10 del gettito riscosso nel territorio regionale delle principali imposte erariali, che si aggiungono ai gettiti dei già esistenti tributi propri regionali e agli specifici fondi di cui la proposta chiede la regionalizzazione. Il problema finanziario è acuto e non va sottovalutato, a priori, da nessuno: men che meno da chi obietta, dal momento che questa iniziativa si colloca nell'ambito di una sicura, incontestabile ingiustizia territoriale nella allocazione delle risorse;

c) le specifiche competenze, per ognuna delle 23 materie, di cui la Regione del Veneto chiede di assumersi la responsabilità.

Nel complesso, l'attuazione di questa proposta di legge configura un volto nuovo della Regione, perché permette finalmente di disegnare un quadro di competenze, distinto per settori organici, che possono massimizzare la prova di efficienza che le nostre istituzioni hanno già fornito, consentendo anche di superare tutti quei procedimenti amministrativi e quelle prassi statali - si pensi ai tagli lineari che hanno sistematicamente scacciato la spesa buona e mantenuto quella cattiva - che costituiscono un grave ostacolo all'efficacia dell'azione regionale.

Da questo punto di vista si richiede, sul modello dell'autonomia di Trento e Bolzano (ma in forza di quanto consente il citato articolo 116, terzo comma), l'intera regionalizzazione di competenze decisive per lo sviluppo sociale come la sanità e l'istruzione, nonché l'intera regionalizzazione di tutte le competenze decisive per lo sviluppo economico, quali ad esempio la gestione dei fondi per le imprese e per lo sviluppo tecnologico, con un gamma di richieste che arriva fino a prefigurare la possibilità di istituire zone franche per il porto di Venezia.

Si richiede, inoltre, la regionalizzazione di tutte le altre funzioni connesse allo sviluppo economico e sociale della Regione, secondo una gamma di richieste molto articolata, che varia dalla possibilità di manovrare maggiormente al ribasso i tributi regionali e locali a quella di normare le professioni turistiche o a quella di istituire un fondo regionale per la Cassa integrazione guadagni, e che spazia dalla possibilità di finanziare un Fondo regionale per il sostegno delle responsabilità familiari a quella di rafforzare i marchi di origine dei prodotti e le produzioni biologiche, etc.

È un volto nuovo della Regione del Veneto che viene illuminato dal principio di responsabilità e confortato dalla consapevolezza che mantenere competenze e risorse in un territorio ad alta produttività non può che andare a beneficio non solo del Veneto, ma dell'intera Nazione.

I tratti della nuova autonomia si allineano, quanto a competenze, al quadro che già è stato realizzato nel confinante Trentino Alto Adige; si ritiene pertanto equo, quanto a risorse, proporre nel negoziato che venga riconosciuto al Veneto lo stesso livello di finanziamento, data appunto l'identità di competenze.

La nuova fisionomia istituzionale richiesta dalla Regione del Veneto è quindi rivolta a correggere le più evidenti degenerazioni del logoro assetto istituzionale italiano, che ormai da troppo tempo applica il principio autonomistico a prescindere da ogni considerazione su merito e responsabilità.

Continuare a trattare in modo rigorosamente omogeneo realtà regionali profondamente diverse quanto a consolidata capacità di attuare i valori costituzionali sul proprio territorio (basti pensare ai diritti sociali attinenti alla sanità) costruisce un assurdo istituzionale e genera una gigantesca dissipazione di risorse.

Questa impostazione è stata legittimata da ragioni solo ideologiche, in forza delle quali realtà regionali dove l'inefficienza ha assunto carattere sistematico continuano ancora oggi ad essere tranquillamente inquadrate come autonomie speciali, nonostante siano completamente tramontate le ragioni storiche che ne furono a fondamento, e realtà efficienti continuano ad essere penalizzate.

Il destino delle Regioni ordinarie, infatti, è stato per troppo tempo quello di veder calibrare il rischio dell'autonomia, sempre e sistematicamente, solo su quelle più inefficienti: il Veneto, la cui sanità è una eccellenza mondiale e che sul turismo attrae tante risorse private quanto tutte le regioni meridionali messe insieme, è stato sempre trattato come regioni altamente inefficienti, che registrano tutt'altre performance.

Questa ideologia è stata ormai bocciata dalla storia e ora si offre alla Regione del Veneto la possibilità, per il bene di tutta la Nazione, di sancirne il definitivo superamento.

Un superamento che fa appello a tutte le potenzialità consentite dall'articolo 116, terzo comma rimasto, nel nostro ordinamento, per troppo tempo inattuato.

Anche questo quadro, peraltro, non è ritenuto esaustivo della domanda di autonomia della Regione del Veneto, che in ogni caso ambisce ad ottenere anche ulteriori spazi di autonomia, quali quelli che hanno consentito in Trentino Alto Adige di istituire, ai sensi dell'articolo 90 dello Statuto un tribunale regionale di giustizia amministrativa con una autonoma sezione, di cui una parte dei componenti è nominata dalle istituzioni locali.

Anche nella materia "immigrazione", benché questa non sia - come la giustizia amministrativa - considerata nell'ambito del procedimento di differenziazione previsto dall'articolo 116, terzo comma, la Regione del Veneto ambisce a vedersi riconosciuto un ruolo maggiore nella determinazione dei flussi e dei controlli, dal momento che sostiene buona parte della spesa sociale legata alla presenza migratoria (es. sanità o alloggi).

Queste ed altre soluzioni potrebbero essere percorse negoziando con il Governo una specifica attuazione, questa volta, dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione che si occupa, appunto, di coordinamento tra Stato e Regioni in materia di immigrazione. Quest'ultima prospettiva è stata delineata, peraltro, anche in uno specifico articolo della proposta, nulla vietando che i negoziati possano vertere anche sul tale articolo della Carta.

Tutto ciò precisato, aggiungo che la proposta di legge statale si struttura in tre capi: il capo I contiene le disposizioni generali e si compone di due articoli; il capo II contiene i settori organici in cui si richiede la maggiore autonomia e si compone di 58 articoli che declinano, per settori organici, le 23 nuove competenze richieste; il capo III contiene le disposizioni finali e transitorie.

Concludo la mia relazione sulla proposta di legge statale n. 43, oggi all'esame di quest'Assemblea, con un doveroso accenno ai passaggi intercorsi:

- il 25 ottobre 2017 il provvedimento è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare, nonché alle Commissioni Seconda, Terza e Quinta per l'espressione del parere sugli aspetti di competenza, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento;

- il 30 ottobre, nella seduta n. 103 della Prima Commissione estesa a tutti i consiglieri regionali, la proposta è stata illustrata dall'Assessore referente per l'attuazione del programma di governo ed i rapporti con Consiglio regionale; nella medesima seduta hanno offerto un prezioso contributo sull'argomento due illustri esponenti del mondo accademico;

- le sedute n. 105 e 106, per le intere giornate del 6 e 7 novembre, sono state dedicate alle consultazioni di soggetti portatori d'interesse con riferimento alle materie su cui la Regione del Veneto richiede, attraverso la proposta di legge, forme e condizioni particolari di autonomia;

- nei giorni 8 e 9 novembre le Commissioni Seconda, Terza e Quinta hanno espresso parere favorevole a maggioranza sul provvedimento per le parti di rispettiva competenza;

- in data 10 novembre, dopo ampio ed approfondito dibattito, la Prima Commissione consiliare ha concluso i propri lavori in ordine alla proposta di legge statale n. 43, approvandola a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Forza Italia, Fratelli d'Italia-AN-Movimento per la cultura rurale, Siamo Veneto, Centro destra Veneto-Autonomia e libertà, Movimento Cinque Stelle, Alessandra Moretti Presidente; hanno espresso voto contrario il consigliere Fracasso del gruppo consiliare Partito Democratico e la componente politica "Articolo 1-Movimento democratico e progressista" del Gruppo Misto; non ha partecipato al voto il consigliere Sinigaglia del gruppo consiliare Partito Democratico.

Per opportuna completezza si riporta altresì l'esauriente relazione accompagnatoria al disegno di legge, così come depositata dalla Giunta regionale.

#### "CONSIDERAZIONI PRELIMINARI E INTRODUTTIVE

1. La consultazione referendaria del 22 ottobre 2017 ha rappresentato l'epilogo - l'ultimo atto - di una vicenda durata cinque lustri. Venticinque anni circa non sono pochi e di essi va fatto un brevissimo resoconto.

a) Il 5 marzo 1992 il Consiglio regionale del Veneto riapprovò la delibera legislativa avente per oggetto: "Referendum consultivo in merito alla presentazione di proposta di legge statale per la modifica di disposizioni concernenti l'ordinamento delle Regioni". Il Governo la impugnò e la Corte costituzionale si pronunciò con la sentenza 24 novembre 1992, n. 470.

Nella circostanza, ebbe a rilevare che "un referendum consultivo quale quello previsto dalla delibera in esame - per quanto sprovvisto di efficacia vincolante - non può non esercitare la sua influenza, di indirizzo e di orientamento, oltre che nei confronti del potere di iniziativa spettante al Consiglio regionale, anche nei confronti delle successive fasi del procedimento di formazione della legge statale, fino a condizionare scelte discrezionali affidate alla esclusiva competenza di organi centrali dello Stato: con la conseguente violazione di quel limite già indicato da questa Corte come proprio dei referendum consultivi regionali e riferito all'esigenza di evitare "il rischio di influire negativamente sull'ordine costituzionale e politico dello Stato" (sent. 256/1989, punto 5)".

Anche per questo - sul piano sostanziale: essenzialmente per questo - la dichiarazione fu di "illegittimità costituzionale della delibera legislativa" del Consiglio regionale del Veneto.

b) Una analoga iniziativa - di cui alla deliberazione legislativa 8 ottobre 1998, recante "Referendum consultivo in merito alla presentazione di proposta di legge costituzionale per l'attribuzione alla Regione Veneto di forme e condizioni particolari di autonomia" - fu stroncata dal Giudice delle leggi con la sentenza 14 novembre 2000, n. 496. Vi si legge tra l'altro, conclusivamente, come "l'iniziativa revisionale della Regione, pur formalmente ascrivibile al Consiglio regionale, appaia nella sostanza poco più che un involucro nel quale la volontà del corpo elettorale viene raccolta e orientata contro la Costituzione vigente, ponendone in discussione le stesse basi di consenso. Ed è appunto ciò che non può essere permesso al corpo elettorale regionale".

c) L'Avvocatura generale dello Stato, nel contestare la legittimità costituzionale della legge regionale del Veneto 19 giugno 2014, n. 15, recante "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", non ha mancato di evocare questi precedenti. Ma la Corte costituzionale questa volta - con una apertura culturale di cui si deve essere grati - ha considerato conforme a Costituzione rivolgersi al corpo referendario del Veneto per sentirlo pronunciare, con un sì o con un no, sul seguente quesito: "Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?". Nella sentenza 25 giugno 2015, n. 118, in disparte ogni considerazione su profili di criticità ritenuti implicitamente infondati, ha concluso che "il quesito referendario non prelude a sviluppi dell'autonomia eccedenti i limiti costituzionalmente previsti e pertanto, sotto questo profilo, la censura non è fondata".

2. L'accidentato cammino non si è, tuttavia, concluso con questa pronuncia del 2015. Vi è stato un dialogo non privo di asprezze con lo Stato e i relativi apparati, che si è perfezionato positivamente per la Regione del Veneto. Come, pure, si è concluso, a tutto vantaggio della Regione, il contenzioso promosso da due cittadini-elettori - Dino Bertocco e Marcello Degni - dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto e al Tribunale civile di Venezia. In entrambe le circostanze, il desiderio dei ricorrenti - che non avrebbero voluto votare, piuttosto che votare - è stato disatteso dai giudici.

a) Infatti, con ordinanza 7 settembre 2017, n. 401, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha adombrato il difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti; riconosciuto la complessità della procedura, di cui sono "attori organi statali e regionali"; sottolineato il fatto che il referendum è consultivo, come tale - giuridicamente parlando - non vincolante per lo Stato: in primo luogo, per il Parlamento. Il quale, tuttavia, non potrà esimersi dal tenere in debito conto le richieste della Regione, accompagnate dalle attese del corpo referendario del Veneto, come ha riconosciuto la Corte costituzionale con le citate sentenze n. 470/1992 e n. 496/2000.

b) Quindi, ad analogo risultato è pervenuto il Tribunale civile di Venezia, con una ordinanza di poco successiva, ampiamente argomentata. Dopo aver accuratamente analizzato le questioni poste e discusse nel corso dell'udienza del 19 settembre 2017, ha concluso che quella essenziale ha ad oggetto l'asserita illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, n. 1, della legge regionale n. 15/2014, relativamente alla quale "i ricorrenti non hanno proposto la relativa eccezione".

Inutile dire che, molto probabilmente, tutto ciò ha rappresentato un tentativo ulteriore, diretto a bloccare la consultazione referendaria, considerata - piaccia o non piaccia - legittima dal Giudice delle leggi. In controtendenza nel merito, ad esempio, rispetto a quanto affermato da chi si è espresso in questi termini: "Ma il tema del 22 ottobre non è solo politico. È anche economico e culturale. La questione del Nord è irrisolta. Lombardia e Veneto continuano a dare allo Stato molto di più di quello che ricevono...Il Veneto ha un'identità meno aperta, più marcata [rispetto alla Lombardia]. E non sente rappresentati né i propri interessi, né il proprio spirito. Non è vero che il Nord-Est sia una terra egoista e gretta; coltiva una forte domanda di cultura, di libri, di storia. Ed è stanca che, quando il cinema o la tv romanocentrici mettono in scena un veneto - o un trentino o un friulano o un giuliano -, gli facciano fare sempre la parte del mona".

3. La memoria fa brutti scherzi: chi non ne ha equivoca e pone - l'ha posta un'infinità di volte - questa domanda: "Perché non prima?". Quesito da estendere pure alle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, che hanno deciso di agire, con i rispettivi tempi e modi, dopo la Regione del Veneto e per suo, incontestabile, merito. Ma, davvero, non vi è stata mai alcuna iniziativa, prima e dopo la riforma costituzionale del 2001? Ve ne sono state di successive: questa Regione lo ha fatto, tra l'altro, con la delibera del Consiglio regionale 18 dicembre 2007, n. 98, rimasta senza risposta. Ma ve ne sono state di antecedenti: la più significativa è rappresentata dalla legge di delega 22 luglio 1975, n. 382, e dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Entrambi avrebbero preteso - anche ai sensi della VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione - anche una riorganizzazione, con dimagrimento, dell'amministrazione dello Stato.

Dunque, per chi dimentica, un sintetico ricordo.

a) "Dopo un percorso travagliato, dalla legge del 1975 ai lavori della Commissione Giannini, alle mediazioni della Commissione parlamentare per le Regioni, tra le resistenze della burocrazia e dei centri di potere investiti dal movimento regionalista, hanno visto infine la luce i tre decreti delegati di attuazione della 382. Un nuovo processo prende l'avvio. Tocca ora allo Stato corrispondere con le leggi che devono completare il quadro, tra cui la riforma dell'amministrazione centrale e

delle autonomie locali; alle Regioni di dar seguito alle nuove funzioni con propri atti di organizzazione".

b) Un costituzionalista illustre osservò che "si tratta(va) certamente dell'atto più significativo fra quelli che finora hanno considerato i problemi del ruolo delle Regioni e delle specifiche competenze ad esse spettanti". Ed aggiungeva: "Per prima cosa, il D.P.R. n. 616 opera realmente un trasferimento "per settori organici", discostandosi in modo assai netto dai criteri informativi dei decreti presidenziali del 14-15 gennaio 1972. Lo dimostra la sistemazione dell'intera legge delegata, che raggruppa le singole materie regionali entro quattro grandi partizioni: cioè nei settori intitolati ordinamento e organizzazione amministrativa, servizi sociali, sviluppo economico, assetto e utilizzazione del territorio".

c) Tuttavia, quella fu un'illusione: perché, di lì a poco, con leggi di settore si svuotò il nuovo impianto istituzionale, come notò Massimo Severo Giannini. A suo dire - ma che dire, data l'autorevolezza dell'insigne giurista -, "la legge 382 è molto di più di una legge di delega; è una legge di interpretazione integrativa della Costituzione", che implicava - allora - "la ristrutturazione di tutti i pubblici poteri", dallo Stato ai Comuni, passando "per l'assetto delle Regioni". In particolare, "le funzioni delle Regioni sono quelle attinenti al territorio e al corpo sociale regionali", ed è in questa direzione che si sarebbe dovuto operare. Però, "amministrazioni statali ed enti pubblici si chiusero nel silenzio, e solo cominciarono ad ordire trame all'interno delle burocrazie affinché fosse disattesa ogni proposta che ne toccasse le attribuzioni". Ed ecco il gran finale, per chi obietta che si sarebbe potuto fare, prima e negoziando: "Le Regioni...escono di scena: le reiterate proteste di alcuni Presidenti, specie delle Regioni settentrionali, sono solo fatti di opinione pubblica".

4. Quello delineato, per sommi capi, è un quadretto non male, che offre spunti di riflessione generati da fatti. Le istanze regionaliste sono state sempre bloccate e umiliate dalla burocrazia ministeriale; l'amministrazione centrale si è trasformata, gattopardescamente, ma non ha mai ceduto: né personale né risorse né potere; ed ha costantemente approfittato degli insuccessi di alcune Regioni, non per colpire quelle responsabili, ma l'intero sistema dei poteri locali; in tal modo è andato disatteso - clamorosamente - uno slogan, che era un programma di Governo: le Regioni per la riforma dello Stato, che è a pezzi.

La Regione del Veneto intende partire da qui: dal clima politico-istituzionale del 1977, nell'intento di recuperare quelle idee e le relative idealità; ed anche il proposito di operare nell'interesse della Repubblica, sperimentando. Circostanza, questa, che finisce per rendere ragione di quel che si è scritto nelle note esplicative del progetto di legge e del perché delle varie opzioni.

a) Riferirsi alle Regioni speciali - sia pure ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, Cost. - oggi è imposto dallo stato delle cose. La Regione del Veneto confina con due Regioni ad autonomia differenziata: il Friuli-Venezia Giulia e il Trentino-Alto Adige. Sappada è in procinto di migrare verso il Friuli-Venezia Giulia; Cortina d'Ampezzo e un'altra trentina di Comuni vorrebbe confluire nel Trentino-Alto Adige. Il perché è presto detto. Infatti, la spesa pubblica finale per abitante, regionalizzata, dà i seguenti risultati: Provincia autonoma di Bolzano 8.964, Provincia autonoma di Trento 7.638, Regione Friuli-Venezia Giulia 5.203, Regione del Veneto 2.741. Tutto, rigorosamente, in euro.

Si tratta di una sperequazione di dimensioni stellari, che viola, prima del principio autonomistico, quelli di solidarietà ed eguaglianza. Sotto questo profilo, è a dir poco sorprendente che si addebiti al Veneto una propensione all'egoismo, quando il medesimo dà in solidarietà non poco ed è noto quel che ebbe ad affermare Mario Draghi - nella sua veste di Governatore della Banca d'Italia - allorché rilevò che si stima che il conseguente afflusso netto verso il Sud di risorse intermedie dall'operatore pubblico, escludendo gli interessi sul debito, sia dell'ordine del 13 per cento del prodotto del Mezzogiorno, il 3 per cento di quello nazionale. È un ammontare imponente; per il Sud, è anche il segno di una dipendenza economica ininterrotta.

Dopo di allora, gli effetti di una crisi che ha inciso in profondità sull'assetto sociale, economico e finanziario del Paese: il quale rimane preda di se stesso, là dove non ritiene di doversi riformare in profondità, lasciando perdere la cosmesi costituzionale.

b) Allo scopo, "l'idea è che per capire i mali dell'Italia occorra partire dagli squilibri territoriali": ha scritto Luca Ricolfi. Un'occasione per mettere un po' d'ordine anche nella riallocazione delle funzioni: ampliandone lo spettro ed aggregandole - secondo l'antico insegnamento - per settori organici, dopo l'innumerabile serie di interventi settoriali e microsettoriali, che hanno ridotto il contenziioso costituzionale a un giudizio incentrato sul rispetto - sempre e soltanto formale - di quello che può definirsi un puro e semplice mansionario. Ad essere sinceri le difficoltà si può dire sorgano da questo disordinato contesto, al cui riordino si può provvedere, iniziando da questa proposta, che si svolge all'interno di un noto, non sempre sperimentato, principio costituzionale: il principio di leale collaborazione.

Quel che segue è stato concepito in questi termini: a prescindere dalle suggestioni causate dall'apparenza e da un dibattito referendario molto spesso sviato da fin troppo evidenti preoccupazioni, non istituzionali, ma di parte. A ciò si aggiunga che le competenze richieste corrispondono al risultato raggiunto in sede di verifica concreta di ciò che la Regione del Veneto è in grado di fare.

## IL PROGRAMMA DI NEGOZIATI E IL DISEGNO DI LEGGE STATALE DI INIZIATIVA REGIONALE

*A seguito dell'esito positivo del referendum consultivo del 22 ottobre, la Giunta regionale del Veneto intende, con sollecitudine, avviare il programma di negoziati con il Governo diretti a dare attuazione all'articolo 116, III comma della Costituzione.*

*A tal fine, la Giunta regionale ritiene di dover sottoporre a questo Consiglio regionale il disegno di legge statale previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 15 del 2014, che si identifica come la base e l'oggetto del programma di negoziati che si intende intraprendere con il Governo.*

*Il programma di negoziati sarà infatti rivolto a chiedere di tradurre, nel più breve tempo possibile, nella specifica Intesa prevista dall'articolo 116, III comma, i contenuti del seguente disegno di legge statale di iniziativa regionale.*

*Il disegno di legge ha la seguente struttura, là dove indica:*

*i) l'ambito della materie nelle quali la Regione del Veneto richiede le forme e condizioni particolari di autonomia: si tratta di tutte le 23 materie (3 di competenza esclusiva statale e 20 di competenza concorrente) previste dall'articolo 116, III comma, Cost. Nulla va escluso, per ora, onde evitare errori preliminari, forse non rimediabili;*

*ii) la misura delle risorse necessarie a finanziarle: si tratta dei 9/10 del gettito riscosso nel territorio della Regione del Veneto delle principali imposte erariali, che si aggiungono ai gettiti dei già esistenti tributi propri regionali e agli specifici fondi di cui il disegno di legge chiede la regionalizzazione. Il problema finanziario è acuto e non va sottovalutato, a priori, da nessuno: men che meno da chi obietta dal momento che questa iniziativa si colloca nell'ambito di una sicura, incontestabile ingiustizia territoriale nella allocazione delle risorse, come ha dimostrato Luca Ricolfi;*

*iii) le specifiche competenze, per ognuna delle 23 materie, di cui la Regione del Veneto chiede di assumersi la responsabilità.*

*Nel complesso, l'attuazione di questo disegno di legge configura un volto nuovo della Regione, perché permette finalmente di disegnare un quadro di competenze, distinto per settori organici, che possono massimizzare la prova di efficienza che le nostre istituzioni hanno già fornito, consentendo anche di superare tutti quei procedimenti amministrativi e quelle prassi statali (si pensi ai tagli lineari che hanno sistematicamente scacciato la spesa buona e mantenuto quella cattiva) che costituiscono un grave ostacolo all'efficacia dell'azione regionale.*

*Da questo punto di vista si richiede, sul modello dell'autonomia di Trento e Bolzano (ma in forza di quanto consente l'articolo 116, III comma, Cost.), l'intera regionalizzazione di competenze decisive per lo sviluppo sociale come la sanità e l'istruzione, nonché l'intera regionalizzazione di tutte le competenze decisive per lo sviluppo economico, quali ad esempio la gestione dei fondi per le imprese e per lo sviluppo tecnologico, con un gamma di richieste che arriva fino a prefigurare la possibilità di istituire zone franche per il porto di Venezia. Si richiede, inoltre, la regionalizzazione di tutte le altre funzioni connesse allo sviluppo economico e sociale della Regione, secondo una gamma di richieste molto articolata, che varia dalla possibilità di manovrare maggiormente al ribasso i tributi regionali e locali a quella di normare le professioni turistiche o a quella di istituire un fondo regionale per la Cassa integrazione guadagni, e che spazia dalla possibilità di finanziare un Fondo regionale per il sostegno delle responsabilità familiari a quella di rafforzare i marchi di origine dei prodotti e le produzioni biologiche, ecc. ecc.*

*È un volto nuovo della Regione del Veneto che viene illuminato dal principio di responsabilità e confortato dalla consapevolezza che mantenere competenze e risorse in un territorio ad alta produttività non può che andare a beneficio non solo del Veneto, ma dell'intera Nazione.*

*I tratti della nuova autonomia si allineano, quanto a competenze, al quadro che già è stato realizzato nel confinante Trentino Alto Adige; si ritiene pertanto equo, quanto a risorse, proporre nel negoziato che venga riconosciuto al Veneto lo stesso livello di finanziamento, data appunto l'identità di competenze.*

*La nuova fisionomia istituzionale richiesta dalla Regione del Veneto è quindi rivolta a correggere le più evidenti degenerazioni del logoro assetto istituzionale italiano, che ormai da troppo tempo applica il principio autonomistico a prescindere da ogni considerazione su merito e responsabilità. Continuare a trattare in modo rigorosamente omogeneo realtà regionali profondamente diverse quanto a consolidata capacità di attuare i valori costituzionali sul proprio territorio (basti pensare ai diritti sociali attinenti alla sanità) costruisce un assurdo istituzionale e genera una gigantesca dissipazione di risorse.*

*Questa impostazione è stata legittimata da ragioni solo ideologiche, che hanno ascendenti in una discutibilissima concezione organicistica dei corpi sociali: già Luigi Sturzo nel 1949 criticava con tutta la sua forza questa impostazione votata all'uniformità, constatando che essa "non solo ai bigotti e agli ignoranti, ma a molte persone illuminate sembra dover essere*

uno dei caratteri dell'unità nazionale". Così, in forza di questa ideologia, realtà regionali dove l'inefficienza ha assunto carattere sistematico continuano ancora oggi ad essere tranquillamente inquadrare come autonomie speciali, nonostante siano completamente tramontate le ragioni storiche che ne furono a fondamento, e realtà efficienti continuano ad essere penalizzate. Il destino delle Regioni ordinarie, infatti, è stato per troppo tempo quello di vedere calibrare il rischio dell'autonomia, sempre e sistematicamente, solo su quelle più inefficienti: il Veneto, la cui sanità è una eccellenza mondiale e che sul turismo attrae tante risorse private quanto tutte le regioni meridionali messe insieme, è stato sempre trattato come regioni altamente inefficienti, che registrano tutt'altre performance.

Questa ideologia è stata ormai bocciata dalla storia e ora si offre alla Regione del Veneto la possibilità, per il bene di tutta la Nazione, di sancirne il definitivo superamento.

Un superamento che fa appello a tutte le potenzialità consentite dall'articolo 116, III comma, della Costituzione, rimasto, nel nostro ordinamento, per troppo tempo inattuato.

Anche questo quadro, peraltro, non è ritenuto esaustivo della domanda di autonomia della Regione del Veneto, che in ogni caso ambisce a ottenere anche ulteriori spazi di autonomia, quali quelli che hanno consentito in Trentino Alto Adige di istituire, ai sensi dell'articolo 90 dello Statuto un tribunale regionale di giustizia amministrativa con una autonoma sezione, di cui una parte dei componenti è nominata dalle istituzioni locali.

Anche nella materia "immigrazione", benché questa non sia - come la giustizia amministrativa - considerata nell'ambito del procedimento di differenziazione previsto dall'articolo 116, III comma, la Regione Veneto ambisce a vedersi riconosciuto un maggiore ruolo nella determinazione dei flussi e dei controlli, dal momento che sostiene buona parte della spesa sociale legata alla presenza migratoria (es. sanità o alloggi). Queste e altre soluzioni potrebbero essere percorse negoziando con il Governo una specifica attuazione, questa volta, dell'articolo 118 Cost., III comma, Cost. che si occupa, appunto, di coordinamento tra Stato e Regioni in materia di immigrazione. Quest'ultima prospettiva è stata delineata, peraltro, anche in uno specifico articolo del presente progetto di legge, nulla vietando che i negoziati possano vertere anche sull'articolo 118, III comma, Cost.

Tutto ciò precisato, nello specifico, il disegno di legge statale di iniziativa regionale per l'attuazione dell'articolo 116, III comma, Cost., si struttura in tre capi: il capo I contiene le disposizioni generali, il capo II i settori organici in cui si richiede la maggiore autonomia, il capo III le disposizioni finali e transitorie.

Il capo I si compone di due articoli:

L'articolo 1 (Oggetto) elenca le 23 materie per le quali la Regione del Veneto richiede forme e condizioni particolari di autonomia, precisando al comma 2 che, nell'esercizio delle competenze legislative di nuova attribuzione, la Regione sarà tenuta a rispettare la Costituzione, nonché i vincoli derivanti dall'ordinamento internazionale e dagli obblighi comunitari, come previsto dall'articolo 117, primo comma, della Costituzione.

L'articolo 2 (Attribuzione di risorse ai sensi dell'articolo 119 Cost.) disciplina la modalità di finanziamento del nuovo assetto di competenze che, come si è anticipato, include fra l'altro la presa in carico da parte della Regione dell'intero finanziamento del servizio sanitario regionale e, in materia di istruzione, del personale insegnante. La disposizione è conforme a quanto dispone l'articolo 116, terzo comma, Cost., che impone il rispetto dell'articolo 119 Cost., il quale a sua volta prevede che compartecipazioni e tributi propri consentano "di finanziare integralmente le funzioni pubbliche" attribuite. La stima di queste funzioni porta a ritenere congruo che siano riconosciute alla Regione del Veneto le seguenti quote di compartecipazioni ai tributi erariali: nove decimi del gettito dell'Irpef, nove decimi del gettito dell'Ires, nove decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (Iva). La determinazione di dette quote è effettuata assumendo a riferimento indicatori od ogni altra determinazione idonea alla valutazione dei fenomeni economici che hanno luogo nel territorio regionale. Le seguenti quote, da un lato, si devono intendere sostitutive della attuale compartecipazione regionale all'Iva, dall'altro si aggiungono sia agli attuali tributi propri di spettanza della Regione (Irap, addizionale Irpef, ecc.), sia alle altre forme di fiscalità mirata indicate nell'articolato.

Il capo II si compone di 58 articoli che declinano, per settori organici, le 23 nuove competenze richieste, come di seguito illustrato.

## ISTRUZIONE

L'articolo 3 (Norme generali sull'istruzione) stabilisce che la materia esclusiva statale "norme generali sull'istruzione" di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, diviene oggetto di legislazione regionale concorrente, limitatamente ad alcuni ambiti specifici (disciplina delle finalità, delle funzioni e dell'organizzazione del sistema educativo regionale di istruzione e formazione, nel quadro del sistema educativo nazionale; disciplina delle modalità di valutazione del sistema educativo regionale, e dei rapporti di collaborazione con l'INVALSI; disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro; disciplina dell'organizzazione e del rapporto di lavoro del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico

*ed ausiliario delle istituzioni scolastiche e formative regionali, nel rispetto delle disposizioni statali in materia di ordinamento civile).*

*Sono fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul piano nazionale.*

*Poiché l'acquisizione di competenze rinforzate, anche con riferimento alla programmazione, non può essere efficace senza la disponibilità diretta delle risorse umane e organizzative, elemento essenziale del cambiamento è costituito dal trasferimento alla Regione della titolarità e della gestione del rapporto di lavoro del personale docente ed amministrativo delle istituzioni scolastiche della Regione, analogamente a quanto già avviene nelle Province Autonome di Trento e Bolzano.*

*L'articolo 4 (Ulteriori competenze regionali in materia di istruzione) attribuisce alla Regione del Veneto una competenza legislativa residuale (e quindi non più meramente concorrente) in materia di "Istruzione", con particolare riferimento ad alcuni ambiti, quali la disciplina della programmazione dell'offerta formativa integrata e della programmazione delle reti scolastiche sul territorio regionale; la disciplina dei contributi alle istituzioni scolastiche paritarie del Veneto; la disciplina degli organi collegiali territoriali della scuola; la disciplina relativa all'educazione degli adulti.*

*Si tratta di settori che con successo sono già disciplinati, secondo modelli differenziati rispetto a quello nazionale, nelle vicine Province Autonome di Trento e Bolzano.*

*L'articolo 5 (Disciplina relativa al personale delle istituzioni scolastiche regionali) prevede che spetti alla legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla legge statale, disciplinare sia l'istituzione di ruoli regionali per il personale delle istituzioni scolastiche venete, sia la determinazione della consistenza organica del personale a livello regionale.*

*Con riferimento poi agli istituti ed alle materie del rapporto di lavoro regolati dalla contrattazione (in quanto non riservati alla legge dalla vigente normativa statale sul pubblico impiego) è prevista la stipulazione, sentito il competente Ministero, di contratti collettivi regionali. Resta fermo che al personale debbano essere garantiti la corresponsione del trattamento economico previsto dalla contrattazione nazionale ed il rispetto delle qualifiche e del trattamento previdenziale previsto dalla normativa vigente in materia.*

*Conseguentemente al trasferimento delle competenze legislative in ordine al personale della scuola, è prevista altresì l'attribuzione alla Regione delle funzioni attualmente esercitate da organi centrali e periferici dello Stato, anche per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o regionale, ivi comprese le funzioni esercitate dall'Ufficio scolastico regionale e connesse alla titolarità e gestione del rapporto di lavoro.*

*L'articolo 6 (Finanziamento delle scuole paritarie) prevede la regionalizzazione del procedimento di concessione dei contributi destinati alle scuole paritarie presenti sul territorio veneto.*

*Le funzioni amministrative relative ai contributi alle "scuole non statali", pur se delegate alle Regioni ai sensi dell'articolo 138 del D.Lgs. n. 112/1998, sono state di fatto trattenute dallo Stato, che non ha mai trasferito alle Regioni i fondi statali corrispondenti.*

*La Regione del Veneto, da sempre attenta ad assicurare il pluralismo dell'offerta formativa, chiede il trasferimento delle funzioni di concessione dei contributi, che pacificamente rientrano nella materia istruzione, di competenza concorrente, e che indebitamente lo Stato ancora si trattiene.*

#### **TUTELA DELL'AMBIENTE, DELL'ECOSISTEMA E DEI BENI CULTURALI NONCHÉ VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI E ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI**

*L'articolo 7 (Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema) prevede che la Regione del Veneto possa legiferare in materia di «tutela dell'ambiente» - nel rispetto dei soli principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione - con riferimento alla disciplina degli scarichi e, in particolare, a quella relativa all'accertamento degli illeciti amministrativi di cui all'articolo 133 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", nonché all'irrogazione e alla riscossione delle relative sanzioni amministrative.*

*Con la disposizione in oggetto si intende superare il limite all'esplicazione dell'autonomia organizzativa della Regione, mediante il riconoscimento della potestà legislativa concorrente, così da consentire alla Regione di decidere il livello di governo più idoneo in cui allocare le funzioni in esame, eventualmente anche separando, ove ritenuto più opportuno, il potere autorizzatorio da quello sanzionatorio.*

*Per tale via, verrebbe preservato l'assetto organizzativo consolidatosi nella Regione del Veneto, che vede oggi gli enti locali titolari delle funzioni autorizzatorie e sanzionatorie in materie di scarichi.*

*Il vigente assetto organizzativo regionale confligge infatti con l'articolo 135 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che attribuisce alla Regione la competenza in materia, senza prevedere più l'inciso "salvo diversa disposizione delle regioni o delle province autonome" contenuto nel previgente articolo 56 del decreto legislativo n.152 del 1999.*

*La disposizione statale ha già generato un nutrito contenzioso avanti al Giudice ordinario, dove risultano pendenti numerosi ricorsi in opposizione avverso sanzioni emanate dagli enti locali nell'esercizio di una competenza amministrativa che, stando alla previsione del Codice, dovrebbe invece essere esercitata dalla Regione.*

*Al comma 2, si prevede altresì che la Regione determini, sulla scorta del proprio Piano di Tutela delle Acque, i limiti allo scarico degli impianti che recapitano nella Laguna di Venezia e nel suo Bacino Scolante.*

*L'articolo 8 (Tutela dei beni culturali) prevede che la Regione del Veneto possa legiferare in materia di "tutela dei beni culturali" nel rispetto - oltre che dei generali limiti indicati all'articolo 117, primo comma, della Costituzione - dei soli principi fondamentali contenuti nella legislazione statale. La nuova potestà legislativa regionale di natura concorrente avrà ad oggetto, in particolare, la tutela dei beni culturali, presenti sul territorio regionale, di tipo librario e archivistico e dei beni immobili e mobili di interesse artistico, storico, archeologico e etno-antropologico.*

*L'articolo 9 (Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali) attribuisce alla Regione del Veneto la potestà legislativa c.d. residuale o esclusiva, di cui al quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, nelle materie della "valorizzazione dei beni culturali e ambientali" e della "promozione e organizzazione di attività culturali e di spettacolo", con riguardo a tutti i beni presenti sul territorio regionale, indipendentemente dalla titolarità del bene stesso. Nell'esercizio di detta potestà legislativa la Regione potrà altresì disciplinare interventi ed attività che abbiano ad oggetto il patrimonio culturale di origine veneta, anche quando ubicato all'estero.*

*L'articolo 10 (Tutela paesaggistica) mira, in un'ottica di semplificazione delle procedure, all'accelerazione del procedimento di elaborazione del piano paesaggistico e successivamente di autorizzazione dei singoli interventi, mediante il superamento della previsione vigente circa il necessario coinvolgimento degli organi statali.*

*In particolare, la disposizione attribuisce l'elaborazione del piano paesaggistico alla competenza esclusiva della Regione del Veneto, senza più prevedere - in deroga alla previsione contenuta nell'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137" - l'obbligatorietà di un'elaborazione congiunta tra Ministero e Regione nei casi espressamente richiamati.*

*La norma di cui al comma 2, infine, dispone che i provvedimenti autorizzatori, di cui all'articolo 146, comma 5, dello stesso decreto, siano rilasciati dalla Regione senza la preventiva acquisizione del parere della Sovrintendenza.*

*L'articolo 11 (Valutazione di impatto ambientale) trasferisce alla Regione del Veneto i procedimenti di valutazione di impatto ambientale indicati all'Allegato II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".*

*Si tratta di valutare l'incidenza paesaggistica di una serie di opere che oggi vengono ricondotte alla competenza statale sulla base della tipologia edilizia, oppure sulla base della dimensione o degli effetti sull'ambiente. Nell'ambito di detto procedimento la Regione è chiamata a esprimere un parere "endoprocedimentale", ponendo in essere un procedimento di valutazione che non si differenzia in nulla dalle "normali" procedure d'impatto ambientale regionali. In tal modo, si verifica una duplicazione dei procedimenti. Il trasferimento della totalità delle funzioni relative alla valutazione dell'impatto ambientale per le opere ubicate esclusivamente in Veneto consente di ridurre i tempi, evitare la duplicazione di procedure, ridurre i costi, pronunciare un parere "vicino al territorio" in collaborazione con gli enti locali interessati. Il tutto comporta, quindi, una maggiore efficacia ed efficienza nella valutazione attuando un risparmio significativo sia di ordine finanziario che temporale. Oggi, per un procedimento di VIA statale con parere della Regione mediamente servono tre anni, mentre il solo procedimento di VIA regionale potrebbe rispettare i tempi di legge, con una durata dai 12 ai 18 mesi.*

*L'articolo 12 (Pesca e acquacoltura) prevede che, relativamente al territorio della Regione, le Commissioni Consultive Locali, istituite ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38", siano competenti ad esprimere il parere sui decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, o del Sottosegretario di Stato delegato, sulla tutela e gestione delle risorse ittiche in relazione alle attività di pesca esercitate entro le tre miglia dalla terraferma (piccola pesca costiera). Questo trasferimento comporta una maggiore coerenza dei pareri alle realtà produttive territoriali oltre a una riduzione dei tempi relativi ai procedimenti amministrativi.*

*Il comma 2, in particolare, trasferisce alla Regione le funzioni amministrative in materia di conservazione e gestione delle risorse ittiche, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 154 del 2004, ivi compresa la definizione del Piano di Gestione, nonché le funzioni relative alle attività connesse alla pesca di cui all'articolo 7 del medesimo decreto entro le tre miglia dalla terraferma.*

*L'articolo 13 (Riconoscimento delle acque minerali naturali) prevede il trasferimento alla Regione del Veneto delle funzioni amministrative in materia di riconoscimento delle acque minerali naturali di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 "Attuazione della direttiva 2009/54/CE, relativa all'utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali", nel rispetto delle linee guida determinate dal competente Ministero.*

*La norma garantirebbe la concentrazione in capo alla Regione dell'intero procedimento in materia di acque minerali, mediante il trasferimento della funzione relativa al riconoscimento delle acque minerali ancora esercitata dallo Stato.*

*L'articolo 14 (Ulteriori funzioni regionali in materia di tutela dell'ambiente) prevede l'attribuzione alla Regione del Veneto di ulteriori competenze amministrative nella materia "tutela dell'ambiente", previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", emanato nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.*

*La norma prevede (comma 1, lettera a) il riconoscimento alla Regione della funzione relativa all'individuazione delle misure idonee ad incoraggiare e razionalizzare la raccolta, la cernita ed il riciclaggio dei rifiuti, nonché (lettera d) la determinazione dei criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche al fine di premiare e valorizzare l'avvio da parte dei comuni di gestioni più virtuose. Con queste due nuove disposizioni viene valorizzata l'attività programmatica regionale, in funzione della predisposizione di misure premiali per favorire il riutilizzo del rifiuto, anche con incentivi economici a valere sui tributi sui rifiuti (articolo 195, comma 1, lettere h) e q) del decreto).*

*Inoltre con le disposizioni di cui alle lettere b) e c) si attribuiscono alla Regione le funzioni, oggi spettanti allo Stato, in ordine all'individuazione dei criteri generali ai fini dell'elaborazione dei piani regionali dei rifiuti, nonché alla determinazione delle linee guida inerenti le forme ed i modi di cooperazione con gli enti locali, conferendo alla Regione un potere più incisivo nell'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti (articolo 195, comma 1, lettere m) e o), del decreto).*

*Con la disposizione di cui alla lettera e), la Regione acquisisce un maggiore peso nella definizione delle politiche ambientali, anche per quanto attiene alla fissazione dei criteri per l'assimilazione dei rifiuti urbani ai rifiuti speciali, per porre rimedio all'incertezza normativa e garantire un migliore e più uniforme trattamento dei rifiuti sul territorio regionale.*

*Ad oggi, infatti, nella materia della gestione dei rifiuti, non è ancora intervenuto il decreto ministeriale che avrebbe dovuto fissare i criteri di assimilazione dei rifiuti non domestici a quelli urbani ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e) del decreto n. 152/2006.*

*Infine, con le disposizioni di cui alle lettere f), g) e h), si prevede l'acquisizione in capo alla Regione delle competenze:*

*- di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 152/2006, relative all'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;*

*- di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/2006, relativa alla determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti;*

*- di cui all'articolo 195, comma 2, lettera r) del D.Lgs. 152/2006, relative all'individuazione e alla disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del medesimo D.Lgs. 152/2006, di forme di semplificazione degli adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attività di installazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero.*

## **ORGANIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA DI PACE**

*L'articolo 15 (Giudici di pace) prevede la disciplina dell'organizzazione dei giudici di pace, attribuendone la nomina al Presidente della Regione nell'osservanza delle altre norme in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario. Si prevede altresì che spetti alla Regione la vigilanza sugli uffici dei Giudici di Pace e che con legge regionale possano essere istituiti uffici dei giudici di pace secondo le specifiche esigenze del territorio.*

## **TUTELA DELLA SALUTE**

*L'articolo 16 (Tutela della salute) mira ad allineare la Regione Veneto sul modello delle altre Regioni a statuto speciale del Nord, dove il sistema sanitario regionale è auto finanziato e gestito. È utile al riguardo ricordare che la sanità è uno dei pochi settori pubblici in cui l'Italia si trova ai primi posti nelle classifiche internazionali: secondo l'Ocse infatti si colloca al 2° posto per qualità e all'11° per livello di spesa. Questo è il dato di media del sistema italiano e dal momento che molte Regioni non brillano certo per efficienza nella gestione della sanità, significa che quel dato è dovuto all'eccellenza di alcuni modelli*

sanitari tra cui certamente rientra quello del Veneto, che è stata identificata tra le tre Regioni benchmark per la definizione dei costi standard nella sanità. È quindi opportuno che tale modello venga valorizzato in termini di autonomia responsabile.

#### **RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE PER I SETTORI PRODUTTIVI**

*L'articolo 17 (Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi), che prevede che la potestà legislativa nella materia "ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi" spetti, ora, alla Regione del Veneto in base all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Tale, più ampia, potestà legislativa ha ad oggetto, in modo particolare, la disciplina della programmazione strategica in tema di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, la disciplina degli interventi di sostegno alla ricerca industriale, alla connessa formazione, alla diffusione delle tecnologie, allo sviluppo sperimentale, al trasferimento tecnologico, ai programmi delle imprese volti alla realizzazione o al miglioramento di prodotti o processi produttivi mediante l'innovazione tecnologica e non. La potestà legislativa di tipo residuale riguarda altresì lo sviluppo e il coordinamento delle iniziative di collaborazione tra Università, Centri di ricerca e imprese sul territorio regionale e la disciplina dei distretti industriali e delle altre forme aggregative d'impresa. La Regione, quindi, viene dotata di un ulteriore importante strumento per integrare le proprie strategie di programmazione e favorire il sostegno dello sviluppo socio-economico del e nel territorio.*

*L'articolo 18 (Ricerca scientifica e tecnologica nel raccordo con il sistema universitario) attribuisce alla Regione del Veneto la competenza legislativa - che comunque dovrà essere esercitata nel rispetto dell'autonomia delle Istituzioni universitarie - con riferimento ad alcuni aspetti del sistema universitario strettamente legati alle politiche regionali volte a promuovere lo sviluppo economico del territorio veneto.*

*Al fine di realizzare percorsi qualificati di istruzione che garantiscano la formazione di professionalità effettivamente richieste dal mondo del lavoro e dal contesto sociale di riferimento, appare infatti indispensabile un maggiore raccordo tra il mondo universitario ed il mondo della produzione, tra la programmazione universitaria, con particolare riguardo all'istituzione di corsi di studio, e la programmazione rivolta allo sviluppo economico, produttivo, culturale, e sociale del territorio regionale.*

*In coerenza con il potenziamento del ruolo della Regione in sede di programmazione del sistema universitario, la Regione chiede di acquisire un'autonomia differenziata con riferimento alla disciplina della valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema universitario regionale, anche al fine di orientare le successive scelte di programmazione, disciplinando altresì i rapporti di collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la partecipazione alle iniziative e ai progetti nazionali.*

*Infine, la Regione chiede di assumere maggiore autonomia anche sotto il profilo del finanziamento delle Università insistenti sul territorio, garantendo così una programmazione a livello locale di maggior efficacia.*

*L'articolo 19 (Fondo rotativo per il sostegno alle imprese) prevede che una quota del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2005", determinata in relazione all'incidenza del numero di imprese attive in Veneto sul totale nazionale, sia destinata alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese ubicate nel territorio del Veneto. I finanziamenti concessi a valere sulle risorse di tale quota possono essere effettuati anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati. Le disposizioni attuative di detto fondo sono definite con apposito provvedimento emanato dalla Regione, sentita la Cassa Depositi e Prestiti, nel rispetto delle esigenze generali dell'economia regionale.*

*L'articolo 20 (Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese) prevede che una quota del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", determinata in relazione all'incidenza del numero di imprese attive in Veneto sul totale nazionale, sia destinata a garanzia dei crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese ubicate nel territorio del Veneto. Le garanzie concesse a valere sulle risorse di tale quota possono essere rilasciate anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati. Le disposizioni attuative di detto fondo sono definite con apposito provvedimento emanato dalla Regione del Veneto, sentito il Mediocredito Centrale Spa, nel rispetto delle esigenze generali dell'economia regionale.*

*L'articolo 21 (Sostegno all'imprenditoria giovanile) prevede il trasferimento alla Regione del Veneto delle funzioni di sostegno all'imprenditoria giovanile. Dette funzioni saranno finanziate mediante l'attribuzione di una quota del fondo di cui all'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)".*

*L'articolo 22 (Accreditamento delle agenzie per le imprese) prevede il trasferimento alla Regione del Veneto delle funzioni di accreditamento e vigilanza delle Agenzie per le imprese aventi sede operativa nel territorio regionale e con riferimento alle attività produttive e di prestazione di servizi localizzate nel Veneto. La norma in oggetto risponde a esigenze di trasparenza, economicità e snellimento delle procedure burocratiche connesse all'avvio di un'attività economica, poiché consente alla Regione, in relazione alle attività che rientrano nella sua competenza legislativa esclusiva, di determinare i propri criteri di*

accreditamento delle costituenti Agenzie delle imprese e di procedere alla vigilanza diretta sull'operato delle stesse.

La regionalizzazione delle predette funzioni semplificherebbe l'iter costitutivo delle Agenzie, a vantaggio delle 450.000 imprese venete che potrebbero così disporre di un unico interlocutore per tutte le vicende che riguardano la loro attività.

## GOVERNO DEL TERRITORIO

L'articolo 23 (Governo del territorio), riconosce alla Regione del Veneto una maggiore autonomia legislativa in materia di "Governo del territorio" tale da consentire una migliore e più razionale gestione del territorio anche in considerazione della specificità dello stesso.

In particolare, la disposizione prevede l'acquisizione in capo alla Regione della disciplina delle fasce cimiteriali e stradali dei limiti di altezza e di distanza tra fabbricati, in deroga alla disciplina sui limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi turistici e commerciali e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, nonché della disciplina inerente della realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia con o senza ampliamento nelle fasce di rispetto.

L'articolo 24 (Edilizia scolastica) trasferisce alla Regione del Veneto le funzioni in materia di gestione dei finanziamenti statali per l'edilizia scolastica, che oggi vengono distribuiti sul territorio a seguito di un complesso procedimento fondato sulla formulazione e approvazione di un programma regionale degli interventi, da valutarsi poi da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, mediante il meccanismo del silenzio assenso. Anche in questo caso si assiste a una sostanziale duplicazione della medesima funzione burocratica di controllo: l'approvazione ministeriale, finalizzata a verificare la coerenza con gli indirizzi della programmazione scolastica nazionale, infatti, ben potrebbe considerarsi già assolta mediante la formulazione del parere obbligatorio reso dagli uffici scolastici regionali prima dell'approvazione del programma degli interventi da parte delle Regioni.

La norma in oggetto dovrebbe consentire, con l'eliminazione dell'atto di approvazione ministeriale, un risparmio significativo di tempo.

L'articolo 25 (Gestione e riduzione del rischio sismico) trasferisce alla Regione del Veneto le funzioni amministrative relative all'utilizzo del Fondo per interventi straordinari di cui all'articolo 32 bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici" convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in deroga a quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 32 bis.

L'articolo 26 (Infrastrutture viarie) prevede che siano trasferite al demanio regionale le strade attualmente classificate come appartenenti alla rete stradale nazionale che insistono nel territorio veneto, e che vengano conseguentemente trasferite le funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione di dette strade, attualmente gestite dall'ANAS.

Detto trasferimento (si tratterebbe di circa 700 Km di strade) andrebbe a completare il trasferimento già attuato con la Riforma in materia di decentramento amministrativo (riguardante complessivamente circa 2000 Km di strade), consentendo in tal modo la gestione unitaria della rete stradale viaria ordinaria di primo livello, con notevoli risparmi gestionali e finanziari.

L'articolo 27 (Agenzia del Demanio) prevede che siano effettivamente trasferiti alla Regione del Veneto i beni del demanio marittimo e del demanio idrico che lo Stato già da anni avrebbe dovuto trasferire alle Regioni in attuazione del decreto legislativo sul cd. federalismo fiscale; conseguentemente è previsto il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative esercitate dall'Agenzia del Demanio - Filiale Veneto relativamente a detti beni.

L'articolo 28 (Regionalizzazione della Sovrintendenza per i Beni culturali), trasferisce alla Regione del Veneto le funzioni amministrative svolte dalle competenti Sovrintendenze per assicurare la massima efficacia alle azioni di conservazione e valorizzazione dei beni immobili e mobili di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", presenti sul territorio regionale.

A tal fine la valorizzazione dei beni culturali comprende ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ad incrementarne la fruizione, anche da parte delle persone diversamente abili, per promuovere lo sviluppo della cultura.

Considerato che circa l'80% del territorio veneto è sottoposto a vincolo storico-culturale, oltre che paesaggistico, la gestione diretta da parte della Regione di dette funzioni per i beni culturali ubicati sul territorio veneto consentirà la riduzione dei costi e dei tempi di procedimento, eviterà eventuali duplicazioni di procedure e consentirà di pronunciare un parere "vicino al

territorio", in collaborazione con gli enti locali interessati.

L'articolo 29 (Funzioni in materia di gestione del demanio marittimo nella Laguna di Venezia) mette in evidenza che alle Regioni e agli Enti Locali sono state conferite - dall'articolo 105, comma 2, lettera l), del D.lgs. n. 112/1998 - le funzioni amministrative in materia di gestione del demanio marittimo, ad eccezione delle cd. aree di preminente interesse nazionale individuate con il d.p.c.m. 21 dicembre 1995, tra cui la Laguna di Venezia.

Ad oggi, con riguardo alla Laguna di Venezia, esiste una situazione di eccessiva frammentazione di competenze che vede operare in ambito lagunare, in base alle specifiche competenze, molti Enti quali lo Stato (con il provveditorato interregionale per le opere pubbliche, cui sono state trasferite le funzioni storicamente svolte dal Magistrato alle Acque, le Capitanerie di Porto e l'Autorità Portuale di Venezia), la Regione del Veneto e i Comuni di Venezia e Chioggia.

Il permanere di questa frammentazione di competenze nel territorio del Veneto non risponde ad un razionale criterio di ripartizione dei compiti, anzi, è contraria al principio di unitarietà di governo e gestione alla base di tutta la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

È, quindi, necessario porre fine a tale anomalia, per consentire all'Amministrazione regionale di esercitare le proprie funzioni secondo una visione organica e complessiva delle problematiche concernenti la Laguna di Venezia e per garantire un organico assetto organizzativo e funzionale dell'esercizio delle funzioni nelle materie in questione.

Per realizzare pertanto l'obiettivo di una migliore e più efficiente azione amministrativa nel delicato ambito lagunare, alla Regione del Veneto, già titolare di importanti compiti di disinquinamento del bacino scolante della Laguna di Venezia, viene riconosciuto un ruolo di maggior peso, anche nella programmazione e realizzazione delle azioni volte alla salvaguardia fisica e ambientale della Laguna, mediante l'acquisizione delle funzioni già spettanti al Magistrato alle Acque.

Inoltre, in relazione alla gestione della Laguna di Venezia, l'acquisizione di maggiore autonomia da parte della Regione riguarda anche le funzioni in materia di difesa del suolo, con particolare riferimento agli interventi di difesa delle coste, previste dall'articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto n. 112/1998 e rimaste in capo allo Stato.

#### RAPPORTI INTERNAZIONALI E CON L'UNIONE EUROPEA DELLA REGIONE VENETO

L'articolo 30 (Rapporti internazionali e con l'Unione europea della Regione Veneto), prevede che nella materia dei "rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni" spetti alla Regione del Veneto la più ampia potestà legislativa riconosciuta ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, nel rispetto, comunque, della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali di cui al primo comma dell'articolo 117 della Costituzione, nonché - posta la peculiarità della materia - delle "norme di procedura stabilite da legge dello Stato" di cui al quinto comma dell'articolo 117 Cost. Quest'ultimo, infatti, individua - così come confermato dall'orientamento della Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 239/2004) - una competenza statale ulteriore e speciale rispetto a quella contemplata dall'articolo 117, terzo comma, Cost., concernente il più ampio settore "dei rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni" e relativa al consueto potere di dettare i principi fondamentali con riguardo a tutte le materie elencate nel predetto comma. Ciò premesso, con la proposta formulata si intendono rafforzare gli strumenti a disposizione della Regione nell'esercizio del c.d. "potere estero", in considerazione della peculiare e strategica posizione che la stessa ricopre nel contesto europeo.

#### PROTEZIONE CIVILE

L'articolo 31 (Protezione civile) riconosce alla Regione del Veneto la competenza legislativa a disciplinare il potere del Presidente della Giunta regionale di emanare ordinanze contingibili ed urgenti al verificarsi di eventi calamitosi che interessano il territorio regionale.

In particolare si prevede che il Presidente della Giunta regionale, al fine di vedere attuati nel territorio regionale gli interventi di emergenza conseguenti a uno stato di crisi, possa emanare ordinanze in deroga alle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

#### COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA E DEL SISTEMA TRIBUTARIO

L'articolo 32 (Tributi regionali e locali) conferisce alla Regione Veneto la stessa manovrabilità sui tributi propri derivati regionali e locali che è stata accordata dalla legge dello Stato alle Regioni speciali con essa confinanti.

L'articolo 33 (Fondo di garanzia per le opere pubbliche) prevede che una quota del Fondo di garanzia per le opere pubbliche di cui all'articolo 2, commi 264 e 265, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", determinata in relazione all'incidenza del numero di imprese

attive in Veneto sul totale nazionale, sia destinata al sostegno finanziario dei lavori di competenza dei soggetti privati titolari di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche nel territorio del Veneto. Le garanzie concesse a valere sulle risorse di tale quota possono essere rilasciate anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati, con contestuale trasferimento ai medesimi in regime di fondi amministrati delle risorse regionalizzate. Le disposizioni attuative di detto fondo sono definite con apposito provvedimento emanato dalla Regione, sentita la Cassa Depositi e Prestiti, nel rispetto delle esigenze generali dell'economia regionale.

L'articolo 34 (Regionalizzazione delle operazioni di capitalizzazione svolte dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA) prevede che venga destinata alle imprese agricole localizzate nella Regione del Veneto una quota del Fondo di garanzia ISMEA, con le relative dotazioni, la quale dovrà essere calcolata in base all'incidenza del numero di imprese del settore agricolo ubicate in Veneto sul totale nazionale, al fine di ottenere una più equa distribuzione delle risorse nel territorio nazionale. La regionalizzazione del fondo dovrebbe permettere una gestione più efficace dello stesso e una maggiore efficienza nella distribuzione delle risorse, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 Cost. Il fondo di garanzia ISMEA costituisce uno degli strumenti più significativi per facilitare l'accesso al credito da parte degli imprenditori agricoli, mediante la concessione di garanzie finanziarie.

Le operazioni condotte a valere sulle risorse indicate possono essere effettuate anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati. Le disposizioni attuative sono definite con apposito provvedimento emanato dalla Regione del Veneto, sentita l'ISMEA, nel rispetto delle esigenze generali dell'economia regionale.

Ai commi 4, 5 e 6 è previsto che una quota delle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", determinata in base all'incidenza del numero di imprese del settore agricolo ubicate in Veneto sul totale nazionale, venga finalizzata alla realizzazione di operazioni di acquisizione delle partecipazioni azionarie e di erogazione di finanziamenti a società ed organismi operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ubicati nel territorio del Veneto. Le operazioni condotte a valere sulle risorse indicate possono essere effettuate anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati. Le disposizioni attuative sono definite con apposito provvedimento emanato dalla Regione del Veneto, sentita l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, nel rispetto delle esigenze generali dell'economia regionale.

L'articolo 35 (Devoluzione di una quota del finanziamento statale ad AGEA) prevede la devoluzione alla Regione del Veneto di una quota delle risorse destinate al finanziamento delle funzioni di organismo pagatore dell'ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" (le cui funzioni sono state successivamente disciplinate dall'articolo 12 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - legge di stabilità 2014), relativamente al territorio regionale.

La regionalizzazione delle risorse potrebbe essere destinata al finanziamento delle funzioni svolte dall'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) istituita con legge regionale del Veneto 9 novembre 2001 n. 31, favorendo altresì ulteriori interventi destinati al sostegno e allo sviluppo della produzione agricola sul territorio regionale.

## COMMERCIO CON L'ESTERO

L'articolo 36 (Commercio con l'estero) prevede che la Regione del Veneto eserciti, per sostenere le attività del sistema regionale, azioni di promozione delle funzioni relative alla organizzazione, nonché che coordini le attività delle imprese che partecipano in Italia e all'estero a manifestazioni fieristiche e incontri operativi di commercializzazione, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali e le associazioni di categoria.

Soprattutto prevede che la Regione Veneto possa istituire marchi collettivi indicanti l'origine geografica dei prodotti, purché, in conformità al diritto comunitario, siano accessibili a tutti i produttori europei. Questa disposizione si rende necessaria per proteggere la Regione dalle ricorrenti, e spesso infondate, impugnazioni statali al riguardo.

## TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO

L'articolo 37 (Rafforzamento del sistema regionale dei servizi per il lavoro) è diretto a stabilizzare le convenzioni per i Centri per l'impiego e a riconoscere alla Regione la competenza ad emanare proprie discipline in materia di collocamento ordinario, del collocamento mirato e dei servizi per l'impiego, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale. Inoltre prevede che la Regione, nell'ambito di specifici accordi con lo Stato, possa introdurre strumenti di incentivazione a sostegno della ricollocazione dei lavoratori in difficoltà occupazionale, in particolare a valere sul Fondo Nazionale per l'Occupazione e sul Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili.

*Si prevede inoltre che sia delegata alla Regione la vigilanza sull'osservanza delle norme di tutela sociale del lavoro, della sicurezza tecnica e dell'igiene del lavoro.*

*L'articolo 38 (Istituzione del fondo regionale per la cassa integrazione guadagni e le politiche passive), sul modello già in vigore in Trentino prevede la regionalizzazione della cassa integrazione guadagni e la istituzione di un fondo di solidarietà territoriale intersettoriale.*

*L'articolo 39 (Rafforzamento del ruolo della Regione nel controllo e nella gestione dei flussi migratori) prevede che lo Stato, in attuazione dell'articolo 118, III comma, Cost. valorizzi il ruolo della Regione del Veneto nella determinazione e gestione dei flussi migratori per ragioni economiche e stabilisce che, in tal senso, sia riconosciuta una competenza regionale di introdurre misure complementari di controllo in collaborazione con gli ispettorati territoriali del lavoro al fine di contrastare situazioni di irregolarità.*

*L'articolo 40 (Tenuta e vigilanza dell'Albo delle Società Cooperative) prevede la regionalizzazione delle funzioni di tenuta dell'Albo delle imprese cooperative e delle connesse funzioni di vigilanza, analogamente a quanto già avviene con riferimento all'albo delle imprese artigiane. Per la gestione dell'Albo, la Regione si dovrà avvalere delle Camere di commercio. Questa norma risponde a esigenze di semplificazione e controllo sull'operato delle società cooperative. In particolare, nell'ottica di una maggiore autonomia impositiva della Regione, prevista dalla legge n. 42/2009, il trasferimento delle competenze in oggetto dovrebbe consentire un più efficiente coordinamento tra il tessuto produttivo e il sistema tributario, a vantaggio delle imprese cooperative che attualmente operano in Veneto.*

#### **PROFESSIONI**

*L'articolo 41 (Professioni turistiche) stabilisce la competenza della Regione Veneto a dettare apposite norme, per gli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale, in materia di professioni turistiche, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati.*

#### **ALIMENTAZIONE**

*L'articolo 42 (Funzioni ispettive in materia agroalimentare) trasferisce alla Regione del Veneto le funzioni in materia di tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari, attualmente svolte da un apposito Ispettorato istituito presso il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (ICQRF).*

*Il comma 2, inoltre, trasferisce alla Regione del Veneto le funzioni di controllo nel settore ortofrutticolo, attualmente gestite da Agecontrol S.p.A.*

*Tali attività, per quanto attiene alla materia agricoltura, sono di competenza esclusiva regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, mentre per quanto attiene alla materia alimentazione e tutela della salute sono di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.*

*La regionalizzazione della struttura ICQRF e di Agecontrol S.p.A., oltre a consentire la compiuta attuazione del disposto costituzionale, consentirebbe l'organica integrazione delle funzioni regionali in materia di agricoltura, mediante la concentrazione in capo alla Regione delle funzioni ispettive, attualmente gestite dallo Stato.*

*La norma in oggetto si fonda anche sul rilievo che la Regione del Veneto, già da anni, persegue una decisa politica nel campo della sicurezza alimentare, della tracciabilità delle produzioni agroalimentari e della vigilanza e controllo sui prodotti con qualità regolamentata, che può trovare nella regionalizzazione delle strutture statali il necessario completamento a livello operativo delle attività di competenza regionale.*

*L'articolo 43 (Prodotti biologici) prevede che la Regione del Veneto possa dettare la disciplina per l'attuazione della normativa comunitaria in materia di agricoltura biologica, che nell'ambito del proprio territorio sia l'autorità preposta al controllo e all'applicazione della normativa in materia di agricoltura biologica.*

#### **ORDINAMENTO SPORTIVO**

*L'articolo 44 (Sviluppo del sistema sportivo regionale e promozione territoriale) dispone, in analogia con quanto avviene nelle Province autonome di Trento e Bolzano, che la Regione del Veneto valorizzi, attraverso l'ideazione di progetti intersettoriali, le discipline sportive strategiche per la promozione territoriale e che programmi azioni di marketing turistico-territoriale.*

*Inoltre stabilisce la possibilità per la Regione di individuare le modalità per la valorizzazione dei risultati sportivi attraverso il riconoscimento di crediti formativi per gli atleti-studenti, nonché di promuovere con appositi contributi lo sport per le persone con disabilità, fino a concorrere alle spese sostenute dalle associazioni sportive per l'acquisto e la sostituzione di specifiche attrezzature individuali per la pratica di una disciplina sportiva da parte di atleti con disabilità*

#### **PORTI E AEROPORTI CIVILI**

*L'articolo 45 (Competenza sulla nomina del Presidente dell'autorità di Sistema Portuale) assegna alla Giunta regionale, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la nomina del presidente della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale.*

*L'articolo 46 (Costituzione di una Zona Franca) disciplina l'impegno congiunto del Governo italiano e della Regione del Veneto per istituire una zona franca fondata sui i principi della libertà di transito ed accesso e su quello della extraterritorialità doganale.*

#### **GRANDI RETI DI TRASPORTO E DI NAVIGAZIONE**

*L'articolo 47 (Regionalizzazione del Fondo per il trasporto pubblico locale) stabilisce che il Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale sia direttamente gestito dalla Regione del Veneto, riconoscendo alla stessa la quota dell'aliquota di compartecipazione su gasolio e benzina di autotrazione raccolta sul proprio territorio.*

#### **CASSE DI RISPARMIO, CASSE RURALI, AZIENDE DI CREDITO A CARATTERE REGIONALE**

*L'articolo 48 (Competenze della Regione) in analogia con quanto previsto dalle norme delle Province autonome di Trento e Bolzano, prevede che la Regione del Veneto abbia la potestà, in armonia con la Costituzione, nel rispetto degli obblighi internazionali e dei principi fondamentali della materia, di emanare norme legislative in relazione all'ordinamento delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale. In questo modo viene opportunamente rafforzato il ruolo della Regione in questo settore, realizzando così una evoluzione quanto mai opportuna date le note e drammatiche vicende che hanno interessato il territorio.*

*L'articolo 49 (Sostegno al credito regionale) prevede che sia attribuito alla Regione del Veneto il gettito dell'imposta di bollo dovuta sui conti correnti aperti presso istituti di credito a carattere regionale in modo da potere finanziare gli interventi regionali in materia di casse di risparmio, casse rurali e aziende di credito a carattere regionale.*

*L'articolo 50 (Fondo mutualistico regionale per la tutela dei depositanti del credito cooperativo) prevede l'istituzione di un Fondo mutualistico regionale destinato alla tutela dei depositanti del credito cooperativo.*

#### **ENTI DI CREDITO FONDIARIO E AGRARIO A CARATTERE REGIONALE**

*L'articolo 51 (Ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario) similmente a quanto dispone il precedente articolo prevede un ruolo normativo della Regione del Veneto in relazione all'ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario. L'esercizio delle funzioni statali in materia è subordinato all'espletamento di adeguate forme di raccordo con la Regione del Veneto.*

#### **ORDINAMENTO DELLA COMUNICAZIONE**

*L'articolo 52 (Coordinamento informatico) stabilisce, per evitare il ripetersi di prassi statali poco rispettose dell'autonomia regionale, che in tutti i casi in cui le riforme dirette a realizzare il coordinamento informativo, statistico e informatico coinvolgono l'organizzazione amministrativa regionale sia necessario che le normative statali di attuazione prevedano una intesa con la Regione stessa.*

#### **PRODUZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE NAZIONALE DELL'ENERGIA**

*L'articolo 53 (Funzioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia) prevede il trasferimento in capo alla Regione del Veneto di una serie di funzioni amministrative in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia ad oggi di competenza statale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 112/1998.*

*Si tratta in particolare delle funzioni autorizzatorie relative:*

*1) alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica, elevando il limite di potenza da 300 a 900 MW, nonché delle opere connesse e degli interventi di modifica e di ripotenziamento;*

2) alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione superiore a 150 KV facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, limitatamente al tronco di rete che attraversa il territorio regionale;

3) alla costruzione e all'esercizio di gasdotti e di oleodotti e di reti di trasporto di fluidi termici facenti parte della rete nazionale, limitatamente al tronco di rete che attraversa il territorio regionale.

Ulteriore funzione della quale la Regione del Veneto chiede il trasferimento è quella relativa al rilascio delle concessioni allo stoccaggio di gas naturale in giacimento o unità geologica profonda di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144".

Il trasferimento delle funzioni sopra descritte consentirebbe una valutazione dell'impatto sul territorio più appropriata, un'accelerazione del procedimento autorizzatorio, un maggiore coinvolgimento degli EE.LL. interessati.

La Regione, infatti, è l'ente deputato ad assicurare il necessario equilibrio ambientale e territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche qualora gli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale.

Al fine di garantire il necessario coordinamento tra le funzioni statali e regionali, trattandosi di opere infrastrutturali di interesse nazionale, la norma prevede che le competenze autorizzatorie siano esercitate previa intesa con lo Stato sentite le Regioni interessate.

L'articolo 54 (Regionalizzazione del gettito dell'accisa sul gas naturale rigassificato nel territorio del Veneto) disciplina l'attribuzione alla Regione del Veneto del gettito dell'accisa per il gas naturale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative", sarà determinata in misura corrispondente al rapporto tra i volumi di gas naturale rigassificati negli impianti fissi offshore ubicati nel territorio regionale e i volumi complessivi di gas naturale commercializzati nel territorio nazionale nell'anno corrispondente. Le modalità operative connesse all'attuazione di questa regionalizzazione saranno stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

L'articolo 55 (Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi) prevede il trasferimento alla Regione del Veneto delle funzioni amministrative concernenti le attività di ricerca e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, permettendo quindi una gestione efficiente di risorse di strategica importanza ed una migliore valutazione dell'impatto sul territorio di tali attività.

L'articolo 56 (Lavorazione e stoccaggio degli oli minerali) prevede l'attribuzione alla Regione del Veneto delle funzioni amministrative per l'individuazione dei criteri e delle modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, modifica e dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio degli oli minerali, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 8, lettera c), punto 5), della legge 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia".

L'articolo 57 (Necessità della Intesa con la Regione per la localizzazione degli impianti di incenerimento) prevede che gli impianti di incenerimento con recupero energetico, non possano essere localizzati dalle normative nazionali sul territorio della Regione Veneto senza che sia stata raggiunta un'intesa con la stessa Regione, nonché senza che siano state esperite le procedure di valutazione di impatto ambientale, nel rispetto delle disposizioni regionali.

L'articolo 58 (Divieto di attività estrattive nel Golfo di Venezia) stabilisce, in linea peraltro con quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 170 del 2017 che lo svolgimento di attività estrattive di idrocarburi nel Golfo di Venezia sia vietato sino a quando non sia definitivamente accertata, sulla base di una intesa con la Regione Veneto, la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste.

#### **PREVIDENZA COMPLEMENTARE E INTEGRATIVA**

L'articolo 59 (Previdenza complementare) dispone l'attribuzione alla Regione del Veneto del gettito dell'imposta sostitutiva sui rendimenti dei fondi pensione riferito al territorio regionale, di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 "Disciplina delle forme pensionistiche complementari". Tali risorse concorrono al finanziamento degli interventi regionali a sostegno della diffusione su base territoriale della previdenza complementare.

Si prevede altresì che la Regione sia competente per l'istituzione di Fondi di previdenza complementare e integrativa a valenza territoriale.

*L'articolo 60 (Istituzione del Fondo regionale per il sostegno delle responsabilità familiari) prevede l'istituzione di un Fondo, alimentato mediante l'attribuzione alla Regione dell'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare, funzionale all'attivazione di interventi a sostegno delle responsabilità familiari, in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale.*

*Da ultimo, il capo III si compone di un unico articolo 61 (Disposizioni transitorie e finali) e disciplina la decorrenza delle nuove funzioni, ne garantisce la stabilità e dispone che a seguito del trasferimento delle stesse le amministrazioni statali riducano, per evitare duplicazioni di spese a carico dei cittadini il proprio personale e le proprie strutture, in misura corrispondente a quanto trasferito alla Regione."."*

*UDITA la relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Stefano FRACASSO, nel testo che segue:*

*"Signor Presidente, colleghi consiglieri,*

*ringrazio anche il Presidente della Commissione Finozzi per l'exkursus storico, diciamo così, che riguarda i tentativi autonomistici, più o meno convinti, del passato. Ma, restando al presente, dobbiamo chiederci cosa rappresenti questo disegno di legge.*

*Stamattina leggevo sulla stampa le dichiarazioni di chi affermava, credo fosse il consigliere Guadagnini, che in fondo si tratta di un atto simbolico.*

*Se fosse un atto simbolico sarebbe, come dire, una generica seppur convinta manifestazione della volontà dei veneti e della Regione del Veneto di avere nuove forme di autonomia. Questo l'abbiamo già fatto il 22 ottobre, dunque non c'è bisogno di un altro atto simbolico.*

*Oppure è un teorema. Il teorema è: io voglio le 23 materie e siccome in questo modo divento simile a Bolzano, mi spettano i nove decimi. E visto che il teorema si basa sul fatto che se si toglie anche solo un pezzettino di questa impalcatura crolla tutto, allora non si possono toccare né le 23 materie né i nove decimi.*

*Ma questo disegno di legge potrebbe altresì essere una proposta che traduce quello che è stato il significato politico e di indirizzo del referendum in una proposta, in un risultato per i veneti e per il Veneto. Noi la vediamo in questo modo e quindi per noi questo non è un atto simbolico. È finita la campagna referendaria: per noi questo disegno di legge non è un teorema ma deve essere mirato a raggiungere il risultato.*

*Evitiamo dunque di parlare di manifesti politici o di rivendicazioni. Per raggiungere un risultato la proposta deve essere credibile, possibilmente inattuabile, anche sul piano finanziario, e non solo su questo piano. Deve convincere gli elettori del Veneto? Non ce n'è bisogno, è già stato fatto. Deve invece convincere il Governo e il Parlamento. E io dico, possibilmente, cerchiamo di convincere anche i nostri colleghi emiliani, romagnoli e lombardi. Se miriamo a massimizzare il risultato concreto, è un discorso. Se invece si vuole massimizzare il risultato elettorale, visto che fra poco le elezioni si avvicinano, se ne fa un altro.*

*Cominciamo dalle 23 materie. Sono legittime? Sì. Trattabili? Pure.*

*Ho letto stamattina che Zaia dice: "Ma tanto io ne chiederò 23". Quindi noi cosa ci stiamo a fare? Cioè lui ha già deciso che ne presenta 23, abbiamo fatto venire qua i rappresentanti dei sindacati, di Confindustria, degli artigiani, del porto, della scuola, eccetera: allora li abbiamo presi in giro!*

*Io non mi assumo la responsabilità di aver preso in giro chi si è seduto qui per dirci se era d'accordo o in disaccordo e perché. Il Presidente Finozzi ha fatto richiamo al nostro ruolo, che diventa alto anche nell'ascoltare ciò che ci è stato detto in questi quindici giorni di audizioni. Altrimenti dovremmo dire ai rettori delle Università, oppure ai rappresentanti delle cooperative, oppure ai rappresentanti dei sindacati che è stata una farsa. E potrei fare un lungo elenco delle persone che sono venute qui a fornirci una loro valutazione.*

*E, ancora, il Presidente dice: "Io ho sempre detto che avrei chiesto 23 materie, l'ho scritto nel libretto". Il famoso libretto delle cento domande e cento risposte.*

*Nella scheda che ho votato, non ho visto scritte le 23 materie e non credo che le abbiano viste scritte nemmeno i cittadini del Veneto. Zaia, all'interno del libretto, dice che non era possibile scriverle. Ma al di là di questo, resta soprattutto il fatto che Zaia si è rifiutato di discutere le materie prima del referendum. Si è sempre rifiutato di discutere.*

*Sempre per stare al libretto, a questo Bignami dell'autonomia, alla domanda 26 si dice: "Se tutta l'Amministrazione italiana raggiungesse la qualità della Pubblica Amministrazione del Veneto, quanti soldi risparmierebbero i cittadini italiani e di quanti miliardi si potrebbero abbassare le imposte? Risposta: 33 miliardi. Fantastico! E si aggiunge che il Veneto mantiene lo Stato con un residuo fiscale pari a 15 miliardi l'anno. Io non ci credo, ma il punto è un altro: se fosse vero che manteniamo lo Stato con 15 miliardi, con questa legge ne chiediamo indietro 18,8, presentandoci esattamente come quelli che vogliono essere mantenuti dallo Stato. Da padroni a casa nostra a mantenuti a casa nostra, perché questi sono i numeri che avete scritto qui, che sono scritti qui. Non li ho scritti io. Vogliamo, praticamente, che i lombardi ci paghino le pensioni, gli emiliani le Forze dell'Ordine e qualcun altro, i tribunali e i giudici.*

*In questo modo, con questa proposta andiamo a dire al Governo e al Parlamento che vogliamo essere mantenuti. È una proposta buona per convincere il Governo? È una proposta buona per farsi dire di no. È una proposta buona per convincere il Parlamento? Men che meno. È una proposta buona per tirarla lunga fino alle elezioni politiche del prossimo marzo, se saranno in marzo. Ma non per raggiungere un risultato perché, collega Finozzi, quella sentenza storica della Corte bisogna leggerla tutta. Invece continuate a leggerne solo una parte.*

*La sentenza della Corte non è stata una sentenza sull'ammissibilità dei referendum: quello lo fa per i referendum nazionali.*

*È stata una sentenza di legittimità costituzionale, ovvero si è espressa nel merito e lo ha scritto. Ed è bene rileggerla. Ha valutato cosa sarebbe accaduto se il quesito dell'80%, otto decimi, fosse stato ammesso e votato, e le conseguenti iniziative. È entrata nel merito e ha detto: "La destinazione del gettito, derivante dai tributi esistenti, ne prospettano la distrazione di una cospicua dalla finanza pubblica generale, per indirizzarla a esclusivo vantaggio della Regione Veneto e dei suoi abitanti".*

*Ve l'ha già detto la Corte. E il Governo non è che dirà di no perché è cattivo. Dirà di no perché non può mettersi fuori dalla Costituzione e da quello che ha detto la Corte. Mi meraviglio che i superconsulenti continuino a leggere solo metà della sentenza e non vogliano mai leggere la seconda metà. Se è una proposta per farsi dire di no, è stupenda, credo la migliore che si potesse fare. Se si vuole raggiungere il risultato, è sbagliata e va cambiata.*

*Non si convince il Governo, perché può il Governo agire fuori dalla Costituzione? No. Figuriamoci il Parlamento. E inoltre ci esclude completamente dalla possibilità di fare squadra con l'Emilia e la Lombardia. Vi faccio un semplice calcolo: i parlamentari del Veneto sono 74, i parlamentari italiani sono 945 e devono votare a maggioranza assoluta. Forse se mettiamo assieme i parlamentari del Veneto, più quelli dell'Emilia, più quelli della Lombardia, arriviamo a 292: sono quasi un terzo del Parlamento. Voi pensate che se noi stiamo fuori da questo gioco portiamo a casa una legge del Parlamento? Noi andiamo per conto nostro e portiamo a casa una legge votata a maggioranza assoluta dal Parlamento? Io credo che se stiamo assieme all'Emilia e alla Lombardia mica dobbiamo chiedere le stesse cose, per carità, ma almeno non bisogna scrivere le stesse fesserie. Oppure si pensa che in uno scenario con 74 parlamentari veneti, con alcuni peraltro ancora da convincere, rispetto a 900 parlamentari nazionali, sia sufficiente il 'libricino'?*

*Si avvicinano le elezioni e quindi se è una proposta elettorale va bene. Si avvicina pure il Natale e, dunque, se è una letterina a Babbo Natale, va bene anche quella. Ma se volete portare a casa un risultato, quella proposta va cambiata in quell'articolo 2 che, ripeto, implica l'andare a Roma per dire: vogliamo essere mantenuti a casa nostra.*

*Siamo ancora in tempo per cambiare questa proposta? Sì. C'è la volontà di cambiarla? Mi pare proprio di no. È evidente quindi che c'è la volontà di andare a farsi dire di no. E a noi dispiace. A me dispiace che si perda questo treno, solo per tenere in piedi un teorema che non sta in piedi. Mi dispiace. Però se queste sono le ragioni della proposta, cioè tenere alta la palla fino alle elezioni politiche, si finirà per tradire l'autonomia e ciò che i veneti hanno detto il 22 ottobre.";*

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, compresi i relativi emendamenti, la proposta di legge statale composta di n. 66 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

#### **Art. 1**

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 47

Voti favorevoli n. 39

Astenuti n. 8

#### **Art. 2**

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 49

Voti favorevoli n. 40

Voti contrari n. 9

**Art. 3**

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 37

Voti favorevoli n. 37

**Art. 4**

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 41

Voti favorevoli n. 41

**Art. 5, 6, 7, 8 e 9**

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 42

Voti favorevoli n. 42

**Art. 10**

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 46

Voti favorevoli n. 45

Astenuti n. 1

**Art. 11**

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 41

Voti favorevoli n. 40

Astenuti n. 1

**Art. 12**

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 41

Voti favorevoli n. 30

Voti contrari n. 8

Astenuti n. 3

**Art. 13**

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 42

Voti favorevoli n. 42

**Art. 14**

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 43

Voti favorevoli n. 43

**Art. 15**

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 44

Voti favorevoli n. 44

**Art. 16**

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 46

Voti favorevoli n. 37

Astenuti n. 9

**Art. 17**

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 44

Voti favorevoli n. 44

**Art. 18**

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 45

Voti favorevoli n. 35

Voti contrari n. 9

Astenuti n. 1

**Art. 19, 20, 21 e 22**

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 45

Voti favorevoli n. 45

**Art. 23**

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 46

Voti favorevoli n. 45

Astenuti n. 1

**Art. 24**

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 47

Voti favorevoli n. 47

**Art. 25 e 26**

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 45

Voti favorevoli n. 45

**Art. 27**

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 47

Voti favorevoli n. 46

Voti contrari n. 1

**Art. 28**

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 45

Voti favorevoli n. 30

Voti contrari n. 10

Astenuti n. 5

**Art. 29**

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 45

Voti favorevoli n. 45

**Art. 30**

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 46

Voti favorevoli n. 45

Voti contrari n. 1

**Art. 31**

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 45

Voti favorevoli n. 45

**Art. 32**

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 47

Voti favorevoli n. 47

**Art. 33**

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 46

Voti favorevoli n. 46

**Art. 34**

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 45

Voti favorevoli n. 45

**Art. 35**

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 41

Voti favorevoli n. 26

Astenuti n. 15

**Art. 36**

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 41

Voti favorevoli n. 40

Astenuti n. 1

**Art. 37**

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 41

Voti favorevoli n. 41

**Art. 38**

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 43

Voti favorevoli n. 43

**Art. 39**

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 43

Voti favorevoli n. 34

Astenuti n. 9

**Art. 40**

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 44

Voti favorevoli n. 44

**Art. 41**

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 47

Voti favorevoli n. 37

Voti contrari n. 9

**Art. 42**

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 43

Voti favorevoli n. 43

**Art. 43**

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 44

Voti favorevoli n. 32

Astenuti n. 12

**Art. 44**

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 43

Voti favorevoli n. 43

**Art. 45 e 46**

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 47

Voti favorevoli n. 38

Voti contrari n. 9

**Art. 47**

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 45

Voti favorevoli n. 45

**Art. 48**

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 46

Voti favorevoli n. 36

Astenuti n. 10

**Art. 49 e 50**

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 45

Voti favorevoli n. 45

**Art. 51**

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 43

Voti favorevoli n. 42

Astenuti n. 1

**Art. 52 e 53**

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 44

Voti favorevoli n. 36

Voti contrari n. 8

**Art. 54**

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 44

Voti favorevoli n. 33

Voti contrari n. 8

Astenuti n. 3

**Art. 55**

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 44

Voti favorevoli n. 44

**Art. 56**

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 44

Voti favorevoli n. 37

Astenuti n. 7

**Art. 57**

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 45

Voti favorevoli n. 37

Voti contrari n. 8

**Art. 58**

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 44

Voti favorevoli n. 36

Astenuti n. 8

**Art. 59 e 60**

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 45

Voti favorevoli n. 45

**Art. 61**

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 42

Voti favorevoli n. 42

**Art. 62**

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 44

Voti favorevoli n. 44

**Art. 63**

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 45

Voti favorevoli n. 45

**Art. 64**

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 44

Voti favorevoli n. 36

Voti contrari n. 8

**Art. 65**

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 44

Voti favorevoli n. 44

**Art. 66**

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 49

Voti favorevoli n. 48

Astenuti n. 1

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana;

VISTO lo Statuto del Veneto;

VISTI gli emendamenti approvati in Aula nonché l'inserimento di nuovi articoli;

con votazione palese,

approva

ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2 comma 2 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", quale programma di negoziati che la Regione del Veneto intende condurre con lo Stato, la proposta di legge statale, nel suo complesso, nel testo allegato, che fa parte integrante della presente deliberazione.

---

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 40  
Voti Favorevoli n. 40



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

X LEGISLATURA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 155 DEL 15 NOVEMBRE 2017  
RELATIVA A:

**INIZIATIVA REGIONALE CONTENENTE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 19 GIUGNO 2014, N. 15, PERCORSI E CONTENUTI PER IL RICONOSCIMENTO DI ULTERIORI E SPECIFICHE FORME DI AUTONOMIA PER LA REGIONE DEL VENETO, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE**

## *CAPO I - Disposizioni generali*

### **Art. 1 - Oggetto.**

1. Nelle seguenti materie sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia alla Regione del Veneto, secondo quanto specificato dagli articoli da 3 a 65.

A) di competenza esclusiva statale:

- 1) "Norme generali sull'istruzione", di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione;
- 2) "Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali", di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;
- 3) "Organizzazione della giustizia di pace", di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

B) di competenza concorrente, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:

- 1) "Tutela della salute";
- 2) "Istruzione";
- 3) "Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi";
- 4) "Governo del territorio";
- 5) "Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali";
- 6) "Rapporti internazionali e con l'Unione Europea della Regione";
- 7) "Protezione civile";
- 8) "Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario";
- 9) "Commercio con l'estero";
- 10) "Tutela e sicurezza del lavoro";
- 11) "Professioni";
- 12) "Alimentazione";
- 13) "Ordinamento sportivo";
- 14) "Porti e aeroporti civili";
- 15) "Grandi reti di trasporto e di navigazione";

- 16) "Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale";
- 17) "Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale";
- 18) "Ordinamento della comunicazione";
- 19) "Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia";
- 20) "Previdenza complementare e integrativa".

2. La Regione esercita le competenze legislative attribuite nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 117, primo comma, della Costituzione.

#### **Art. 2 - Attribuzione di risorse ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.**

1. Spettano complessivamente alla Regione, oltre ai tributi già attribuiti alla stessa ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" e alle specifiche devoluzioni di gettiti indicate nelle singole disposizioni, le seguenti quote di compartecipazione ai tributi erariali riscossi nel territorio della Regione stessa:

- a) nove decimi del gettito dell'Irpef;
- b) nove decimi del gettito dell'Ires;
- c) nove decimi del gettito dell'Imposta sul valore aggiunto.

2. Nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla Regione sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati fuori del territorio della Regione, nonché i gettiti derivanti dall'attività di recupero dell'evasione riferibile al territorio della Regione, commisurati alle aliquote di compartecipazione regionale ai tributi di cui al comma 1.

3. La determinazione delle quote di cui al comma 2 è effettuata assumendo a riferimento indicatori od ogni altra documentazione idonea alla valutazione dei fenomeni economici che hanno luogo nel territorio regionale.

4. I gettiti di spettanza regionale dell'imposta sul reddito delle società, qualora non sia possibile la determinazione con le modalità di cui al comma 3, sono quantificati sulla base dell'incidenza media dei medesimi tributi sul prodotto interno lordo (PIL) nazionale da applicare al PIL regionale accertato dall'Istituto nazionale di statistica.

5. Mediante appositi accordi tra lo Stato e la Regione, sono individuati, per ciascuna materia, i beni e le risorse umane e strumentali in dotazione allo Stato che devono essere oggetto di trasferimento.

6. Gli accordi di cui al comma 5 disciplinano anche le procedure e le modalità dei trasferimenti, nonché il contestuale riordino delle strutture organizzative dello Stato.

### ***CAPO II - Settori organici di materie in cui lo Stato riconosce forme e condizioni di maggiore autonomia***

#### ***SEZIONE I - Istruzione***

#### **Art. 3 - Norme generali sull'istruzione.**

1. Nella materia "Norme generali sull'istruzione", spetta alla Regione del Veneto, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul piano nazionale, la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con riferimento:

- a) alla disciplina delle finalità, delle funzioni e dell'organizzazione del sistema educativo regionale di istruzione e formazione, nel quadro del sistema educativo concordato a livello nazionale;
- b) alla disciplina delle modalità di valutazione del sistema educativo regionale di istruzione e formazione, in collaborazione con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) per la partecipazione delle istituzioni scolastiche regionali alle iniziative nazionali;
- c) alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
- d) alla disciplina dell'organizzazione e del rapporto di lavoro del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche e formative regionali, nel rispetto delle disposizioni statali in materia di ordinamento civile.

**Art. 4 - Ulteriori competenze regionali in materia di istruzione.**

1. Nella materia "Istruzione", spetta alla Regione del Veneto, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul piano nazionale, la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, con particolare riferimento:

- a) alla disciplina della programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
- b) alla disciplina della programmazione delle reti scolastica sul territorio regionale, inclusi gli aspetti relativi alla definizione del fabbisogno regionale di personale e alla distribuzione dello stesso tra le istituzioni scolastiche;
- c) alla disciplina dell'assegnazione dei contributi alle istituzioni scolastiche paritarie del Veneto;
- d) alla disciplina degli organi collegiali territoriali della scuola;
- e) alla disciplina dell'educazione degli adulti.

**Art. 5 - Disciplina relativa al personale delle istituzioni scolastiche regionali.**

1. Con legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, la Regione istituisce i ruoli del personale delle istituzioni scolastiche e formative regionali e ne determina la consistenza organica.

2. Gli istituti e le materie del rapporto di lavoro non riservati alla legge dalla vigente normativa statale in materia di pubblico impiego, sono disciplinati, sentito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da contratti collettivi regionali che garantiscono comunque il trattamento economico previsto dalla contrattazione nazionale di comparto, nonché il rispetto delle qualifiche e del trattamento di previdenza previsto dalle vigenti normative.

3. Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di istruzione, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o regionale, sono esercitate, nell'ambito del territorio regionale, dalla Regione del Veneto.

4. Tra le attribuzioni di cui al comma 3, sono comprese le funzioni esercitate dall'Ufficio scolastico regionale e connesse alla titolarità e gestione del rapporto organico e di servizio del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche e formative regionali. Sono conseguentemente trasferite alla Regione del Veneto le risorse umane assegnate all'Ufficio scolastico regionale, comprese le sue articolazioni a livello provinciale.

**Art. 6 - Finanziamento delle scuole paritarie.**

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi destinati alle scuole paritarie presenti sul territorio regionale.

***SEZIONE II - Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali nonché valorizzazione dei beni culturali e ambientali e organizzazione di attività culturali***

**Art. 7 - Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.**

1. Nella materia "Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", spetta alla Regione del Veneto la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con riguardo alla disciplina degli scarichi e con particolare riferimento alla disciplina dell'accertamento degli illeciti amministrativi di cui all'articolo 133 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", dell'irrogazione e della riscossione delle relative sanzioni amministrative.

2. La Regione determina, sulla scorta del proprio Piano di Tutela delle Acque, i limiti allo scarico degli impianti che recapitano nella Laguna di Venezia e nel suo bacino scolante.

**Art. 8 - Tutela dei beni culturali.**

1. Nella materia "Tutela dei beni culturali", spetta alla Regione del Veneto la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con riferimento:

- a) ai beni immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico e etno-antropologico presenti sul territorio regionale;
- b) ai beni librari e archivistici presenti sul territorio regionale.

**Art. 9 - Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.**

1. Nella materia "Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali", spetta alla Regione del Veneto la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

2. La potestà legislativa di cui al comma 1 ha ad oggetto la valorizzazione e l'organizzazione di attività culturali e di spettacolo in relazione a tutti i beni presenti sul territorio regionale, indipendentemente dalla titolarità del bene stesso, nonché la disciplina degli interventi a favore del patrimonio culturale di origine veneta che si trova all'estero.

**Art. 10 - Tutela paesaggistica.**

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", l'elaborazione del piano paesaggistico è di competenza esclusiva della Regione del Veneto.

2. La Regione esercita altresì la funzione autorizzatoria di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 senza il parere della Soprintendenza.

**Art. 11 - Valutazione di impatto ambientale.**

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative relative al procedimento di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli dal 19 al 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", attinente ai progetti di competenza statale, indicati nell'Allegato II e nell'Allegato II-bis del

decreto, finalizzati alla realizzazione di opere ubicate esclusivamente nel territorio della Regione.

2. Con riferimento ai progetti di opere di cui al comma 1, la Regione applica il medesimo procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo alle opere di sua esclusiva competenza.

#### **Art. 12 - Pesca e acquacoltura.**

1. Le Commissioni consultive locali, istituite ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38", sono competenti ad esprimere il parere sui decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, o del Sottosegretario di Stato delegato, sulla tutela e gestione delle risorse ittiche in relazione alle attività di pesca esercitate entro le tre miglia dalla terraferma (piccola pesca costiera), relativamente al territorio della Regione.

2. Sono altresì trasferite alla Regione le funzioni amministrative in materia di conservazione e gestione delle risorse ittiche, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.154, ivi compresa la definizione del Piano di Gestione, nonché le funzioni relative alle attività connesse alla pesca di cui all'articolo 7 del medesimo decreto entro le tre miglia dalla terraferma.

#### **Art. 13 - Riconoscimento delle acque minerali naturali.**

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative in materia di riconoscimento delle acque minerali naturali di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 "Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali", nel rispetto delle linee guida determinate dal competente Ministero.

#### **Art. 14 - Ulteriori funzioni regionali in materia di tutela dell'ambiente.**

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le seguenti funzioni amministrative in materia di tutela dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", esercitate dallo Stato:

- a) indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 195, comma 1, lettera h), del decreto;
- b) determinazione di criteri generali, ai fini dell'elaborazione dei piani regionali di cui all'articolo 199 del decreto, con particolare riferimento alla determinazione delle linee guida per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e per il coordinamento dei piani stessi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 195, comma 1, lettera m), del decreto;
- c) determinazione delle linee guida inerenti le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 195, comma 1, lettera o), del decreto;
- d) indicazione dei criteri generali, ivi inclusa l'emanazione di specifiche linee guida, per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, in deroga a quanto previsto dall'articolo 195, comma 1, lettera q), del decreto;
- e) determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani, in deroga a quanto previsto dall'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto;
- f) competenze di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p) del decreto legislativo n. 152 del 2006;

- g) competenze di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g) del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- h) competenze di cui all'articolo 195, comma 2, lettera r) del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Sono altresì trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative di cui alla parte VI, Titolo III, del decreto legislativo n. 152 del 2006, relative ai procedimenti finalizzati ad ottenere il risarcimento del danno ambientale per gli eventi occorsi nel territorio regionale.

### ***SEZIONE III - Organizzazione della Giustizia di Pace***

#### **Art. 15 - Organizzazione della Giustizia di Pace.**

1. Alla nomina, alla conferma, alla decadenza, alla revoca e alla dispensa dall'ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace si provvede, nella Regione del Veneto, a norma delle vigenti disposizioni di legge statale, su proposta del Presidente della Giunta regionale, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario.

2. La vigilanza e la sorveglianza sugli uffici del giudice di pace sono esercitate disgiuntamente dal Presidente del tribunale ordinario e dal Presidente della Giunta regionale.

3. Con legge regionale possono essere istituiti uffici dei giudici di pace secondo le specifiche esigenze del territorio regionale.

### ***SEZIONE IV - Tutela della salute***

#### **Art. 16 - Tutela della salute.**

1. Nella materia "Tutela della salute" spetta alla Regione del Veneto la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione con riferimento ad ogni aspetto relativo alla organizzazione e al governo del sistema sanitario regionale, inclusa la disciplina del reclutamento e del regime dei dirigenti e dei dipendenti del servizio sanitario regionale.

2. Sul sistema di governance delle Aziende sanitarie è riconosciuta la facoltà di modificarne gli assetti anche accorpando, ove si ritenesse necessario, le aziende sanitarie territoriali o ospedaliere e le aziende ospedaliero-universitarie, nonché costituendo aziende trasversali di carattere regionale.

3. Il finanziamento del sistema sanitario regionale avviene a carico del bilancio regionale.

4. La Regione si assume la responsabilità esclusiva del proprio sistema sanitario regionale, salvo che per la determinazione dei diritti e dei livelli essenziali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, che rimane di competenza della legge statale.

### ***SEZIONE V - Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi***

**Art. 17 - Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.**

1. Nella materia "Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi", spetta alla Regione del Veneto la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, con riferimento:

- a) alla disciplina della programmazione strategica in tema di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico;
- b) alla disciplina degli interventi di sostegno: alla ricerca industriale, alla connessa formazione e alla diffusione delle tecnologie, allo sviluppo sperimentale, al trasferimento tecnologico, ai programmi delle imprese volti alla realizzazione o al miglioramento di prodotti o processi produttivi mediante l'innovazione tecnologica e non;
- c) allo sviluppo e coordinamento delle iniziative di collaborazione tra Università, Centri di ricerca e imprese sul territorio regionale;
- d) alla disciplina dei distretti industriali e delle altre forme aggregative d'impresa.

**Art. 18 - Ricerca scientifica e tecnologica nel raccordo con il sistema universitario regionale.**

1. Nel rispetto dell'autonomia delle Istituzioni universitarie, la Regione del Veneto concorre:

- a) alla disciplina della programmazione universitaria, con particolare riferimento all'istituzione di corsi di studio, anche in coerenza con le esigenze espresse dal contesto economico, produttivo e sociale veneto;
- b) alla disciplina della valutazione del sistema universitario regionale e dei rapporti di collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la partecipazione alle iniziative e ai progetti nazionali;
- c) al finanziamento del sistema universitario regionale.

**Art. 19 - Fondo rotativo per il sostegno alle imprese.**

1. Una quota del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2005", determinata in relazione all'incidenza del numero di imprese attive in Veneto sul totale nazionale, è destinata alla concessione di finanziamenti agevolati destinati allo sviluppo delle imprese ubicate nel territorio del Veneto.

2. I finanziamenti concessi a valere sulle risorse di cui al comma 1 possono essere effettuati anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati.

3. Con apposito provvedimento emanato dalla Regione, sentita la Cassa Depositi e Prestiti, sono definite le disposizioni attuative dei commi 1 e 2, nel rispetto delle esigenze generali dell'economia regionale.

**Art. 20 - Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.**

1. Una quota del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", determinata in relazione all'incidenza del numero di imprese attive in Veneto sul totale nazionale, è destinata a garanzia dei crediti concessi dagli istituti di credito a favore dello sviluppo delle piccole e medie imprese ubicate nel territorio del Veneto.

2. Le garanzie concesse a valere sulle risorse di cui al comma 1 possono essere rilasciate anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati.

3. Con apposito provvedimento emanato dalla Regione del Veneto, sentito il Mediocredito Centrale Spa, sono definite le disposizioni attuative dei commi 1 e 2, nel rispetto delle esigenze generali dell'economia regionale.

**Art. 21 - Sostegno all'imprenditoria giovanile.**

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni di sostegno all'imprenditoria giovanile finanziate mediante una quota del fondo di cui all'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)".

**Art. 22 - Accredimento delle agenzie per le imprese.**

1. Con riferimento alle attività produttive e di prestazione di servizi localizzate nel territorio del Veneto, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 "Regolamento recante requisiti e modalità di accredimento delle Agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni di accredimento e vigilanza delle Agenzie per le imprese aventi sede operativa nel territorio regionale.

**Art. 23 - Sistema camerale regionale.**

1. Salve le funzioni assegnate alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (CCIAA) dalla disciplina vigente ed il connesso assetto delle funzioni di vigilanza, è attribuita alla Regione del Veneto, anche in considerazione della competenza già spettante in materia di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la funzione legislativa in materia di ordinamento delle CCIAA del territorio veneto, al fine di ottimizzare le funzioni per lo sviluppo dei servizi alle imprese.

***SEZIONE VI - Governo del territorio***

**Art. 24 - Governo del territorio.**

1. Nella materia "Governo del territorio", spetta alla Regione del Veneto la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione con riferimento:

- a) alla disciplina delle fasce di rispetto cimiteriali e stradali, dei limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi, turistici e commerciali e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti;
- b) alla disciplina dei casi e delle modalità di corresponsione del contributo di costruzione;
- c) alla disciplina del contenimento del consumo di suolo.

**Art. 25 - Edilizia scolastica.**

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative relative all'attività di programmazione generale e annuale degli interventi a favore dell'edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica".

2. La Regione disciplina le procedure di attuazione e finanziamento degli interventi sul proprio territorio.

**Art. 26 - Gestione e riduzione del rischio sismico.**

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative relative agli interventi ordinari e straordinari per la gestione del rischio sismico.

**Art. 27 - Infrastrutture viarie.**

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1 bis del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 "Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'articolo 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", sono trasferite al demanio della Regione del Veneto le strade comprese nella rete stradale nazionale insistente nel territorio veneto ed individuate nella Tabella allegata al medesimo Decreto.

2. Sono conseguentemente trasferite alla Regione le funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade di cui al comma 1, ivi comprese la nuova costruzione o il miglioramento delle strade esistenti, nonché la vigilanza sulle strade stesse.

**Art. 28 - Rete autostradale regionale.**

1. È trasferita al demanio della Regione la rete viaria autostradale per le tratte insistenti sul territorio regionale con subentro nella posizione di concedente nei confronti degli attuali concessionari. Spetta alla Regione l'approvazione delle relative convenzioni per regolare i rapporti giuridici, economici, finanziari e patrimoniali con i concessionari, nonché la destinazione dei relativi canoni.

**Art. 29 - Regionalizzazione della Agenzia del Demanio.**

1. Sono trasferiti alla Regione del Veneto i beni del demanio marittimo e del demanio idrico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 "Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

2. Sono conseguentemente trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative esercitate dall'Agenzia del Demanio - Filiale Veneto relativamente ai beni del demanio marittimo e del demanio idrico di cui al comma 1.

**Art. 30 - Regionalizzazione delle Soprintendenze Archeologiche, belle arti e paesaggio.**

1. Per assicurare la massima efficacia alle azioni di conservazione e valorizzazione dei beni immobili e mobili di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", presenti sul territorio regionale, sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative svolte dalle Soprintendenze Archeologiche, belle arti e paesaggio con sede in Venezia, Padova e Verona.

2. Ai fini del comma 1, la valorizzazione dei beni culturali comprende ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ad incrementarne la fruizione, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura.

**Art. 31 - Funzioni in materia di demanio marittimo e salvaguardia della Laguna di Venezia.**

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative già esercitate dallo Stato sulla Laguna di Venezia mediante il Magistrato alle Acque, e trasferite al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riferimento:

- a) alla gestione del demanio marittimo di cui all'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- b) alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale o interregionale di cui all'articolo 105, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 112 del 1998;
- c) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 112 del 1998;
- d) alla salvaguardia di Venezia, di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171 "Interventi per la salvaguardia di Venezia" e alle ulteriori norme vigenti in materia.

***SEZIONE VII - Rapporti internazionali e con l'Unione europea della Regione Veneto***

**Art. 32 - Rapporti internazionali e con l'Unione europea della Regione Veneto.**

1. Nella materia "Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni", spetta alla Regione del Veneto la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, fermo il rispetto delle norme di procedura di cui al quinto comma dello stesso articolo.

2. Nelle materie di cui alla presente proposta, la Regione del Veneto partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalle leggi dello Stato, al quale spettano la disciplina e l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza della Regione, ai sensi degli articoli 117, quinto comma, e 120 della Costituzione.

3. Nell'ambito dell'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto del principio di leale collaborazione con lo Stato, è attribuita alla Regione la potestà di stipulare, con riferimento alle attività di cooperazione transfrontaliera disciplinate dalla legge di ratifica della "Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività e autorità territoriali", accordi con Stati confinanti o comunque insistenti nell'area interessata alle attività di cooperazione, anche in difetto di tali accordi tra i medesimi Stati e lo Stato italiano.

***SEZIONE VIII - Protezione civile***

**Art. 33 - Protezione civile.**

1. Nella materia "Protezione civile", spetta alla Regione del Veneto la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, con riferimento al potere del Presidente della Giunta regionale di emanare ordinanze, in deroga alla normativa regionale e statale vigente, al verificarsi o nell'imminenza degli eventi

calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" che per natura ed estensione possono essere considerati di rilevanza regionale in quanto comportano l'intervento di più enti competenti in via ordinaria.

2. Il Presidente della Giunta regionale, nell'esercizio dei poteri di cui al comma 1, può avvalersi di commissari delegati.

3. Le ordinanze emanate ai sensi del comma 1 hanno efficacia limitatamente al territorio regionale e devono essere conformi ai requisiti prescritti dalla legge.

4. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicate al Dipartimento di protezione civile e agli enti locali interessati.

5. È attribuita alla Regione la disciplina per l'individuazione degli interventi edilizi e delle opere privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, da ritenersi esentati, anche in relazione alle diverse zone classificate a rischio sismico, dal procedimento di autorizzazione preventiva e/o dal deposito del progetto edilizio.

6. L'articolo 16 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" è così modificato: nella rubrica, dopo le parole "*Valle d'Aosta*", aggiungere "*e il Veneto*"; al comma 2 dopo le parole "*della Valle d'Aosta*" aggiungere "*e del Veneto*".

#### **Art. 34 - Strutture periferiche del Corpo dei Vigili del Fuoco.**

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative in materia di svolgimento delle procedure di reclutamento del personale dei Vigili del Fuoco da assegnare nelle strutture periferiche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco con sede nella regione.

2. Sono altresì trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative in materia di svolgimento delle procedure di reclutamento del personale volontario dei Vigili del Fuoco da assegnare nei distaccamenti volontari con sede nella regione.

3. Agli oneri conseguenti alla assegnazione delle funzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si fa fronte con il trasferimento delle risorse corrispondenti, come iscritte alla Missione 008 "Soccorso civile", Programma 002 "Gestione del sistema nazionale di difesa civile" e Programma 003 "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" del bilancio di previsione dello Stato.

### ***SEZIONE IX - Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario***

#### **Art. 35 - Coordinamento della finanza locale e potestà tributaria regionale.**

1. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e dei principi stabiliti dalla legge dello Stato, la Regione, per assicurare l'attuazione del federalismo fiscale e per valorizzare la potenzialità e la competitività delle comunità locali dell'intero sistema regionale, ha competenza legislativa in materia di coordinamento della finanza pubblica nei confronti degli Enti locali del territorio regionale. Spetta in particolare alla Regione la facoltà:

a) di modificare, d'intesa con le Autonomie locali, il concorso dei singoli Enti locali in termini di saldo di bilancio annuali da conseguire o di concorso alla manovra di finanza pubblica, fermo restando quanto stabilito dallo Stato per il complesso degli enti territoriali della Regione;

b) di istituire, nel bilancio regionale, due fondi regionali differenziati per tipologie di Ente locale, uno a favore dei Comuni e uno a favore della Città Metropolitana e delle

Province, alimentati dai trasferimenti perequativi dello Stato destinati agli Enti locali del Veneto. La Regione assicura annualmente, con un riferimento almeno triennale, ai trasferimenti regionali perequativi verso gli Enti locali una variazione percentuale annua almeno pari a quella delle entrate compartecipate di cui all'articolo 2 della presente legge, fermo restando gli obiettivi di finanza pubblica da conseguire;

c) di distribuire, d'intesa con le Autonomie locali, i fondi perequativi regionali di cui alla lettera b) sulla base di autonome valutazioni e con criteri e parametri anche diversi da quelli utilizzati dallo Stato, fermo restando il riferimento ai fabbisogni standard e alle capacità fiscali;

d) di stabilire, d'intesa con le Autonomie locali, tempi, criteri e modalità di esercizio delle intese regionali per investimenti di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione".

2. La Regione, relativamente ai tributi erariali di cui al comma 1 dell'articolo 2, per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti definiti dalla normativa statale.

3. Resta ferma l'autonomia di variazione in materia di tributi regionali prevista dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario", nonché la potestà di istituire con legge nuovi tributi regionali e locali di cui all'articolo 38 del medesimo decreto.

4. Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato e in armonia con il sistema tributario statale, con riferimento alle materie rientranti nella potestà legislativa spettante alla Regione, la legge regionale che istituisce nuovi tributi locali può consentire agli enti locali, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale, di modificarne le aliquote, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile.

5. La Regione può, con apposita legge e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni".

6. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico della Regione, che provvede alla stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate, al fine di disciplinare le modalità operative per la fruizione delle suddette agevolazioni.

#### **Art. 36 - Fondo di garanzia per le opere pubbliche.**

1. Una quota del Fondo di garanzia per le opere pubbliche di cui all'articolo 2, commi 264 e 265, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", determinata in relazione all'incidenza del numero di imprese attive in Veneto sul totale nazionale, è destinata al sostegno finanziario dei lavori di competenza dei soggetti privati titolari di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche nel territorio del Veneto.

2. Le garanzie concesse a valere sulle risorse di cui al comma 1 possono essere rilasciate anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati, con contestuale trasferimento ai medesimi in regime di fondi amministrati delle risorse di cui al comma 1.

3. Con apposito provvedimento emanato dalla Regione del Veneto, sentita la Cassa Depositi e Prestiti, sono definite le disposizioni attuative dei commi 1 e 2, nel rispetto delle esigenze generali dell'economia regionale.

**Art. 37 - Regionalizzazione delle operazioni di capitalizzazione svolte dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).**

1. Una quota delle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38", e del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 14 febbraio 2006 "Attività di rilascio di garanzie a norma dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102", determinata in base all'incidenza del numero di imprese del settore agricolo ubicate in Veneto sul totale nazionale, è finalizzata alla attività di rilascio di garanzie a fronte di finanziamenti destinati alle imprese agricole, nonché a presidio delle operazioni di credito agrario concesse ai sensi degli articoli 43 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" alle imprese operanti nei settori agricoli, agroalimentari e della pesca ubicate nel territorio del Veneto.

2. Le garanzie concesse a valere sulle risorse di cui al comma 1 possono essere rilasciate anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati.

3. Con apposito provvedimento della Regione del Veneto, sentito l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono definite le disposizioni attuative di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto delle esigenze generali dell'economia regionale.

4. Una quota delle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", determinata in base all'incidenza del numero di imprese del settore agricolo ubicate in Veneto sul totale nazionale, è finalizzata alla realizzazione di operazioni di acquisizione delle partecipazioni azionarie e di erogazione di finanziamenti a società ed organismi operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ubicati nel territorio del Veneto.

5. Le operazioni condotte a valere sulle risorse di cui al comma 4 possono essere effettuate anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati.

6. Con apposito provvedimento della Regione del Veneto, sentito l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, sono definite le disposizioni attuative di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto delle esigenze generali dell'economia regionale.

**Art. 38 - Devoluzione di una quota del finanziamento statale ad AGEA.**

1. È attribuita alla Regione del Veneto una quota delle risorse destinate al finanziamento delle funzioni di organismo pagatore dell'ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", relativamente al territorio regionale.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono anche destinate al finanziamento delle funzioni svolte dall'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) istituita con legge regionale del Veneto 9 novembre 2001 n. 31, nonché agli ulteriori interventi destinati al sostegno e allo sviluppo della produzione agricola sul territorio regionale.

## ***SEZIONE X - Commercio con l'estero***

### **Art. 39 - Commercio con l'estero.**

1. La Regione Veneto esercita, al fine di sostenere le attività del sistema regionale attraverso azioni di promozione, le funzioni relative alla organizzazione e al coordinamento delle attività delle imprese che partecipano in Italia e all'estero a manifestazioni fieristiche e incontri operativi di commercializzazione, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali e le associazioni di categoria.

2. La Regione Veneto può altresì istituire marchi collettivi indicanti l'origine geografica dei prodotti, accessibili a tutti i produttori europei.

## ***SEZIONE XI - Tutela e sicurezza del lavoro***

### **Art. 40 - Rafforzamento del sistema regionale dei servizi per il lavoro, nonché delle funzioni regionali in materia di collocamento e di incentivi all'assunzione.**

1. Al fine di rafforzare il sistema regionale dei servizi per il lavoro ai sensi della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e in riferimento al Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro previsto dall'articolo 15 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con legge 6 agosto 2015, n. 125, i costi del personale e gli altri costi di funzionamento vengono riconosciuti nella misura prevista dalla convenzione 2017 incrementata di una quota del 50 per cento destinata al rafforzamento del personale e delle sue strutture.

2. Alla Regione del Veneto è riconosciuta la competenza ad emanare proprie discipline in materia di collocamento ordinario, di collocamento mirato e di servizi per l'impiego, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale.

3. La Regione del Veneto, nell'ambito di specifici accordi con lo Stato, può introdurre strumenti di incentivazione a sostegno della ricollocazione dei lavoratori in difficoltà occupazionale, in particolare a valere sul Fondo nazionale per l'occupazione e sul Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili.

4. Alla Regione del Veneto è delegata la vigilanza sull'osservanza delle norme di tutela sociale del lavoro, della sicurezza tecnica e dell'igiene del lavoro.

### **Art. 41 - Istituzione del fondo regionale per la cassa integrazione guadagni e le politiche passive.**

1. Sono delegate alla Regione del Veneto le funzioni in materia di gestione di cassa integrazione guadagni e disoccupazione, da esercitare sulla base di conseguenti intese con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per coordinare e raccordare gli interventi, ivi compresa la possibilità di avvalersi dell'INPS sulla base di accordi con quest'ultimo. La Regione può regolare la materia sulla base dei principi della legislazione statale, con particolare riguardo ai criteri di accesso, anche utilizzando risorse aggiuntive del proprio bilancio.

2. La Regione può sostenere l'istituzione di un fondo di solidarietà territoriale intersettoriale cui, salvo diverse disposizioni, si applica la disciplina prevista per i fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183".

**Art. 42 - Rafforzamento del ruolo della Regione del Veneto nel controllo e nella gestione dei flussi migratori per ragioni economiche.**

1. Lo Stato, in attuazione dell'articolo 118, comma terzo della Costituzione, valorizza il ruolo della Regione del Veneto nella determinazione e gestione dei flussi migratori per ragioni economiche.

2. Alla Regione del Veneto è riconosciuta la potestà di introdurre misure complementari di controllo in collaborazione con gli ispettorati territoriali del lavoro al fine di contrastare situazioni di irregolarità.

**Art. 43 - Tenuta e vigilanza dell'Albo delle società cooperative.**

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative in materia di tenuta e gestione dell'Albo delle società cooperative, di cui al decreto del Ministero delle attività produttive 23 giugno 2004 "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223 sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile", relativamente alle società aventi la propria sede legale nel territorio della Regione.

2. A tal fine, è istituito un apposito Albo regionale delle società cooperative.

3. Sono altresì trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative relative alla vigilanza sugli enti cooperativi di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 "Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. 3 aprile 2001, n. 142 recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"", relativamente alle società iscritte all'Albo regionale di cui al comma 2.

***SEZIONE XII - Professioni***

**Art. 44 - Attribuzione di competenze in materia di professioni e di professioni non organizzate.**

1. La Regione del Veneto, limitatamente agli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale, può dettare norme in materia di professioni non organizzate di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate" ed in materia di professioni come individuate con legge statale.

***SEZIONE XIII - Alimentazione***

**Art. 45 - Funzioni ispettive in materia agroalimentare.**

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative svolte dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (ICQRF) ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105.

2. Sono altresì trasferite alla Regione del Veneto le funzioni relative all'effettuazione dei controlli di qualità sui prodotti ortofrutticoli, svolte da Agecontrol S.p.a., ai sensi dell'articolo 18, comma 1 bis del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f) g), l), ee),

della legge 7 marzo 2003, n. 38”, come modificato dall’articolo 1, comma 4, del decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22 “Interventi urgenti nel settore agroalimentare”, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

3. Al fine di garantire l’adeguato esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasferite alla Regione del Veneto le risorse umane, strumentali e organizzative attualmente assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. I proventi derivanti dalle sanzioni irrogate a livello regionale sono acquisiti dalla Regione.

#### **Art. 46 - Prodotti biologici.**

1. La Regione del Veneto detta la disciplina per l'attuazione della normativa comunitaria in materia di agricoltura biologica, relativa al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

2. Nell'ambito del suo territorio la Regione del Veneto è l'autorità preposta al controllo e all'applicazione della normativa in materia di agricoltura biologica.

### ***SEZIONE XIV - Ordinamento sportivo***

#### **Art. 47 - Sviluppo del sistema sportivo regionale e promozione territoriale.**

1. Per favorire il posizionamento strategico dell'offerta territoriale della Regione del Veneto, la Regione valorizza, attraverso l'ideazione di progetti intersettoriali, le discipline sportive strategiche per la promozione territoriale. I progetti comportano il coinvolgimento degli operatori economici locali, delle associazioni sportive, degli enti pubblici e di promozione turistica.

2. La Regione programma azioni di marketing turistico-territoriale, con riferimento alle discipline sportive strategiche per la promozione territoriale.

3. La Regione individua le modalità per la valorizzazione dei risultati sportivi attraverso il riconoscimento di crediti formativi per gli atleti-studenti. La Regione, inoltre, promuove progetti per il coinvolgimento di insegnanti che svolgono attività di sensibilizzazione e di educazione allo sport anche in collegamento con le associazioni sportive.

4. Ai giovani atleti residenti in Regione e frequentanti un percorso d'istruzione o formazione possono essere concesse borse di studio, tenuto conto del merito sportivo e scolastico.

5. La Regione promuove lo sport per le persone con disabilità, considerando l'attività sportiva uno strumento d'integrazione e aggregazione del cittadino, nonché di miglioramento della sua condizione psico-fisica.

6. La Regione rimborsa alle associazioni sportive che avviano allo sport persone con disabilità fisica, intellettuale, sensoriale, le spese sostenute per l'acquisto o la sostituzione di specifiche attrezzature individuali necessarie alla pratica di una disciplina sportiva, nei limiti e secondo quanto previsto dalla Giunta regionale.

7. La Regione concorre alle spese sostenute dalle associazioni sportive per l'acquisto e la sostituzione di specifiche attrezzature individuali per la pratica di una disciplina sportiva da parte di loro atleti con disabilità; il concorso è riconosciuto fino al 95 per cento della spesa ammissibile.

8. La Regione partecipa alle spese di funzionamento delle associazioni sportive che aprono e gestiscono una sezione destinata a persone con disabilità, con particolare

attenzione alle iniziative sportive di squadra, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

#### ***SEZIONE XV - Porti e aeroporti civili***

##### **Art. 48 - Competenza sulla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale.**

1. Il presidente della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale è nominato dalla Giunta regionale del Veneto sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

2. La Regione individua ed approva il perimetro della circoscrizione dell'Autorità portuale del Mare Adriatico Settentrionale.

##### **Art. 49 - Porti e aeroporti.**

1. Spetta alla Regione l'approvazione dei progetti delle infrastrutture relative ai porti e aeroporti ricadenti sul territorio regionale.

2. È attribuita alla Regione la posizione di concedente nei confronti degli attuali concessionari con riferimento alle infrastrutture di cui al comma 1. Spetta alla Regione l'approvazione delle relative convenzioni per regolare i rapporti giuridici, economici, finanziari e patrimoniali con i concessionari, nonché la destinazione dei relativi canoni.

3. Il piano relativo agli aeroporti e porti situati nel territorio veneto è redatto d'intesa con la Regione del Veneto.

##### **Art. 50 - Costituzione di una Zona Franca.**

1. Il Governo Italiano e la Regione Veneto assumono l'impegno congiunto di realizzate, anche attraverso accordi internazionali, Zone Franche all'interno del Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, basate sui principi della libertà di transito ed accesso e quello della extraterritorialità doganale.

#### ***SEZIONE XVI - Grandi reti di trasporto e di navigazione***

##### **Art. 51 - Trasporto pubblico locale.**

1. Il finanziamento del trasporto pubblico locale è assicurato dal gettito delle compartecipazioni di cui all'articolo 2. Cessa pertanto la partecipazione della Regione al riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative relative alla programmazione degli investimenti in immobili, impianti, materiale rotabile e tecnologie per i servizi ferroviari regionali e locali e del trasporto pubblico locale svolto con tutte le altre modalità di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

**SEZIONE XVII - Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito  
a carattere regionale**

**Art. 52 - Competenze della Regione.**

1. In armonia con la Costituzione, nel rispetto degli obblighi internazionali e dei principi fondamentali della materia, la Regione del Veneto ha la potestà di emanare norme legislative in relazione all'ordinamento delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale.

**Art. 53 - Sostegno al credito regionale.**

1. È attribuito alla Regione del Veneto il gettito dell'imposta di bollo dovuta sui conti correnti aperti presso istituti di credito a carattere regionale di cui all'articolo 13 comma 2 bis, e relative note della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo".

2. Le risorse di cui al comma 1 sono anche destinate al finanziamento degli interventi regionali in materia di casse di risparmio, casse rurali e aziende di credito a carattere regionale.

**SEZIONE XVIII - Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale**

**Art. 54 - Ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario.**

1. In armonia con la Costituzione, nel rispetto degli obblighi internazionali e dei principi fondamentali della materia, la Regione del Veneto ha la potestà di emanare norme legislative in relazione all'ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario. L'esercizio delle funzioni statali in queste materie è in ogni caso subordinato all'espletamento di adeguate forme di raccordo con la Regione del Veneto.

**SEZIONE XIX - Ordinamento della comunicazione**

**Art. 55 - Coordinamento informatico.**

1. In tutti i casi in cui il coordinamento informativo, statistico e informatico coinvolge l'organizzazione amministrativa regionale è necessario che le normative statali di attuazione prevedano una intesa con la Regione stessa.

**Art. 56 - Sistema regionale delle comunicazioni, sostegno al sistema dell'informazione locale e promozione delle comunicazioni di rilevanza civile e sociale.**

1. Sono assegnate alla Regione del Veneto, che le esercita per il tramite del proprio Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), le funzioni di governo, garanzia e controllo, già in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), afferenti il sistema regionale delle comunicazioni, ivi comprese le funzioni finalizzate a promuovere e incentivare azioni e progetti nell'ambito della produzione e della distribuzione, nonché in quelli della innovazione tecnologica, della digitalizzazione e della multimedialità, con particolare riguardo alla comunicazione di pubblica utilità.

2. Al fine di incrementare il sostegno al sistema dell'informazione locale attraverso l'attribuzione di risorse certe e con criteri di riparto regionali, è altresì assegnata alla Regione del Veneto una quota del canone Rai di cui al Regio decreto-

legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, così come modificato, da ultimo, dal comma 40 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", determinata in relazione al numero delle utenze presenti nel territorio della regione medesima.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono destinate al miglioramento della qualità della comunicazione, alla salvaguardia e all'incremento del livello occupazionale e della relativa qualificazione professionale, anche in considerazione del servizio pubblico svolto a favore delle comunità locali.

4. Le risorse di cui al comma 2 sono, altresì, impiegate per la promozione delle campagne di comunicazione su temi di rilevanza civile e sociale, nonché per una maggior diffusione e conoscenza della peculiarità delle diverse comunità locali del Veneto, in ambito nazionale e internazionale.

### ***SEZIONE XX - Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

#### **Art. 57 - Funzioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia.**

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le seguenti funzioni amministrative in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia:

a) autorizzazione, comprese le attività di VIA, all'installazione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica di potenza non superiore a 900 MW termici, in deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", compresi gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, ivi compresi gli interventi di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7 "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale" convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 9 aprile 2002, n. 55;

b) autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti, interrati o aerei, con tensione superiore a 150 KV facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, limitatamente al tronco di rete che attraversa il territorio regionale, in deroga quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

c) rilascio della concessione all'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o in unità geologiche profonde di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144";

d) autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di gasdotti e di oleodotti e di reti di trasporto di fluidi termici facenti parte della rete nazionale, limitatamente al tronco di rete che attraversa il territorio regionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Le funzioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 sono esercitate previa intesa con lo Stato, sentite le Regioni interessate.

**Art. 58 - Regionalizzazione del gettito dell'accisa sul gas naturale rigassificato nel territorio del Veneto.**

1. È attribuito alla Regione del Veneto il gettito dell'accisa per il gas naturale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative", in misura corrispondente al rapporto tra i volumi di gas naturale rigassificati negli impianti fissi offshore ubicati nel territorio regionale e i volumi complessivi di gas naturale commercializzati nel territorio nazionale nell'anno corrispondente.

2. Le modalità operative connesse all'attuazione del comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

**Art. 59 - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.**

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui all'articolo 29, comma 2, lettera l) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", secondo le modalità individuate nella legge 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia".

**Art. 60 - Lavorazione e stoccaggio degli oli minerali.**

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative per l'individuazione dei criteri e delle modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, modifica e dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio degli oli minerali, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 8, lettera c), punto 5), della legge 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia".

2. Resta ferma la disciplina prevista dalla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale.

**Art. 61 - Necessità della intesa con la Regione per la localizzazione degli impianti di incenerimento.**

1. Gli impianti di incenerimento con recupero energetico non possono essere localizzati dalle normative nazionali sul territorio della Regione del Veneto senza che sia stata raggiunta un'intesa con la stessa Regione, nonché senza che siano state esperite le procedure di valutazione di impatto ambientale, nel rispetto delle disposizioni regionali.

**Art. 62 - Divieto di attività estrattive nel Golfo di Venezia.**

1. Lo svolgimento di attività estrattive di idrocarburi nel Golfo di Venezia è vietato sino a quando non sia definitivamente accertata, sulla base di una intesa con la Regione del Veneto, la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste.

***SEZIONE XXI - Previdenza complementare e integrativa***

**Art. 63 - Previdenza complementare.**

1. È attribuito alla Regione del Veneto il gettito dell'imposta sostitutiva sui rendimenti dei fondi pensione riferito al territorio regionale, di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 "Disciplina delle forme pensionistiche complementari".

2. Le risorse di cui al comma 1 sono anche destinate al finanziamento degli interventi regionali a sostegno della diffusione su base territoriale della previdenza complementare.

3. La Regione del Veneto è competente per l'istituzione di Fondi di previdenza complementare e integrativa a valenza territoriale.

**Art. 64 - Istituzione del Fondo regionale per il sostegno delle responsabilità familiari.**

1. È istituito il Fondo regionale per il sostegno delle responsabilità familiari alimentato mediante l'attribuzione alla Regione dell'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 "Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro", corrisposta dai datori di lavoro ubicati nel territorio regionale.

2. La Regione disciplina con propria legge le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per l'attivazione di interventi a sostegno delle responsabilità familiari, in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale.

***SEZIONE XXII - Funzioni degli enti locali nelle materie oggetto dell'intesa con lo Stato***

**Art. 65 - Funzioni degli enti locali nelle materie oggetto dell'intesa con lo Stato.**

1. Nella legge di differenziazione sono fissati i criteri attuativi, anche di riparto delle risorse, per l'attribuzione diretta agli enti locali delle funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 118, primo e secondo comma della Costituzione e dell'articolo 11 dello Statuto del Veneto.

2. Per quanto riguarda la Provincia totalmente montana di Belluno, le funzioni amministrative e le connesse risorse da attribuire direttamente tengono altresì conto di quanto previsto dal terzo comma dello stesso articolo 118 in ordine alla tutela dei beni culturali nonché delle funzioni fondamentali prefigurate dal comma 86 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e delle materie stabilite dall'articolo 15 dello Statuto del Veneto.

***CAPO III - Disposizioni transitorie e finali***

**Art. 66 - Disposizioni transitorie e finali.**

1. Non possono essere introdotte deroghe o modifiche alle previsioni della legge di differenziazione se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni e mediante il medesimo procedimento previsto dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

2. In nessun caso le norme della legge di differenziazione possono essere interpretate nel senso di attribuire allo Stato funzioni e compiti trasferiti alla Regione del Veneto dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa.

3. Le disposizioni normative statali vigenti nelle materie di cui alla legge di differenziazione attribuite alla competenza della Regione, continuano ad applicarsi nel territorio veneto fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia.

4. La data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla Regione del Veneto è contestuale a quella dell'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie al loro esercizio, nonché dell'effettivo finanziamento delle medesime in conformità all'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

5. In relazione ai contenuti della presente proposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di differenziazione, le amministrazioni statali interessate provvedono a ridurre le dotazioni organiche in misura corrispondente al personale trasferito, nonché a riordinare e a semplificare le proprie strutture organizzative.

## INDICE

### CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Attribuzione di risorse ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione

### CAPO II - Settori organici di materie in cui lo Stato riconosce forme e condizioni di maggiore autonomia

#### SEZIONE I - Istruzione

Art. 3 - Norme generali sull'istruzione

Art. 4 - Ulteriori competenze regionali in materia di istruzione

Art. 5 - Disciplina relativa al personale delle istituzioni scolastiche regionali

Art. 6 - Finanziamento delle scuole paritarie

#### SEZIONE II - Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali nonché valorizzazione dei beni culturali e ambientali e organizzazione di attività culturali

Art. 7 - Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema

Art. 8 - Tutela dei beni culturali

Art. 9 - Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali

Art. 10 - Tutela paesaggistica

Art. 11 - Valutazione di impatto ambientale

Art. 12 - Pesca e acquacoltura

Art. 13 - Riconoscimento delle acque minerali naturali

Art. 14 - Ulteriori funzioni regionali in materia di tutela dell'ambiente

#### SEZIONE III - Organizzazione della Giustizia di Pace

Art. 15 - Organizzazione della Giustizia di Pace

#### SEZIONE IV - Tutela della salute

Art. 16 - Tutela della salute

#### SEZIONE V - Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

Art. 17 - Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

Art. 18 - Ricerca scientifica e tecnologica nel raccordo con il sistema universitario regionale

Art. 19 - Fondo rotativo per il sostegno alle imprese

Art. 20 - Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

Art. 21 - Sostegno all'imprenditoria giovanile

Art. 22 - Accreditamento delle agenzie per le imprese

Art. 23 - Sistema camerale regionale

#### SEZIONE VI - Governo del territorio

Art. 24 - Governo del territorio

Art. 25 - Edilizia scolastica

Art. 26 - Gestione e riduzione del rischio sismico

Art. 27 - Infrastrutture viarie

Art. 28 - Rete autostradale regionale

Art. 29 - Regionalizzazione della Agenzia del Demanio

Art. 30 - Regionalizzazione delle Soprintendenze Archeologiche, belle arti e paesaggio

- Art. 31 - Funzioni in materia di demanio marittimo e salvaguardia della Laguna di Venezia
- SEZIONE VII - Rapporti internazionali e con l'Unione europea della Regione Veneto
- Art. 32 - Rapporti internazionali e con l'Unione europea della Regione Veneto
- SEZIONE VIII - Protezione civile
- Art. 33 - Protezione civile
- Art. 34 - Strutture periferiche del Corpo dei Vigili del Fuoco
- SEZIONE IX - Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario
- Art. 35 - Coordinamento della finanza locale e potestà tributaria regionale
- Art. 36 - Fondo di garanzia per le opere pubbliche
- Art. 37 - Regionalizzazione delle operazioni di capitalizzazione svolte dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)
- Art. 38 - Devoluzione di una quota del finanziamento statale ad AGEA
- SEZIONE X - Commercio con l'estero
- Art. 39 - Commercio con l'estero
- SEZIONE XI - Tutela e sicurezza del lavoro
- Art. 40 - Rafforzamento del sistema regionale dei servizi per il lavoro, nonché delle funzioni regionali in materia di collocamento e di incentivi all'assunzione
- Art. 41 - Istituzione del fondo regionale per la cassa integrazione guadagni e le politiche passive
- Art. 42 - Rafforzamento del ruolo della Regione del Veneto nel controllo e nella gestione dei flussi migratori per ragioni economiche
- Art. 43 - Tenuta e vigilanza dell'Albo delle società cooperative
- SEZIONE XII - Professioni
- Art. 44 - Attribuzione di competenze in materia di professioni e di professioni non organizzate
- SEZIONE XIII - Alimentazione
- Art. 45 - Funzioni ispettive in materia agroalimentare
- Art. 46 - Prodotti biologici
- SEZIONE XIV - Ordinamento sportivo
- Art. 47 - Sviluppo del sistema sportivo regionale e promozione territoriale
- SEZIONE XV - Porti e aeroporti civili
- Art. 48 - Competenza sulla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale
- Art. 49 - Porti e aeroporti
- Art. 50 - Costituzione di una Zona Franca
- SEZIONE XVI - Grandi reti di trasporto e di navigazione
- Art. 51 - Trasporto pubblico locale
- SEZIONE XVII - Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale
- Art. 52 - Competenze della Regione
- Art. 53 - Sostegno al credito regionale
- SEZIONE XVIII - Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale
- Art. 54 - Ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario
- SEZIONE XIX - Ordinamento della comunicazione
- Art. 55 - Coordinamento informatico

Art. 56 - Sistema regionale delle comunicazioni, sostegno al sistema dell'informazione locale e promozione delle comunicazioni di rilevanza civile e sociale

**SEZIONE XX - Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia**

Art. 57 - Funzioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia

Art. 58 - Regionalizzazione del gettito dell'accisa sul gas naturale rigassificato nel territorio del Veneto

Art. 59 - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi

Art. 60 - Lavorazione e stoccaggio degli oli minerali

Art. 61 - Necessità della intesa con la Regione per la localizzazione degli impianti di incenerimento

Art. 62 - Divieto di attività estrattive nel Golfo di Venezia

**SEZIONE XXI - Previdenza complementare e integrativa**

Art. 63 - Previdenza complementare

Art. 64 - Istituzione del Fondo regionale per il sostegno delle responsabilità familiari

**SEZIONE XXII - Funzioni degli enti locali nelle materie oggetto dell'intesa con lo Stato**

Art. 65 - Funzioni degli enti locali nelle materie oggetto dell'intesa con lo Stato

**CAPO III - Disposizioni transitorie e finali**

Art. 66 - Disposizioni transitorie e finali





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

**Corrispondenza  
tra la Regione del  
Veneto  
e il Governo della  
Repubblica**





Data 20 NOV. 2017

Protocollo N° 485429/41.000.00 Allegati N° 2

Oggetto: Trasmissione Progetto di legge statale n. 43, approvato dal Consiglio regionale, recante: "Iniziativa regionale contenente, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto, in attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione".

Trasmissione mezzo PEC

Pregiatissimo Presidente,

mi prego di inviare alla Sua cortese attenzione il Progetto di legge statale n. 43, di iniziativa della Giunta regionale, approvato dal Consiglio regionale nella giornata del 15 novembre scorso e oggetto di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione in data odierna.

Detto Progetto di legge statale reca l'iniziativa regionale per il riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, e - ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto" - si pone come la base e l'oggetto del programma di negoziati che la Regione del Veneto chiede di poter avviare sin da subito con il Governo da Lei autorevolmente presieduto.

A corredo del Progetto di legge mi prego altresì di inviarLe l'Ordine del Giorno con cui il Consiglio regionale, nel corso della medesima seduta del 15 novembre, mi ha conferito ampio mandato a trattare, in relazione alle materie e alle funzioni contenute nello stesso Progetto di legge statale, come approvato dal Consiglio regionale e alle relative e connesse risorse finanziarie, nell'interesse del Veneto.

Con i miei più cordiali saluti.

Dott. Luca Zaia

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  
Al Preg.mo Signor  
Presidente del  
Consiglio dei Ministri  
On. Dott. Paolo Gentiloni  
presidente@pec.governo.it

E, p.c.

Al Preg.mo Signor  
Sottosegretario alla Presidenza  
del Consiglio dei Ministri  
in materia di Affari Regionali  
On. Gianclaudio Bressa  
affariregionali@pec.governo.it

Il Presidente





Data 15/12/2017 | Protocollo N° 525579 | Class.: 4.00.00.00.00 | Prat. | Fasc. | Allegati N° 1

Oggetto: Attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Invio documento di approfondimento in esito alla prima riunione del Tavolo tecnico bilaterale sulla Tutela della salute

Al Preg.mo Signor  
Sottosegretario alla Presidenza  
del Consiglio dei Ministri  
in materia di Affari Regionali  
On. Gianclaudio Bressa  
affariregionali@pec.governo.it

Pregiatissimo Sottosegretario,

mi prego di inviare alla Sua cortese attenzione il documento elaborato in esito a quanto richiesto nel corso della riunione del Tavolo di confronto sulla Tutela della salute del 7 dicembre u.s.

Mi preme al riguardo evidenziare che, nel chiedere l'attribuzione di ulteriori competenze e funzioni in una materia già ampiamente regionalizzata, la Regione del Veneto si prefigge di raggiungere ulteriori margini di efficienza, efficacia e produttività del sistema sanitario regionale, rafforzando il principio di autonomia responsabile, senza peraltro venir meno ai doveri di solidarietà nei confronti delle realtà territoriali che, in base a dati oggettivi, si trovano in condizioni di maggiori difficoltà nel rispondere ai bisogni di salute dei cittadini.

In quest'ottica, la Regione del Veneto intende promuovere, anche in raccordo con le altre Regioni che esprimono realtà virtuose e chiedono maggiore autonomia in materia di tutela della salute, l'avvio di forme anche strutturate di collaborazione a livello interregionale, mettendo a disposizione delle Regioni che lo richiedano, in attuazione del principio solidaristico di cui all'art. 2 della Costituzione, i propri modelli organizzativi e gestionali.

Ciò, nella convinzione che la solidarietà si possa e si debba attuare non solo mediante il fondo perequativo di cui all'articolo 119 della Costituzione, ma, a supporto e ad implementazione dello stesso, anche mediante la condivisione e la diffusione di buone pratiche e di modelli di efficienza che rafforzino i livelli di prestazione da garantire ai cittadini in tutto il Paese.

Con i miei più cordiali saluti.

Dot. Luca Zaia

*Il Presidente*



## TAVOLO TECNICO AUTONOMIA – TUTELA DELLA SALUTE

Roma – 7 dicembre 2017

### Proposta di ulteriori competenze e funzioni Regione del Veneto

**Richiesta di forme e condizioni particolari di autonomia in materia di “tutela della salute”, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione**

Com’è noto, la Regione del Veneto ha dato impulso al processo volto ad ottenere il riconoscimento di maggiori forme di autonomia, previsto dall’articolo 116, terzo comma della Costituzione, prevedendo la celebrazione di un referendum consultivo finalizzato a conoscere sul tema la volontà dei suoi cittadini.

Il referendum, svoltosi il 22 ottobre 2017, ha avuto un risultato di netto favore per l’acquisizione di una maggiore autonomia della Regione verso lo Stato.

In ossequio a tale forte volontà popolare, il Consiglio regionale, sulla base del disegno di legge statale approvato dalla Giunta regionale, ha sollecitamente deliberato l’approvazione del progetto di legge statale n. 43, da trasmettere al Parlamento nazionale ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione, che costituisce la base e l’oggetto del programma di negoziati che la Regione del Veneto intende avviare con il Governo, da tradurre nell’Intesa prevista dal terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione.

Il progetto di legge statale indica le materie nelle quali la Regione del Veneto richiede forme e condizioni particolari di autonomia, in tutto 23, e le specifiche competenze di cui la Regione chiede di assumersi la responsabilità.

In materia di “TUTELA DELLA SALUTE”, la Regione del Veneto chiede la potestà legislativa ai sensi dell’articolo 117, quarto comma della Costituzione, con riferimento ad ogni aspetto relativo alla organizzazione e al governo del sistema sanitario regionale, inclusa la disciplina del reclutamento e del regime dei dirigenti e dei dipendenti del servizio sanitario regionale.

Inoltre, sul sistema di governance delle aziende sanitarie chiede la facoltà di modificarne gli assetti anche accorpando, ove si ritenesse necessario, le aziende sanitarie territoriali o ospedaliere e le aziende ospedaliero universitarie, nonché costituendo aziende trasversali di carattere regionale.

In tal modo la Regione si assumerebbe la responsabilità esclusiva del proprio sistema regionale, fatta salva la determinazione dei diritti e dei livelli essenziali delle

prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, che rimarrebbe di competenza statale.

Si tratta pertanto dell'intera regionalizzazione della competenza, in quanto decisiva per lo sviluppo sociale del territorio regionale, ma non solo.

Si osserva infatti che il Veneto rappresenta un modello di eccellenza della sanità e, se valorizzato in termini di autonomia responsabile, può certamente rappresentare un paradigma di confronto positivo per le altre regioni, un modello di efficienza e buona amministrazione da perseguire, che nulla toglie in termini di diritti e livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ma, semmai, tende al loro rafforzamento.

In molti casi il servizio sanitario regionale del Veneto assicura livelli di prestazioni sicuramente superiori al minimo richiesto dalle disposizioni statali, ma tale efficienza, in presenza di un equilibrio finanziario, richiede, per progredire, maggiore libertà dai vincoli posti dallo Stato in maniera indistinta per tutte le regioni, che siano virtuose o non virtuose.

Continuare a trattare in modo rigidamente omogeneo realtà regionali profondamente diverse in termini di capacità di risposta ai bisogni di salute dei propri cittadini non farebbe che perpetuare lo spreco di risorse nonché frenare la diffusione di modelli positivi.

La soluzione a livello regionale di alcune questioni di natura economica, organizzativa e ordinamentale fondamentali per la sostenibilità del servizio sanitario che per varie ragioni non è stato possibile in questi anni affrontare a livello nazionale nonostante quanto previsto nel "Patto per la Salute 2012-2016", potrebbe quindi costituire un positivo viatico per la ripresa e la definizione a un livello più generale di quegli stessi snodi.

L'attribuzione di ulteriori competenze e funzioni in una materia già ampiamente regionalizzata consentirà alla Regione di recuperare ulteriori margini di efficienza, efficacia e produttività del sistema sanitario regionale, rafforzando il principio già richiamato di autonomia responsabile e stimolando una competizione virtuosa da parte di altre realtà territoriali.

Pertanto, ferma restando la richiesta di competenza legislativa esclusiva nella materia "tutela della salute" come espressa dal Consiglio regionale del Veneto, vengono di seguito elencati gli ambiti più rilevanti nei quali, in questa prima fase,

sono richieste le specifiche competenze e funzioni di cui la Regione chiede di assumersi la responsabilità.

Nel prosieguo il documento si struttura come segue.

Nella prima sezione vengono forniti alcuni sintetici elementi di contesto nell'ambito del quale la richiesta viene formulata e si dà conto del percorso di forte riorganizzazione intrapreso dalla Regione del Veneto negli ultimi anni.

In particolare al paragrafo A) si riporta quanto riportato da più osservatori, indipendenti tra loro, i quali attestano le disomogeneità regionali in termini di risposta ai bisogni di salute.

E' peraltro evidente che una migliore qualità dei servizi viene garantita dalle varie regioni a costi diversi. Per quanto riportato al paragrafo B) infatti, il Veneto si colloca tra le regioni che riescono a ottenere risultati ottimali in termini di qualità con un costo pro capite mediamente inferiore.

Tale risultato è stato possibile grazie a un intervento forte in termini di governance e a scelte strategico-organizzative, sia in ambito ospedaliero che territoriale (paragrafo C).

L'oggettività dei risultati del Veneto è riconosciuta sia dai livelli di controllo e garanzia nazionali sia da valutazioni esterne alla quale la regione si è sottoposta volontariamente. (paragrafo D).

La seconda sezione sono invece elencate le 9 richieste di ulteriori competenze regionali. Per ognuna vengono riportati riferimenti di contesto del quadro nazionale nonché alcuni elementi specifici che supportano la richiesta di maggiore autonomia.

## PRIMA SEZIONE: le motivazioni delle richieste

### Paragrafo A)

#### IL RICONOSCIMENTO DELLA DISOMOGENEITA' DI RISPOSTA AI BISOGNI DEI SISTEMI SANITARI REGIONALI



#### SISTEMI DI VALUTAZIONE INTERNAZIONALI

"Il rapporto OECD sulla qualità del sistema sanitario in Italia" Gennaio 2015

"Sebbene la qualità dell'assistenza in Italia è tra i più alti in OECD, dipende da dove si vive"



RAPPORTI DI VALUTAZIONE DELLE UNIVERSITA': "Rapporto Crea dell'università Tor Vergata" Ottobre 2015

"L'universalismo diseguale"




#### RAPPORTI DI ORGANISMI INDIPENDENTI

"Rapporto Meridiano Sanità della European House Ambrosetti"


Meridiano Sanità Regional Index è la **misurazione delle disomogeneità** registrate dai sistemi sanitari regionali

### Paragrafo B)


#### L'OBIETTIVITA' DEI RISULTATI DIVERSI A COSTI DIVERSI



**Paragrafo C)**  
**DOVE E' INTERVENUTO IL VENETO: IL MODELLO ORGANIZZATIVO**



Un sistema che permette di misurare puntualmente i carichi assistenziali del territorio



Un sistema sanitario modulato per intensità di cura e per reti cliniche, che dal 2012 prevede una programmazione puntuale sia per gli ospedali e le loro funzioni, sia per l'offerta territoriale.



Un'organizzazione territoriale capillare e continuativa che, anche attraverso una infrastruttura informatica, permette di mantenere il rapporto fiduciario con il paziente



Un'organizzazione di posti letto di cure intermedie che rafforza il sistema di offerta territoriale con strutture sanitarie non ospedaliere

**Paragrafo D)**

**LE SCELTE ORGANIZZATIVE DETERMINANO RISULTATI DIVERSI**

*I risultati del Veneto:*

- *Rispetto delle indicazioni di standard ministeriali: Tavolo dm 70/2015, superamento verifica tavolo adempimenti ogni anno.*
- *Rispetto tetto ministeriale della spesa farmaceutica.*
- *Risultati di qualità positivi attestati in tutti i rapporti e sistemi di valutazione ministeriali (Griglia Lea, Programma nazionale Esiti).*
- *Scelta volontaria di valutazione da parte di enti esterni (Mes, Sant'anna di Pisa). Un percorso iniziato nel 2010 e che progressivamente ha ampliato le aree di valutazione, estese nel 2016 all'indagine di clima interno e nel 2017 anche alla valutazione della soddisfazione esterna.*

*I numeri strutturali della Regione del Veneto in 3 cifre:*

- *122,10 ricoveri ogni 1000 abitanti (tasso di ospedalizzazione tra i più bassi a livello nazionale ed europeo)*
- *67.692 cittadini non veneti curati nella nostra regione grazie alla presenza di alte specialità ed eccellenze cliniche*
- *3,5 posti letto ogni 1000 abitanti (in linea con le previsioni della programmazione e tra i più bassi in Europa)*

## Seconda sezione: la richieste di ulteriori competenze regionali

### 1) Eliminazione dei vincoli di spesa specifici in materia di personale.

**IL QUADRO NAZIONALE:** il tetto di la spesa del personale non è funzionale a garantire i livelli di efficienza, efficacia e qualità del sistema richiesti dal ministero



*Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare l'articolo 15, comma 13, lettera c), prevede che le regioni "adottano (...)provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri (...) ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni."*

*E' quindi un provvedimento nazionale che definisce che le dotazioni organiche devono essere **adeguate agli standard** qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera.*

*Con il Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" sono stati definiti quindi gli standard ospedalieri ma non sono ancora stati definiti a livello nazionale gli standard di fabbisogno di personale.*

**Il Veneto:**

- 1) *Ha superato positivamente il tavolo di verifica del dm 70/2015, sia per quanto riguarda la dotazione di posti letto per mille abitanti che l'organizzazione per volumi e esiti e le reti strutturate.*
- 2) *Si è autonomamente dotato di standard di personale adeguati a mantenere i livelli qualitativi e che gli permettono di garantire i lea*
- 3) *Tiene costantemente monitorata la spesa del personale che negli anni è addirittura diminuita.*

## LA RICHIESTA PER LE ULTERIORI COMPETENZE REGIONALI

Si chiede che la Regione, la quale assicura l'equilibrio economico del sistema socio sanitario regionale e garantisce l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, non sia vincolata al rispetto del limite di spesa del personale da ultimo fissato dal comma 3bis dell'art.17 del decreto legge 6 luglio 2011 n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n.111.


Il superamento di tale limite, già ipotizzato all'art.22, comma 5 del Patto per la Salute 2014-2016 di cui all'Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014, consentirebbe, oltre che di procedere alla assunzione di alcune centinaia di professionisti, soprattutto nell'ambito dei servizi territoriali, di:

- reinternalizzare servizi sanitari;
- ridurre le prestazioni aggiuntive dei medici;
- fare un minor ricorso ai SAI;
- ridurre il precariato,

consentendo risparmi di spesa significativi che potrebbero essere reinvestiti nel sistema socio sanitario regionale.

## 2) Formazione dei professionisti sanitari.

### IL QUADRO NAZIONALE: l'imbuto formativo



Il Veneto finanzia ogni anno circa 90 contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali

### LA RICHIESTA PER LE ULTERIORI COMPETENZE REGIONALI

Nell'ambito della formazione di base si chiede di poter intervenire, in accordo con gli atenei e nel rispetto degli ordinamenti didattici fissati a livello nazionale, sui piani di studio delle lauree abilitanti e specialistiche, per completare l'offerta formativa degli atenei in modo da allinearla agli effettivi fabbisogni espressi dal servizio sanitario regionale.


Nell'ambito della formazione post laurea, per quanto riguarda le specializzazioni mediche si chiede di poter intervenire, in accordo con gli atenei, incrementando sia il numero dei contratti di formazione specialistica che la capacità formativa delle scuole di specializzazione intervenendo sul numero delle strutture del sistema socio sanitario regionale facenti parte della rete formativa delle stesse.

Per quanto attiene alla formazione post universitaria degli altri professionisti sanitari, con riferimento in particolare ai master universitari che dovrebbero formare i professionisti specialisti, si chiede di poter attivare una forma di accreditamento regionale degli stessi.

Il fabbisogno di professionisti sanitari espresso dalla Regione deve trovare corrispondenza, di norma, nell'offerta formativa degli atenei presenti nella Regione stessa o in quelle limitrofe.

### 3) Remunerazione/incentivazione/valorizzazione dei professionisti sanitari.

IL QUADRO NAZIONALE: quanto costa mediamente un dipendente dei diversi Ssr




*Il Veneto: il costo medio di un dipendente del Ssr Veneto è inferiore del 37 % rispetto a quello della Provincia Autonoma di Bolzano*

#### LA RICHIESTA PER LE ULTERIORI COMPETENZE REGIONALI

Si chiede di poter attivare, nel rispetto del contratto collettivo nazionale, un autonomo livello di contrattazione regionale in cui poter destinare, secondo specifici obiettivi e nell'ambito dell'equilibrio economico del sistema socio sanitario regionale, specifiche risorse aggiuntive regionali, anche finalizzate alla perequazione dei fondi aziendali e svincolate dai limiti sui fondi fissati a livello nazionale.

4) Professionisti sanitari dipendenti e convenzionati.

IL QUADRO NAZIONALE: disomogeneità regionali su rapporto esclusivo e libera professione



Il Veneto:

- dal 2014 non ha più previsto la possibilità di esercitare l'intramoenia allargata.
- ha adottato provvedimenti per non penalizzare l'attività istituzionale e per il controllo della libera professione in strutture gestite da privati accreditati
- garantisce comunque l'erogazione nei tempi previsti del 98% delle prestazioni B (entro 10 gg) 96% delle prestazioni D (entro 30 gg) e il 95% delle prestazioni P (entro 90 gg)

LA RICHIESTA PER LE ULTERIORI COMPETENZE REGIONALI

Si chiede di poter definire specifiche regole di accesso dei professionisti sanitari, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, prevedendo anche l'accesso con contratti di formazione lavoro di medici laureati e abilitati non ancora in possesso di specializzazione, anche quale possibile secondo canale formativo per i medici in formazione specialistica. Si chiede inoltre di definire specifiche disposizioni per regolamentare il rapporto esclusivo dei dirigenti sanitari e la libera professione degli stessi.

**5) Sistema di governance.**

**IL QUADRO NAZIONALE: gli accorpamenti delle aziende sanitarie negli ultimi anni**

	NUMERO AZIENDE SANITARIE (2010)	NUMERO AZIENDE SANITARIE (2017)	POPOLAZIONE ASSISTITA PER AZIENDA SANITARIA (2010)	POPOLAZIONE ASSISTITA PER AZIENDA SANITARIA (2017)	Diff 2010-2017
ABRUZZO	4	4	334.725	330.562	0%
BASILICATA	2	2	294.440	285.183	0%
CALABRIA	6	5	334.888	393.026	17%
CAMPANIA	7	7	832.095	834.155	0%
EMILIA ROMAGNA	11	8	399.597	556.105	27%
FRIULI VENEZIA GIULIA	6	5	205.680	243.574	17%
LAZIO	12	10	473.489	589.812	17%
LIGURIA	5	5	323.197	313.061	0%
LOMBARDIA	15	8	655.076	1.252.396	47%
MARCHE	1	1	1.559.542	1.538.055	0%
MOLISE	1	1	320.229	310.449	0%
PIEMONTE	13	12	342.018	366.044	8%
PROV. AUTON. BOLZANO	1	1	503.434	524.256	0%
PROV. AUTON. TRENTO	1	1	524.826	538.604	0%
PUGLIA	6	6	680.673	677.315	0%
SARDEGNA	8	1	209.051	1.653.135	88%
SICILIA	9	9	560.332	561.849	0%
TOSCANA	12	3	310.844	1.247.479	75%
UMBRIA	4	2	225.198	444.454	50%
VALLE D'AOSTA	1	1	127.866	126.883	0%
<b>VENETO</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>233.926</b>	<b>545.281</b>	<b>57%</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>146</b>	<b>101</b>	<b>413.290</b>	<b>599.895</b>	<b>31%</b>

*Il Veneto: istituzione del nuovo ente di governance "Azienda Zero" e riduzione delle ulss da 21 a 9*

**LA RICHIESTA PER LE ULTERIORI COMPETENZE REGIONALI**

In tale ambito si chiede di poter disciplinare ruolo e assetto delle aziende e degli enti intermedi (azienda zero) del sistema sanitario regionale nonché ruolo e assetto delle aziende ospedaliere universitarie, anche prevedendo per queste ultime forme di integrazione con il territorio.

**6) Health technology assessment farmaci e dispositivi.**

**IL QUADRO NAZIONALE: l'importanza del governo regionale del farmaco**

Tabella 15 Spesa farmaceutica convenzionata e per acquisti diretti nel periodo gennaio-luglio 2017 e verifica del rispetto delle risorse complessive del 14,85%, per regione in ordine decrescente di incidenza sul FSN

Regione	A=B/14,85%	B	C	D	E=C+D	F=E-B	G=E/A%
	FSN gen- lug2017	Risorse complessive del 14,85%	Spesa Convenzionata*	Spesa per Acquisti diretti** (€)	Spesa complessiva (€)	Scostamento assoluto (€)	Inc. %
PUGLIA	4.322.124.309	641.835.460	389.209.628	462.736.475	851.946.102	210.110.643	19,71%
SARDEGNA	1.748.548.664	259.659.447	146.660.995	197.000.315	343.661.310	84.001.863	19,65%
CALABRIA	2.096.853.762	311.382.784	182.231.850	201.513.329	383.745.179	72.362.395	18,30%
ABRUZZO	1.434.353.240	213.001.456	131.554.428	129.524.376	261.078.804	48.077.348	18,20%
MARCHE	1.687.626.950	250.612.602	140.607.247	165.101.475	305.708.722	55.096.119	18,11%
CAMPANIA	6.197.115.554	920.271.660	526.647.330	591.170.376	1.117.817.706	197.546.046	18,04%
UMBRIA	984.077.122	146.135.453	74.773.220	98.616.055	173.389.275	27.253.822	17,62%
LAZIO	6.296.186.864	934.983.749	532.975.466	566.534.242	1.099.509.708	164.525.959	17,46%
FRIULI V.G.	1.314.065.384	195.138.710	99.528.018	129.352.889	228.880.907	33.742.190	17,42%
TOSCANA	4.102.133.832	609.166.874	277.398.743	435.374.535	712.773.278	103.606.404	17,38%
BASILICATA	628.696.035	93.361.361	49.352.988	58.970.059	108.323.047	14.961.685	17,23%
LIGURIA	1.821.484.749	270.490.485	128.949.471	168.181.506	297.130.977	26.640.492	16,31%
SICILIA	5.337.120.311	792.562.366	416.138.506	436.382.690	852.521.197	59.958.831	15,97%
MOLISE	355.479.298	52.788.676	25.687.235	31.025.109	56.712.345	3.923.669	15,95%
LOMBARDIA	10.721.522.788	1.592.146.134	872.356.393	829.916.178	1.702.272.571	110.126.437	15,88%
E. ROMAGNA	4.840.380.360	718.796.483	289.736.444	450.622.931	740.359.375	21.562.892	15,30%
PIEMONTE	4.850.001.574	720.225.234	340.867.708	387.439.659	728.307.368	8.082.134	15,02%
VENETO	5.283.958.218	784.667.795	345.321.946	425.261.801	770.583.748	-14.084.048	14,58%
P.A. TRENTO	560.015.111	83.162.244	37.446.648	42.246.304	79.692.953	-3.469.291	14,23%
P.A. BOLZANO	533.114.155	79.167.452	29.364.141	44.613.014	73.977.155	-5.190.297	13,88%
V. D'AOSTA	134.695.052	20.002.215	8.854.140	9.464.822	18.318.962	-1.683.253	13,60%
<b>ITALIA</b>	<b>65.249.553.132</b>	<b>9.689.558.640</b>	<b>5.045.662.548</b>	<b>5.802.076.480</b>	<b>10.847.739.028</b>	<b>1.158.180.388</b>	<b>16,61%</b>

In rosso le Regioni che non rispettano il tetto di spesa.

\* Spesa convenzionata definita ai sensi dell'art. 15, comma 3, del Decreto Legge 6 Agosto 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, al netto dei pay-back a carico delle aziende farmaceutiche, vedi nota in fondo a tabella 6.

*Il Veneto: Interventi di governance sui farmaci (2014-2016): 22 raccomandazioni su 19 farmaci oncologici, 9 raccomandazioni su 6 farmaci onco-ematologici, 18 indirizzi prescrittivi*

**LA RICHIESTA PER LE ULTERIORI COMPETENZE REGIONALI**

In tale ambito si chiede il riconoscimento alla Regione della possibilità di intervenire con propri atti nel caso in cui organi, organismi o enti non esercitino competenze loro attribuite dalla legge statale e ciò produca effetti negativi sul funzionamento del sistema socio sanitario regionale.

## 7) L'evoluzione del sistema territoriale e delle cure primarie


### IL QUADRO NAZIONALE: il territorio evolve, i relativi modelli organizzativi arrancano



Dal 2005 a oggi il tasso di ospedalizzazione e il numero di posti letto è diminuito in modo drastico ma a fronte di ciò e di una necessaria valorizzazione del territorio come luogo privilegiato per la presa in carico e la cura del paziente, non si è assistito ad una parallela evoluzione dei correlati modelli organizzativi.

L'impianto normativo dell'Accordo Collettivo Nazionale della medicina convenzionata risale al 2005, nonostante quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 in tema di forme aggregate di esercizio della medicina generale. Questo determina la difficoltà di attuare e utilizzare modelli organizzativi maggiormente rispondenti alle mutate necessità.

Il Veneto: attraverso un sistema di misurazione di cui si è dotato autonomamente dal 2012 riesce a misurare la cronicità sul territorio. A fronte di una forte deospedalizzazione è necessaria la capacità di governare l'offerta territoriale che comprende anche i rapporti con la medicina convenzionata. Il veneto si è posto l'obiettivo dell'80% di forme aggregate di medicina generale ma attualmente solo il 25% dei veneti sono assistiti nell'ambito delle Medicine di Gruppo Integrate.

### Misurazione della cronicità e carico di malattia per gli assistiti del Veneto






#### LA RICHIESTA PER LE ULTERIORI COMPETENZE REGIONALI

Si chiede di poter disciplinare modalità di erogazione di cure primarie attraverso forme aggregate complesse in forma di convenzione, dipendenza e accreditamento

## 8) Forme di remunerazione del Ssr.

IL QUADRO NAZIONALE: la non gestione delle risorse proprie



*Il Veneto: nel 2016 77 milioni utilizzati per garantire prestazioni aggiuntive garantite solo dalla Regione del Veneto (extralea)*

### LA RICHIESTA PER LE ULTERIORI COMPETENZE REGIONALI

Si chiede di poter intervenire sul sistema tariffario delle prestazioni per aggiornare le tariffe al costo effettivo delle prestazioni stesse.

Si chiede inoltre di poter istituire fondi sanitari integrativi regionali finalizzati all'erogazione di prestazioni extra lea e a copertura dei ticket nazionali.

**9) Investimenti sul patrimonio edilizio e tecnologico di pertinenza del servizio socio sanitario regionale.**

**IL QUADRO NAZIONALE: l'incertezza degli stanziamenti**

*Il fondo ex ART. 20 L. N. 67/1988 specificamente dedicato ad investimenti nel settore dell'edilizia ospedaliera non è più finanziato dal 2010.*

*Il Veneto: per gli anni di stanziamento del fondo ex ART. 20 L. N. 67/1988 la Regione del Veneto ha ricevuto mediamente 94,7 milioni l'anno.*

**LA RICHIESTA PER LE ULTERIORI COMPETENZE REGIONALI**

Si chiede di poter disporre di un autonomo e certo livello di finanziamento al fine di far fronte agli investimenti sul patrimonio edilizio e tecnologico di pertinenza del servizio socio sanitario regionale.





Data 15. 12. 2017 | Protocollo N° 525931 | Class.: 76.00.00.00.00 Prat.

Fasc.

|Allegati N° 1

Oggetto:

Oggetto: Attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Invio documento di approfondimento in esito alla prima riunione del Tavolo tecnico bilaterale sull'Ambiente.

Al Preg.mo Signor  
Sottosegretario alla Presidenza  
del Consiglio dei Ministri  
in materia di Affari Regionali  
On. Gianclaudio Bressa  
affariregionali@pec.governo.it

Pregiatissimo Sottosegretario,

mi prego di inviare alla Sua cortese attenzione il documento elaborato in esito a quanto richiesto nel corso della riunione del Tavolo di confronto sulla materia Ambiente tenutosi lo scorso 5 dicembre.

Il Ministero competente ha difatti richiesto alla Regione di precisare, in termini di maggiore dettaglio, le funzioni amministrative richieste nella proposta autonomistica di cui al PDL n. 43, in vista della discussione volta alla predisposizione dell'intesa finale.

Con i miei più cordiali saluti.

Dott. Luca Zaia

*Il Presidente*



**TAVOLO TECNICO AUTONOMIA**  
**TUTELA DELL' AMBIENTE E DELL'ECOSISTEMA**  
**Regione del Veneto**

La Regione del Veneto, con il PDLS n. 43 recante *“Iniziativa regionale contenente, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 , percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la regione del veneto, in attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della costituzione”*, ha avanzato ulteriori forme e condizioni di autonomia nella materia della Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, secondo quanto previsto agli articoli 7, 11, 14, 29, 31, 59, 61 e 62 del citato PDLS.

Al fine di fornire un valido supporto nella lettura delle diversificate proposte che la Regione Veneto intende avanzare in tale materia, è stato redatto il presente documento, strutturato in schede; nell’ambito di ciascuna scheda è presente l’articolo di riferimento del PDLS n. 43 seguito dalle richieste delle ulteriori forme di autonomia, sia di tipo amministrativo che legislativo, di cui la Regione ritiene prioritario assumerne la gestione.

Si intende altresì porre una particolare attenzione alla questione della mancata emanazione di provvedimenti regolamentari in materia ambientale, attuativi della disciplina statale di settore, con specifico riferimento ai rifiuti, la cui assenza determina perplessità comportamentali negli operatori di settore, pubblici e privati, specie in ragione dell’assenza di indicazioni univoche nonché difficoltà per l’amministrazione regionale di regolamentare, in coordinamento con le altre regioni, alcune procedure in grado di razionalizzare l’intero comparto della gestione dei rifiuti. A tal fine, si sottopone all’attenzione del Ministero, una proposta che assegni all’amministrazione regionale un potere di iniziativa sulla potestà regolamentare di fonte ministeriale, come di seguito riportato:

***“Art. - Ritardo nell’emanazione di provvedimenti amministrativi e regolamentari in materia ambientale***

1. *In caso di inosservanza del termine per l’emanazione di provvedimenti amministrativi o regolamentari in materia ambientale, attuativi della normativa statale di settore e necessari per l’adozione da parte della Regione delle misure necessarie per l’espletamento delle proprie funzioni, la Regione può proporre detto schema di provvedimento amministrativo o regolamentare al Ministero competente al fine della sua emanazione.*
2. *Il Ministero competente adotta il provvedimento di cui al comma 1, anche con modifiche, entro 60 giorni dal suo ricevimento. Decorso tale termine, la Regione, previo accordo con le altre regioni interessate, per il tramite della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è autorizzata ad emanare disposizioni direttamente attuative della normativa statale, valevoli in via transitoria e fino all’emanazione del provvedimento ministeriale nell’ambito dei territori delle regioni che hanno stipulato l’accordo.”*

## SCHEDA 1

### **PDLS N. 43 - Art. 7 - Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema**

1. Nella materia "Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", spetta alla Regione del Veneto la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con riguardo alla disciplina degli scarichi e con particolare riferimento alla disciplina dell'accertamento degli illeciti amministrativi di cui all'articolo 133 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", dell'irrogazione e della riscossione delle relative sanzioni amministrative.
2. La Regione determina, sulla scorta del proprio Piano di Tutela delle Acque, i limiti allo scarico degli impianti che recapitano nella Laguna di Venezia e nel suo bacino scolante.

**Nell'ambito delle proposte di autonomia legislativa di cui all'articolo 7 del PDLS n. 43, si riportano di seguito le funzioni amministrative che la Regione Veneto intende acquisire in materia di scarichi e relativi illeciti amministrativi; con riferimento alle funzioni di cui ai punti 2), 3) e 4) si chiede anche di acquisire la competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:**

- 1) delega amministrativa in materia di accertamento degli illeciti amministrativi di cui all'art. 133 del D.Lgs. n. 152/03, nonché all'irrogazione e alla riscossione delle relative sanzioni;
- 2) definizione di limiti allo scarico per sostanze emergenti non ancora normate da disciplina statale o comunitaria;
- 3) trasferimento alla Regione delle funzioni spettanti all'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico concernenti la definizione dei livelli minimi del servizio, la predisposizione di convenzioni tipo, l'approvazione dei Piani d'Ambito, la predisposizione e revisione periodica del metodo tariffario, l'approvazione delle tariffe del servizio idrico integrato (Rif. decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 e D.Lgs. 152/2006 Parte III);
- 4) definizione dei limiti allo scarico per gli impianti che recapitano nella Laguna di Venezia e nel suo Bacino scolante attualmente definiti con Decreto ministeriale 30.07.1999 (Ronchi – Costa);

## SCHEDA 2

### **PDLS N. 43 - Art. 11 - Valutazione di impatto ambientale.**

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative relative al procedimento di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli dal 19 al 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", attinente ai progetti di competenza statale, indicati nell'Allegato II e nell'Allegato II-bis del decreto, finalizzati alla realizzazione di opere ubicate esclusivamente nel territorio della Regione.
2. Con riferimento ai progetti di opere di cui al comma 1, la Regione applica il medesimo procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo alle opere di sua esclusiva competenza.

**Nell'ambito delle proposte di autonomia legislativa di cui all'articolo 11 del PDLS n. 43, che prevede il trasferimento, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Regione, delle competenze amministrative in materia di valutazione di impatto di progetti delle opere riportate negli allegati II e II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017), si evidenziano gli aspetti sotto riportati.**

**Si premette che l'art. 11 attribuisce alla Regione la competenza per la valutazione delle opere ricomprese negli allegati II e II-bis in questione se ubicate esclusivamente nel territorio della Regione Veneto.**

**La competenza alla valutazione di opere che prevedano localizzazione interregionale resta quindi in capo al Ministero, che potrà effettuare una valutazione unitaria e complessiva dell'intervento proposto, tenendo opportunamente in considerazione i potenziali impatti ambientali che potrebbero verificarsi nel territorio delle diverse regioni coinvolte.**

**Ciò premesso, si ritiene che debba restare in capo alla Regione Veneto la competenza per l'espletamento delle procedure valutative relative a progetti di opere, localizzate interamente in territorio veneto, che, per natura e caratteristiche tecniche, si caratterizzano per potenziali impatti ambientali, di norma, limitati unicamente all'ambito regionale.**

**A tal fine, si riportano di seguito le tabelle A e B che individuano le tipologie progettuali sulle quali la Regione Veneto chiede di acquisire la competenza legislativa esclusiva, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione:**

### **TABELLA A**

#### **Tipologie progettuali ricomprese nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06**

2) Installazioni relative a:

- centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti;
- impianti per l'estrazione dell'amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto;
- impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica

complessiva superiore a 150 MW;	
- impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW.	
4) Elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri.	
4-bis) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km.	
4-ter) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km, qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all' <i>articolo 20</i> .	
5) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio.	
6) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:	
- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base, con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie di seguito indicate:	
Classe di prodotto	Soglie (*) (Gg/anno)
a) Idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici)	200
b) Idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi	200
c) Idrocarburi solforati	100
d) Idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati	100
e) Idrocarburi fosforosi	100
f) Idrocarburi alogenati	100
g) Composti organometallici	100
h) Materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)	100
i) Gomme sintetiche	100
- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie <sup>(1491)</sup> di seguito indicate:	
Classe di prodotto	Soglie (*) (Gg/anno)
j) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio,	100

<p>composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bichloruro di carbonile</p> <p>k) acidi, quali acido cromatico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati</p> <p>l) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio</p> <p style="text-align: right;">100</p> <p style="text-align: right;">100</p> <p>- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) con capacità produttiva complessiva annua superiore a 300 milioni di chilogrammi (intesa come somma delle capacità produttive relative ai singoli composti elencati nella presente classe di prodotto).</p>	
<p>8) Stoccaggio:</p> <p>di petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacità complessiva superiore a 40.000 m<sup>3</sup>;</p> <p>superficiale di gas naturali con una capacità complessiva superiore a 40.000 m<sup>3</sup>;</p> <p>sotterraneo artificiale di gas combustibili in serbatoi con una capacità complessiva superiore a 80.000 m<sup>3</sup>;</p> <p>di prodotti di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale liquefatto con capacità complessiva superiore a 20.000 m<sup>3</sup>;</p> <p>di prodotti combustibili solidi con capacità complessiva superiore a 150.000 tonnellate.</p>	
<p>9) Condotture di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km per il trasporto di gas, petrolio e prodotti chimici e per il trasporto dei flussi di biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>) ai fini dello stoccaggio geologico, comprese le relative stazioni di spinta.</p>	
<p>10) Opere relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonché aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500 metri di lunghezza;</li> <li>- autostrade e strade extraurbane principali;</li> <li>- strade extraurbane a quattro o più corsie o adeguamento di strade extraurbane esistenti a due corsie per renderle a quattro o più corsie, con una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km;</li> <li>- parcheggi interrati che interessano superfici superiori ai 5ha, localizzati nei centri storici o in aree soggette a vincoli paesaggistici decretati con atti ministeriali o facenti parte dei siti UNESCO.</li> </ul>	
<p>11) Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate, nonché porti con funzione turistica e da diporto</p>	

<p>quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti, collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto), che possono accogliere navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse.</p>
<p>13) Impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 m o che determinano un volume d'invaso superiore ad 1.000.000 m<sup>3</sup>, nonché impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un volume d'invaso superiore a 100.000 m<sup>3</sup>, con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati.</p>
<p>15) Interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità di cui alla <i>legge 4 agosto 1990, n. 240</i> e successive modifiche, comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione.</p>
<p>17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi, nonché siti per lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio.</p>
<p>17-bis) Impianti per la cattura di flussi di CO<sub>2</sub> provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato e nell'allegato III al presente decreto o impianti di cattura nei quali il quantitativo complessivo annuo di CO<sub>2</sub> catturato è pari ad almeno 1,5 milioni di tonnellate, ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo di recepimento della <i>direttiva 2009/31/CE</i> in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.</p>
<p>18) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.</p>

**TABELLA B**

**Tipologie progettuali ricomprese nell'Allegato II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06**

**1. Industria energetica ed estrattiva:**

- a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;
- b) installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO<sub>2</sub> ai fini dello stoccaggio geologico superiori a 20 km;
- c) impianti per la cattura di flussi di CO<sub>2</sub> provenienti da impianti che non rientrano negli allegati II e III al presente decreto ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, e successive modificazioni;
- d) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km.

**2. Progetti di infrastrutture:**

- a) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;
- b) porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti con funzione peschereccia, vie navigabili;
- c) strade extraurbane secondarie di interesse nazionale;
- d) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;
- e) aeroporti (progetti non compresi nell'Allegato II);
- f) porti con funzione turistica e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri;
- g) coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sulla terraferma e in mare, per un quantitativo estratto fino a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 m<sup>3</sup> al giorno per il gas naturale;
- h) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato II, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi (modifica o estensione non inclusa nell'allegato II).

### SCHEDA 3

#### **PDL N. 43 - Art. 14 - Ulteriori funzioni regionali in materia di tutela dell'ambiente.**

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le seguenti funzioni amministrative in materia di tutela dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", esercitate dallo Stato:

- a) indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 195, comma 1, lettera h), del decreto;
- b) determinazione di criteri generali, ai fini dell'elaborazione dei piani regionali di cui all'articolo 199 del decreto, con particolare riferimento alla determinazione delle linee guida per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e per il coordinamento dei piani stessi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 195, comma 1, lettera m), del decreto;
- c) determinazione delle linee guida inerenti le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 195, comma 1, lettera o), del decreto;
- d) indicazione dei criteri generali, ivi inclusa l'emanazione di specifiche linee guida, per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, in deroga a quanto previsto dall'articolo 195, comma 1, lettera q), del decreto;
- e) determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani, in deroga a quanto previsto dall'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto;
- f) competenze di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p) del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- g) competenze di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g) del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- h) competenze di cui all'articolo 195, comma 2, lettera r) del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Sono altresì trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative di cui alla parte VI, Titolo III, del decreto legislativo n. 152 del 2006, relative ai procedimenti finalizzati ad ottenere il risarcimento del danno ambientale per gli eventi occorsi nel territorio regionale.

**Nell'ambito delle proposte di autonomia legislativa di cui all'articolo 14 del PDL N. 43, si riportano di seguito le ulteriori funzioni amministrative che la Regione Veneto intende acquisire in materia ambientale:**

- 1) Elaborazione misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;
- 2) la determinazione di criteri generali, differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini della elaborazione dei piani regionali di cui all'articolo 199 con particolare riferimento alla determinazione, delle linee guida per la individuazione degli Ambiti territoriali ottimali, da costituirsi ai sensi dell'articolo 200, e per il coordinamento dei piani stessi;
- 3) la determinazione, delle linee guida inerenti le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali, anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti urbani ricadenti nel

medesimo ambito territoriale ottimale, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità;

- 4) l'indicazione dei criteri generali, ivi inclusa l'emanazione di specifiche linee guida, per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- 5) l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
- 6) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani;
- 7) la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle regioni;
- 8) l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del D. Lgs. N. 152/2006, di forme di semplificazione degli adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attività di installazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'Allegato C alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006;
- 9) le funzioni amministrative di cui alla parte VI, Titolo III, del decreto legislativo n. 152 del 2006, relative ai procedimenti finalizzati ad ottenere il risarcimento del danno ambientale per gli eventi occorsi nel territorio regionale.

#### SCHEDA 4

##### **PDL N. 43 - Art. 29 - Regionalizzazione della Agenzia del Demanio.**

1. Sono trasferiti alla Regione del Veneto i beni del demanio marittimo e del demanio idrico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 "Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42".
2. Sono conseguentemente trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative esercitate dall'Agenzia del Demanio - Filiale Veneto relativamente ai beni del demanio marittimo e del demanio idrico di cui al comma 1.

**Nell'ambito delle proposte di autonomia legislativa di cui all'articolo 29 del PDL n. 43, si riportano di seguito le funzioni amministrative che la Regione Veneto intende acquisire con riferimento ai beni del demanio marittimo e idrico; con riferimento a dette funzioni si intende anche di acquisire la competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:**

- 1) gestione e amministrazione dei beni del demanio marittimo e del demanio idrico di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 85/2010;
- 2) partecipazione agli atti amministrativi relativi ai beni del demanio marittimo e del demanio idrico di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 85/2010;
- 3) cura delle attività relative a concessioni e locazioni, acquisto e permuta, alienazioni e vendite secondo le modalità definite, per quanto non previsto dalla legge, dal sistema interno di regolamenti, procedure e disposizioni in vigore;
- 4) cura dello sviluppo e della gestione di iniziative di valorizzazione sui beni del demanio marittimo e del demanio idrico di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 85/2010 finalizzate alla massimizzazione del valore del patrimonio immobiliare della Regione;
- 5) cura delle attività relative alla definizione dei diritti reali di godimento e di divisione di beni del demanio marittimo e del demanio idrico di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 85/2010;
- 6) gestione delle attività propedeutiche alla proposta di sdemanializzazione e di ripartizione e liquidazione dei sovracani per le concessioni idroelettriche;
- 7) cura delle attività di trasferimento dei beni del demanio marittimo e del demanio idrico di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 85/2010;
- 8) assolvimento di tutti gli adempimenti connessi alla gestione di imposte e tributi gravanti sui beni del demanio marittimo e del demanio idrico di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 85/2010;
- 9) gestione delle attività relative alla riscossione e al recupero di crediti per canoni o indennizzi pregressi;
- 10) promozione e gestione dei rapporti con il territorio per dare impulso ad una gestione integrata dei beni del demanio marittimo e del demanio idrico di cui all'art. 3, comma 1,

- lettera a), del D.Lgs. n. 85/2010, a livello locale, anche in relazione alla formazione di protocolli, intese e/o convenzioni con altre Amministrazioni e/o Enti interessati;
- 11) cura dell'interlocuzione con le omologhe strutture territoriali delle amministrazioni pubbliche e con gli enti territoriali;
  - 12) valutazioni tecnico economico estimative;
  - 13) gestione, avvalendosi dell'Avvocatura Regionale, del contenzioso attivo e passivo attinente ai beni del demanio marittimo e del demanio idrico di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 85/2010;
  - 14) cura, nell'ambito delle proprie competenze, degli aspetti relativi alle transazioni di contenziosi in corso ovvero stragiudiziali.

## SCHEDA 5

### **PDLS N. 43 - Art. 31 - Funzioni in materia di demanio marittimo e salvaguardia della Laguna di Venezia.**

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative già esercitate dallo Stato sulla Laguna di Venezia mediante il Magistrato alle Acque, e trasferite al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riferimento:

- a) alla gestione del demanio marittimo di cui all'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- b) alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale o interregionale di cui all'articolo 105, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 112 del 1998;
- c) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 112 del 1998;
- d) alla salvaguardia di Venezia, di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171 "Interventi per la salvaguardia di Venezia" e alle ulteriori norme vigenti in materia.

**Nell'ambito delle proposte di autonomia legislativa di cui all'articolo 31 del PDLS n. 43, la Regione Veneto intende acquisire le funzioni amministrative di seguito riportate e, con riferimento a tali funzioni, chiede anche di acquisire la competenza legislativa esclusiva, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione:**

1) Esercizio delle funzioni <del>di competenza regionale</del> per il disinquinamento della laguna di Venezia e del suo Bacino Scolante
2) Sorveglianza sulla Laguna di Venezia e disciplina di quanto abbia attinenza con la tutela delle acque dall'inquinamento
3) Tutela della città di Venezia e del suo territorio dagli inquinamenti delle acque
4) Impianti igienico-sanitari dei centri storici e delle isole di Venezia e Chioggia
5) Gestione delle acque pluviali in ambito Laguna di Venezia
6) Disinquinamento della Laguna di Venezia, definizione dei requisiti di qualità delle acque e individuazione delle caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia.
7) Segreteria del Comitato istituito ai sensi dell'art. 4 della Legge n° 798 /1984 (meglio noto come "Comitatone")
8) Regolazione dei livelli marini in laguna di Venezia, finalizzata a porre gli insediamenti urbani al riparo dalle acque alte con particolare riferimento alla gestione del sistema MoSE.

**9) Programmazione pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri prospicienti la Laguna di Venezia**

**10) Programmazione pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale o interregionale**

**11) Trasferimento alla Regione del Veneto, anziché alla Città Metropolitana di Venezia, delle competenze già esercitate dal Magistrato alle Acque di Venezia**

## SCHEDA 6

### **PDLS N. 43 - Art. 59 - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.**

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui all'articolo 29, comma 2, lettera l) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", secondo le modalità individuate nella legge 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia".

**Nell'ambito delle proposte di autonomia legislativa di cui all'articolo 59 del PDLS n. 43, si riportano di seguito le funzioni amministrative che la Regione Veneto intende acquisire con riferimento alla materia prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi:**

1) Con riferimento ai titoli minerari :

- a) conferimento dei titoli minerari, con la contestuale approvazione dei programmi di lavoro, per la prospezione, la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi;
- b) rilascio delle proroghe di vigenza dei titoli minerari;
- c) approvazione delle variazioni dei programmi di lavoro o della delimitazione delle aree oggetto del conferimento;
- d) revoche dei titoli minerari di cui alla lettera a);
- e) quantificazione ed introito delle royalties per l'estrazione e stoccaggio degli idrocarburi.

2) Con riferimento alla polizia mineraria si chiede il rilascio delle autorizzazioni:

- a) per l'esecuzione delle prospezioni geofisiche, per la perforazione dei pozzi di ricerca o di coltivazione;
- b) per la costruzione degli impianti destinati alla produzione, trasporto, raccolta e trattamento degli idrocarburi;
- c) per la sistemazione finale delle aree di cantiere ad attività lavorativa cessata.

3) Nelle variazioni di titolarità, rinunce ai titoli minerari, decadenza e in tutte le altre ipotesi di esercizio di funzioni amministrative, relative ad atti dovuti e conseguenti al rilascio dei titoli minerari di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma al di fuori di quanto previsto ai punti 1) e 2) e nel presente punto, l'amministrazione compie l'istruttoria ed emana il provvedimento finale.

## SCHEDA 7

### **PDLS N. 43 - Art. 61 - Necessità della intesa con la Regione per la localizzazione degli impianti di incenerimento.**

1. Gli impianti di incenerimento con recupero energetico **non possono essere localizzati** dalle normative nazionali sul territorio della Regione del Veneto senza che sia stata raggiunta un'intesa con la stessa Regione, nonché senza che siano state esperite le procedure di valutazione di impatto ambientale, nel rispetto delle disposizioni regionali.

## SCHEDA 8

### **PDLS N. 43 - Art. 62 - Divieto di attività estrattive nel Golfo di Venezia.**

1. Lo svolgimento di attività estrattive di idrocarburi nel Golfo di Venezia è **vietato** sino a quando non sia definitivamente accertata, sulla base di una intesa con la Regione del Veneto, la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste.



Data

20/12/2017

Protocollo N°

532365/74.00.00.00

Allegati N°

1

Oggetto

**Oggetto: Attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Invio documenti di approfondimento in esito alla prima riunione dei Tavoli tecnici di confronto tra la Regione e il Governo nelle materie Istruzione e Tutela e sicurezza del lavoro e previdenza complementare.**

Al Preg.mo Signor Presidente  
del Consiglio dei Ministri  
On. Dott. Paolo Gentiloni  
presidente@pec.governo.it

Al Preg.mo Signor  
Sottosegretario alla Presidenza  
del Consiglio dei Ministri  
in materia di Affari Regionali  
On. Gianclaudio Bressa  
affariregionali@pec.governo.it

Pregiatissimo Presidente del Consiglio,

Pregiatissimo Sottosegretario,

facendo seguito alle lettere dei giorni scorsi, mi prego di inviare alla Vostra cortese attenzione i documenti elaborati in esito ai Tavoli tecnici di confronto tra Regione e Governo svoltisi il 6 dicembre u.s. in materia di istruzione (in riunione congiunta con la Regione Emilia-Romagna e la Regione Lombardia ), e il 13 dicembre scorso in materia di tutela e sicurezza del lavoro e previdenza complementare, nel corso di un incontro bilaterale.

Con i miei più cordiali saluti.

Dott. Luca Zaia

*Il Presidente*



# TAVOLO TECNICO AUTONOMIA

## ISTRUZIONE

### Regione del Veneto

A seguito della forte volontà popolare espressa con il referendum volto ad ottenere il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia ai sensi dell'art. 116, terzo comma della Costituzione, il Consiglio regionale con proprio atto deliberativo n. 155/2017 ha approvato il progetto di legge statale n. 43 recante *"Iniziativa regionale contenente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della costituzione"*, quale programma di negoziati che la Regione del Veneto intende condurre con il Governo.

Il citato provvedimento di iniziativa regionale individua, suddividendole per settori organici, le materie in cui lo Stato è chiamato a riconoscere alla Regione Veneto forme e condizioni di maggiore autonomia.

Al fine di fornire il migliore supporto nella lettura delle proposte che la Regione Veneto ha inteso avanzare in materia di Istruzione con il PDLS n. 43 viene predisposto il presente documento strutturato in schede.

Ciascuna scheda riporta l'articolo di riferimento del PDLS, il vigente contesto normativo e le motivazioni che supportano le richieste delle ulteriori forme di autonomia rispetto alle singole tematiche oggetto della richiesta.

La richiesta di ulteriori e specifiche forme di autonomia così formulata si declina, a seconda dei differenti ambiti individuati dagli articoli 3, 4, 5 e 6 in differenti livelli di potestà:

- funzione legislativa concorrente nel caso degli artt. 3, art. 5 nella parte in cui richiama l'art. 3, lett. d), art. 18;
- funzione legislativa esclusiva nel caso dell'art. 4;
- funzione amministrativa per il finanziamento delle scuole paritarie e dell'edilizia scolastica di cui agli artt. 6 e 25.

In sintesi la proposta prevede:

- l'assegnazione delle attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di istruzione primaria e secondaria, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale nel territorio regionale;
- la "regionalizzazione" del personale della scuola, docente, non docente, direttivo ed ispettivo con l'assunzione di competenza nelle funzioni esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del personale delle scuole ed istituti di istruzione

elementare e secondaria della Regione del Veneto, nel rispetto delle disposizioni statali in materia di ordinamento civile;

- la possibilità di istituire un sistema educativo regionale che operi nel quadro della normativa nazionale e comunitaria e in collaborazione con i soggetti del sistema nazionale;
- la possibilità di poter disciplinare le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione dell'autonomia amministrativa e finanziaria delle istituzioni scolastiche.

La Regione intende svolgere le funzioni di governo del sistema educativo, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, promuovendo la partecipazione alla gestione del sistema formativo anche mediante organismi collegiali rappresentativi di tutti i soggetti portatori di interessi nel campo dell'istruzione.

Si propone la realizzazione di un modello che in coerenza con gli elementi di unitarietà del sistema scolastico e formativo sia in grado di attuare in massimo grado i principi di autonomia delle istituzioni scolastiche, riservando al governo regionale le funzioni di programmazione dei fabbisogni e di verifica sui risultati, prevedendo organismi intermedi di confronto e condivisione circa i bisogni e gli obiettivi dell'istruzione.

In tale contesto la possibilità di intervenire sulla definizione degli organici in funzione degli obiettivi didattici costituisce un elemento di impatto nell'organizzazione tale da incidere nelle scelte di programmazione dell'offerta.

Di fondamentale importanza per la tenuta e la riuscita del sistema, oltre alle funzioni di programmazione, sono le funzioni di controllo da svolgere per mezzo di un organismo di valutazione del sistema educativo. Esse costituiscono elemento essenziale per il funzionamento del sistema educativo e comprendono svariati livelli ed ambiti di valutazione (dei risultati interni ed esterni, dell'organizzazione, dell'efficienza, dell'economicità ed economicità della gestione, dell'attività degli operatori, dei livelli di soddisfazione degli studenti e delle famiglie). Tali modelli debbono, tuttavia, essere coordinati con il Sistema Nazionale di Valutazione.

# DISCIPLINA DELLE FINALITÀ, DELLE FUNZIONI E DELL'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE

## Art. 3 comma 1 a)

### PDLS N. 43 – Sezione I - Art. 3 – Norme generali sull'istruzione

1. Nella materia "Norme generali sull'istruzione", spetta alla Regione del Veneto, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul piano nazionale, la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, della Costituzione con riferimento:

a) alla disciplina delle finalità, delle funzioni e dell'organizzazione del sistema educativo regionale di istruzione e formazione, nel quadro del sistema educativo concordato a livello nazionale;

### DISCIPLINA ATTUALE

Secondo quanto prevede l'art. 116, terzo comma della Costituzione, le Regioni a Statuto ordinario possono ottenere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia da parte dello Stato su specifiche materie riservate alla competenza esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma della Costituzione; tra queste rientrano le "norme generali sull'istruzione", previste dalla lettera n) del citato articolo.

La materia dell'istruzione "lato sensu" è caratterizzata da una molteplicità di fonti normative e da una marcata frammentarietà delle stesse. L'ultima codificazione della materia, tuttora vigente, è il T.U. approvato con il decreto legislativo 297/1994.

La necessità d un riordino normativo è ben evidenziata dal comma 180 della legge 107/2015, laddove il legislatore nazionale delega il Governo ad adottare decreti attuativi con l'espressa finalità di provvedere al riordino, alla semplificazione ed alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, indicando tra le prime attività: la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di istruzione, l'articolazione e la rubricazione delle disposizioni di legge per materie omogenee, il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge ed il loro raccordo con l'intervenuta evoluzione del quadro normativo nazionale e dell'UE.

### MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA

Con l'articolo 3 del PDLS n. 43, la Regione del Veneto individua - nel contesto delle norme generali, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire e dei principi fondamentali fissati dalla legislazione statale - gli ambiti e le funzioni competenza in merito ai quali intende acquisire in forma CONCORRENTE competenze legislative in ordine alla:

- a) disciplina delle finalità, delle funzioni e dell'organizzazione del sistema educativo regionale di istruzione e formazione, nel quadro del sistema educativo concordato a livello nazionale;
- b) disciplina delle modalità di valutazione del sistema educativo regionale di istruzione e formazione, in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di formazione (INVALSI) per la partecipazione delle istituzioni scolastiche regionali alle iniziative nazionali;
- c) disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
- d) disciplina dell'organizzazione e del rapporto di lavoro del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche e formative regionali, nel rispetto delle disposizioni statali in materia di ordinamento civile.

L'individuazione dell'insieme degli ambiti e delle funzioni per le quali si ritiene che debba essere attribuita alla Regione Veneto potestà legislativa concorrente rappresenta il primo passo che consenta di raggiungere un equilibrio tra le esigenze unitarie del sistema istruzione e quelle di differenziazione dello stesso al fine di meglio rappresentare e soddisfare i bisogni del territorio.

La proposta non si spinge infatti a rivendicare una piena competenza legislativa su tali materie ma, in ossequio ai principi fondamentali in materia di istruzione, che spesso in nome di una presunta superiore esigenza di uniformità hanno dilatato i limiti delle prerogative del legislatore nazionale, indica quegli ambiti che necessitano dell'attribuzione della competenza legislativa concorrente che garantisca alla Regione Veneto la possibilità di attivare meccanismi e strumenti di governance più idonei ad incrementare l'efficienza del sistema istruzione. Inoltre, in connessione con i successivi artt. 3 comma 1 lettera d) e 5, sarà possibile programmare e definire un organico appartenente al corpo docente e non docente, coerente con il fabbisogno e le esigenze del sistema scolastico la cui carenza, fino ad oggi, ha particolarmente penalizzato il nostro territorio incidendo pesantemente sulla qualità del servizio.

Tale processo, ritenuto necessario per la programmazione e il governo del sistema educativo regionale di istruzione e formazione, deve necessariamente passare attraverso una attività di analisi e di riconsiderazione congiunta tra Stato e Regione delle rispettive competenze, che conduca ad una redistribuzione delle stesse finalizzata ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema nel suo complesso.

La transizione delle funzioni ipotizzata dalla proposta è necessariamente da intendersi come processo che si sviluppa in un congruo arco temporale (non inferiore a cinque anni) nel corso del quale il trasferimento e le trasformazioni dovranno essere assistiti da forme di monitoraggio e di verifica volti ad assumere l'evidenza dei risultati, anche attraverso un'eventuale revisione dei criteri e delle modalità del passaggio delle competenze.

# VALUTAZIONE SISTEMA EDUCATIVO

## Art. 3 comma 1 b)

### PDL 43 – art. 3 - NORME GENERALI SULL'ISTRUZIONE

comma 1 lettera b)

1. Nella materia "Norme generali sull'istruzione", spetta alla Regione del Veneto, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul piano nazionale, la potestà legislativa ai sensi dell'art. 117 terzo comma, della Costituzione, con riferimento:

b) alla disciplina delle modalità di valutazione del sistema educativo regionale di istruzione e formazione, in collaborazione con l'Istituto Nazionale di valutazione del Sistema educativo di Istruzione e Formazione (INVALSI) per la partecipazione delle istituzioni scolastiche regionali alle iniziative nazionali;

➤ potestà legislativa ai sensi dell'art. 117 terzo comma della Costituzione – COMPETENZA CONCORRENTE

### DISCIPLINA ATTUALE

Si tratta di una funzione attualmente regolamentata dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2013, n. 80 – Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione.

Il Sistema nazionale di valutazione valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione per migliorare la qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti è finalizzato.

Il Sistema nazionale di valutazione è costituito da:

- Invalsi: Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione;
- Indire: Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa;
- Contingente ispettivo.

In particolare il S.N.V. fornisce i risultati della valutazione di cui al comma 1 ai direttori generali degli uffici scolastici regionali per la valutazione dei dirigenti scolastici ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

### MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA

La possibilità di disciplinare le modalità di valutazione a livello regionale assicura alla Regione uno strumento di intervento diretto sul servizio scolastico utile al rafforzamento e al potenziamento della qualità del servizio erogato.

Il raccordo con il sistema nazionale resterebbe comunque assicurato dalla collaborazione tra Regione e SNV in tema di partecipazione degli istituti scolastici alle iniziative nazionali

# ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

## Art. 3 comma 1 c)

### PDL 43 – art. 3 - NORME GENERALI SULL'ISTRUZIONE

comma 1 lettera c)

1. Nella materia "Norme generali sull'istruzione", spetta alla Regione del Veneto, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul piano nazionale, la potestà legislativa ai sensi dell'art. 117 terzo comma, della Costituzione, con riferimento:

c) alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;

➤ potestà legislativa ai sensi dell'art. 117 terzo comma della Costituzione – COMPETENZA CONCORRENTE

### DISCIPLINA ATTUALE

Si tratta di una funzione prevista nella riforma Moratti che nella recente riforma del 2015 (la Buona scuola) è stata estesa anche ai Licei.

Il testo principale che disciplina l'alternanza scuola lavoro è il DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 2005, n. 77 Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53.

### MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA

Le politiche educative del Veneto si muovono da sempre nella direzione di una stretta correlazione tra le istituzioni formative e le aziende, nella convinzione che il mondo del lavoro possa offrire un contributo prezioso nell'aiutare i ragazzi a scegliere prima percorsi di studio e poi di lavoro più pertinenti alle proprie attitudini.

il Veneto è tra le poche regioni d'Italia a sostenere, anche con un rilevante impegno finanziario, un sistema di istruzione e formazione professionale autonomo rispetto ai percorsi di istruzione, che prevede una forte correlazione tra la formazione culturale e umana della persona e la dimensione dell'applicazione pratica in azienda, promuovendo un modello formativo attuato in partnership con le aziende.

Un modello che ha consentito al Veneto di ridurre la dispersione scolastica ben al di sotto della media nazionale e che assicurato ottimi risultati anche in termini di inserimenti lavorativi.

In questo senso le politiche educative del Veneto hanno preceduto l'introduzione dell'alternanza scuola lavoro nei percorsi di istruzione, successivamente rafforzata con la recente L. 107/2015.

La programmazione regionale del Veneto attualmente sostiene l'alternanza scuola lavoro anche destinando significativi interventi finanziari per la realizzazione di esperienze all'estero o attraverso protocolli per l'alternanza in contesti particolari (alternanza scuola lavoro in contesti culturali, o presso società sportive).

L'esigenza della Regione è potersi discostare, sulla base delle esigenze espresse dal mondo produttivo veneto, dalle circolari ministeriali che, oggi, devono essere uniformemente applicate in tutte le Regioni ritenendo che ci siano spazi di miglioramento anche con l'integrazione di fondi regionali e comunitari.

# PERSONALE SCOLASTICO

## Art. 3 comma 1 d) e Art. 5

### **PDL 43 – art. 3 - NORME GENERALI SULL'ISTRUZIONE**

comma 1 lettera d)

1. Nella materia "Norme generali sull'istruzione", spetta alla Regione del Veneto, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul piano nazionale, la potestà legislativa ai sensi dell'art. 117 terzo comma, della Costituzione, con riferimento:

d) alla disciplina dell'organizzazione e del rapporto di lavoro del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche e formative regionali, nel rispetto delle disposizioni statali in materia di ordinamento civile

### **PDL 43 – art. 5 – DISCIPLINA RELATIVA AL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE REGIONALI**

1. con legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, la Regione istituisce i ruoli del personale delle istituzioni scolastiche e formative regionali e ne determina la consistenza organica.

2. Gli Istituti e le materie del rapporto di lavoro non riservate alla legge dalla vigente normativa statale in materia di pubblico impiego, sono disciplinate, sentito il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, da contratti collettivi regionali che garantiscono comunque il trattamento economico previsto dalla contrattazione nazionale di comparto, nonché il rispetto delle qualifiche e del trattamento di previdenza previsto dalle vigenti normative.

3. Le attribuzioni dell'Amministrazione dello Stato in materia di istruzione, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o regionale, sono esercitate, nell'ambito del territorio regionale, dalla Regione del Veneto.

4. Tra le attribuzioni di cui al comma 3, sono comprese le funzioni esercitate dall'Ufficio Scolastico Regionale e connesse alla titolarità e gestione del rapporto organico e di servizio del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche e formative regionali. Sono conseguentemente trasferite alla Regione del Veneto le risorse umane assegnate all'Ufficio scolastico regionale, comprese le sue articolazioni a livello provinciale.

➤ potestà legislativa ai sensi dell'art. 117 terzo comma della Costituzione – **COMPETENZA CONCORRENTE**

### **DISCIPLINA ATTUALE**

Attualmente le principali fonti normative sono:

- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), in base al quale l'assunzione del personale docente avviene tramite concorsi indetti dal MIUR e gestiti dai singoli uffici scolastici regionali quali articolazioni periferiche - in particolare artt. 399, 400 e 401;
- Legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), il quale prevede, in caso di impossibilità di conferimento delle cattedre a personale di ruolo, l'obbligo di provvedere

all'assegnazione di supplenze annuali o temporanee tramite le cd. graduatorie ad esaurimento) - in particolare art. 4, commi 1,2 e 3;

- Legge 13 luglio 2015 n.107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

### **MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA**

Il trasferimento della funzione relativa alle disciplina dell'organizzazione e del rapporto di lavoro del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche e formative regionali, l'istituzione di ruoli regionali del personale delle istituzioni scolastiche e formative regionali e la possibilità di determinare la consistenza organica del personale scolastico, è finalizzato a superare, attraverso la gestione diretta delle risorse umane e finanziarie, le attuali criticità che incidono pesantemente sulla qualità del servizio.

Il trasferimento della funzione consentirebbe di determinare l'effettivo fabbisogno del personale e la sua distribuzione nel territorio nel modo più idoneo a superare le problematiche che si riscontrano, ad esempio:

- negli organici ATA, dove il rapporto tra il numero di addetti e numero di alunni è tra i più bassi d'Italia, in palese fortissima contraddizione rispetto alla frammentazione abitativa di molte zone del territorio regionale;
- nel sostegno scolastico, dove anche nel corrente a.s. 2017/2018 il rapporto alunni disabili/posti di sostegno è fra i più bassi del Paese, anche in rapporto alla media nazionale;
- nel personale dirigente, con riferimento sia ai Dirigenti scolastici che ai Direttori dei Servizi generali e Amministrativi (DSGA), considerato che la percentuale media di scopertura delle Dirigenze per l'a.s. 2017/18 nelle singole province si aggira intorno al 40%

Il trasferimento della funzione consentirebbe inoltre di inserire nella gestione del personale elementi di valutazione e controllo di qualità del servizio anche in funzione di contenimento del turn over del personale docente, che determina ulteriori criticità nel servizio scolastico.

La richiesta di trasferimento delle risorse umane assegnate all'Ufficio scolastico regionale, comprese le sue articolazioni a livello provinciale, è finalizzata ad consentire la gestione unitaria della funzione.

Nel processo di passaggio sarà tenuto in considerazione in diritto all'opzione del personale statale, fermo restando che l'eventuale perdita di organico dovrà essere coperta attraverso specifici concorsi su base territoriale regionale, trasferimento su base volontaria da altre regioni, o attraverso il potenziamento del sistema delle scuole paritarie a fronte di un adeguato incremento delle risorse dedicate.

# PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA INTEGRATA

## Art. 4 comma 1 a)

### PDL 43 – art. 4 – ULTERIORI COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

comma 1 lettera a)

1. Nella materia "Istruzione" spetta alla Regione del Veneto, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul piano nazionale, la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, quarto comma della Costituzione, con particolare riferimento a:

a) alla disciplina della programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale.

➤ potestà legislativa ai sensi dell'art. 117 quarto comma della Costituzione – COMPETENZA ESCLUSIVA

### DISCIPLINA ATTUALE

Attualmente le principali fonti normative sono:

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"

Art. 138 Deleghe alle regioni:

1. Ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti **funzioni amministrative**:
  - a. la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale

### MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA

Con la richiesta di competenza legislativa esclusiva su una funzione su cui attualmente le regioni hanno solo competenza amministrativa.

L'esercizio di una competenza esclusiva in tema di offerta formativa integrata richiede lo spostamento in capo alla Regione di alcuni rilevanti ambiti di competenza, attualmente in capo al MIUR.

La governance dell'offerta formativa integrata richiede inoltre:

- l'attribuzione di risorse idonee a garantire il rispetto dei livelli essenziali di prestazione anche con riferimento all'IeFP, contesto nel quale migliaia di ragazzi assolvono l'obbligo di istruzione e il diritto dovere alla Istruzione e Formazione;
- la possibilità di intervenire anche sull'offerta dell'istruzione tecnica secondaria, in funzione del fabbisogno espresso dalle aziende;
- un pieno esercizio della funzione della programmazione dell'offerta dell'Istruzione Tecnica Superiore in funzione delle specificità territoriali;
- la possibilità di attivare nuovi indirizzi scolastici.

# PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA

## Art. 4 comma 1 b)

### PDL 43 – art. 4 – ULTERIORI COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

comma 1 lettera b)

1. Nella materia "Istruzione" spetta alla Regione del Veneto, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul piano nazionale, la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, quarto comma della Costituzione, con particolare riferimento a:

b) alla disciplina della programmazione della rete scolastica sul territorio regionale, inclusi gli aspetti relativi alla definizione del fabbisogno regionale di personale e alla distribuzione dello stesso tra le istituzioni scolastiche.

➤ potestà legislativa ai sensi dell'art. 117 quarto comma della Costituzione – COMPETENZA ESCLUSIVA

### DISCIPLINA ATTUALE

Attualmente le principali fonti normative sono:

➤ Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*"

#### Art. 138 Deleghe alle regioni:

1. Ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti **funzioni amministrative**:

b. la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);

➤ I regolamenti attuativi dell'art. 64 del DL 112, comma 4, convertito in legge 133 del 6 agosto 2008, sulla formazione classi, sugli ordinamenti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria sia di primo che di secondo grado (DPR 81 del 20 marzo 2009) a cui si aggiunge, da ultimo, quanto previsto dalla legge 107/15 in merito all'organico dell'autonomia che è costituito dai posti comuni, dal sostegno e dai posti aggiuntivi per il potenziamento (comma 63, legge 107/15).

### MOTIVAZIONE:

La competenza esclusiva su programmazione rete, fabbisogno organici e distribuzione tra le scuole è funzionale ad organizzare un servizio sufficientemente adeguato alle esigenze del territorio.

La Regione del Veneto è caratterizzata sia dalla presenza di Istituti di grandi dimensioni, con un numero molto elevato di alunni e sia da un numero elevato di plessi scolastici spesso distanti tra loro.

Molte zone del territorio veneto sono caratterizzate da una fortissima rarefazione abitativa, in particolare nelle montagne del Cadore e del Comelico, nell'Altopiano di Asiago, nel Delta del Po e nelle isole della laguna di Venezia, dove le distanze tra plessi e le difficoltà logistiche rendono la eventuale chiusura dei

piccoli plessi un problema insuperabile per i Comuni che spesso non dispongono di risorse sufficienti per garantire il trasporto scolastico.

Ciononostante, il Veneto è una delle Regioni dove su molti fronti (personale ATA e docenti di sostegno, ad esempio) il rapporto tra il numero di personale scolastico e alunni è tra i più bassi del Paese in palese fortissima contraddizione rispetto alla frammentazione abitativa della popolazione e all'esistenza di oltre 3.000 sedi di erogazione del servizio scolastico pubblico.

Gli Uffici Scolastici Provinciali, si trovano a sostenere notevoli sforzi per impiegare in modo efficace le insufficienti unità disponibili di personale di collaboratore scolastico, riuscendo, solo con grandissime difficoltà, a garantire le condizioni minime necessarie all'erogazione del servizio.

Analogamente, come già esposto, il rapporto docenti di sostegno per numero di alunni disabili in Veneto non consente di raggiungere un'azione di sostegno efficace

# CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE PARITARIE

## Art. 4 comma 1 c) e Art. 6

### **PDL 43 – art. 4 – ULTERIORI COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI ISTRUZIONE**

comma 1 lettera c)

1. Nella materia "istruzione" spetta alla Regione del Veneto, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul piano nazionale, la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, quarto comma della Costituzione, con particolare riferimento a:

c) Alla disciplina dell'assegnazione dei contributi alle istituzioni scolastiche paritarie del Veneto

### **PDL 43 – art. 6 – FINANZIAMENTO DELLE SCUOLE PARITARIE**

Sono trasferiti alla Regione del Veneto le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi destinati alle scuole paritarie presenti sul territorio regionale

- potestà legislativa ai sensi dell'art. 117 quarto comma della Costituzione – **COMPETENZA ESCLUSIVA**
- funzioni amministrative (vd. Art. 6)

### **DISCIPLINA ATTUALE**

Attualmente le principali fonti normative sono:

- Legge 10/3/2000 n. 62 recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio", che configura il sistema nazionale di istruzione come sistema costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.

### **MOTIVAZIONE**

La governance sulla disciplina dell'assegnazione dei contributi alle istituzioni paritarie completa la potestà legislativa richiesta dal Veneto sulla disciplina delle finalità, delle funzioni e dell'organizzazione del sistema educativo regionale di istruzione e formazione.

# ORGANI COLLEGIALI TERRITORIALI DELLA SCUOLA

## Art. 4 comma 1 d)

### PDL 43 – art. 4 – ULTERIORI COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

comma 1 lettera d)

1. Nella materia “istruzione” spetta alla Regione del Veneto, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul piano nazionale, la potestà legislativa ai sensi dell’articolo 117, quarto comma della Costituzione, con particolare riferimento a:

d) alla disciplina degli organi collegiali territoriali della scuola

➤ potestà legislativa ai sensi dell’art. 117 quarto comma della Costituzione – COMPETENZA ESCLUSIVA

### DISCIPLINA ATTUALE

Attualmente la funzione è disciplinata dal Lgs. 30 giugno 1999, n. 233 (G.U. 22-7-1999, n. 170). — Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 che ha istituito i nuovi Organi Collegiali Territoriali, ma che non è mai entrato in vigore per mancanza dei decreti attuativi.

### MOTIVAZIONI

La potestà legislativa esclusiva richiesta sulla disciplina degli organi collegiali della scuola consente di modificare l’assetto definito dal decreto legislativo 233/1999, e di ristrutturarne l’organizzazione anche in funzione del rapporto con il tessuto socio-economico coerentemente con la programmazione regionale

# EDUCAZIONE DEGLI ADULTI

## Art. 4 comma 1 e)

### **PDL 43 – art. 4 – ULTERIORI COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI ISTRUZIONE**

comma 1 lettera e)

1. Nella materia “istruzione” spetta alla Regione del Veneto, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul piano nazionale, la potestà legislativa ai sensi dell’articolo 117, quarto comma della Costituzione, con particolare riferimento a:

a) alla disciplina dell’educazione degli adulti

➤ potestà legislativa ai sensi dell’art. 117 quarto comma della Costituzione – **COMPETENZA ESCLUSIVA**

### **DISCIPLINA ATTUALE**

D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263. Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

### **MOTIVAZIONI**

La competenza esclusiva in tema di educazione degli adulti consente di riorganizzare l’offerta formativa dei CPIA, anche in funzione dell’integrazione con la formazione professionale con il mondo del lavoro e delle professioni.

La governance sulla programmazione dei CPIA consente inoltre di proseguire nel potenziamento delle politiche antidispersione.

# RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA NEL RACCORDO CON IL SISTEMA UNIVERSITARIO

## Art. 18

PDL 43 – art. 18 – RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA NEL RACCORDO CON IL SISTEMA UNIVERSITARIO

Nel rispetto dell'autonomia delle Istituzioni universitarie, la Regione del Veneto concorre:

- a) alla disciplina della programmazione universitaria, con particolare riferimento all'istituzione di corsi di studio, anche in coerenza con le esigenze espresse dal contesto economico, produttivo e sociale veneto;
- b) alla disciplina della valutazione del sistema universitario regionale e dei rapporti di collaborazione con il MIUR per la partecipazione alle iniziative e ai progetti nazionali;
- c) al finanziamento del sistema universitario regionale.

- potestà legislativa concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma della Costituzione –  
COMPETENZA CONCORRENTE

### DISCIPLINA ATTUALE

Si tratta di una funzione che trova la sua attuale disciplina nel Decreto Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Nell'ambito di tale disciplina la programmazione del sistema universitario prevede che la razionalizzazione dell'offerta formativa degli atenei e il potenziamento della ricerca in essi realizzata, persegue la finalità della qualificazione del sistema universitario, corrispondendo alle esigenze di sviluppo culturale, sociale, civile ed economico ed alla connessa evoluzione del mercato del lavoro. Il citato Regolamento, tuttavia, opera un richiamo ai bisogni del territorio incentrato più sulla riduzione degli squilibri territoriali piuttosto che sulla valorizzazione delle specificità e dei bisogni degli stessi.

Nella determinazione per ciascun triennio degli obiettivi del sistema universitario e la finalizzazione delle relative risorse finanziarie la centralità del ruolo del MIUR vanifica il peso negoziale degli atenei a tutto vantaggio di organismi nazionali: Consiglio universitario nazionale (CUN), la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il CNSU Consiglio nazionale degli studenti universitari.

In tale contesto l'attuale disciplina del ruolo assegnato ai comitati regionali dal vigente regolamento non pare assicurare un ruolo di coordinamento delle iniziative in materia di programmazione tale da garantire un efficace ed incisivo ruolo in tema di coordinamento con il sistema universitario, con le istituzioni formative regionali e con le istanze economiche e sociali del territorio

## **MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA**

Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, viene chiesta l'attribuzione della potestà legislativa concorrente in materia di programmazione universitaria, di valutazione del sistema regionale universitario regionale, di collaborazione con il MIUR per la partecipazione ad iniziative e progetti di ricerca e di finanziamento del sistema universitario regionale affinché alla Regione, sia attribuito un ruolo attivo nelle scelte di regolamentazione del sistema (nel rispetto dei principi generali in materia di formazione universitaria) e di programmazione (nel rispetto dell'autonomia didattica delle istituzioni universitarie).

L'attribuzione di potestà legislativa concorrente in tali ambiti, nel rispetto delle prerogative delle Istituzioni universitarie, persegue la finalità di favorire l'incontro tra il mondo accademico e le esigenze espresse dal contesto economico, produttivo e sociale del territorio e di conferire alla Regione Veneto la capacità di intervento negli ambiti descritti dall'articolo con poteri di regolamentazione e programmazione degli stessi.

# EDILIZIA SCOLASTICA

## Art. 25

PDL 43 – art. 25 – EDILIZIA SCOLASTICA

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative relative all'attività di programmazione generale e annuale degli interventi a favore dell'edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica".

2. La Regione disciplina le procedure di attuazione e finanziamento degli interventi sul proprio territorio.

➤ potestà AMMINISTRATIVA

### DISCIPLINA ATTUALE

La disciplina dell'attività di programmazione generale ed annuale degli interventi di attività edilizia trova la sua fonte principale nella legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica " e s.m.i. (art. 10., D.L. 12 settembre 2013, n104; art. 1, comma 160, legge 13 luglio 2015, n. 107).

In materia vanno richiamate le competenze attribuite agli Enti locali dall'art. 3 della legge 23/1996, cui spetta la realizzazione, fornitura, manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici di cui sono proprietari. A competenze immutate, la richiesta di poteri programmatori in capo alla Regione si basa sulla valutazione delle proposte di intervento presentate dagli Enti locali titolari delle citate funzioni.

### MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA

Nel rispetto delle competenze degli Enti locali la richiesta assume valenza di carattere programmatico riguardando principalmente l'individuazione delle priorità strategiche sulla base delle quali elaborare la programmazione degli interventi di edilizia scolastica. Tale azione consente di fornire una adeguata risposta ai bisogni del territorio, talvolta fortemente diversificati, e di raccordare l'utilizzo delle risorse con la programmazione dell'offerta formativa e dei concreti fabbisogni. Non vi è dubbio che una programmazione che superi i limiti della messa in sicurezza dei plessi o di semplice manutenzione conservativa consenta di orientare e governare lo sviluppo e la crescita della rete scolastica e formativa veneta.

Un'attività di pianificazione degli interventi di più ampio orizzonte e di maggior coordinamento con le effettive esigenze emergenti, anche in considerazione dell'elevato numero di sedi scolastiche presenti sul territorio veneto (circa 4.300), assume un'importanza fondamentale in considerazione dei benefici che potrebbero derivare dalla disponibilità di beni strumentali più efficienti, anche sulla base delle economie di scala che sarebbe possibile realizzare.



**TAVOLO TECNICO AUTONOMIA  
TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO  
PREVIDENZA COMPLEMENTARE  
Regione del Veneto**

La Regione del Veneto, con il PDLS n. 43 recante *“Iniziativa regionale contenente, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 , percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la regione del veneto, in attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della costituzione”*, ha avanzato ulteriori forme e condizioni di autonomia nella materia della Tutela e Sicurezza del Lavoro e della previdenza complementare, secondo quanto previsto agli articoli 40, 41, 42, 43,63 e 64 del citato PDLS.

Al fine di fornire un valido supporto nella lettura delle diversificate proposte che la Regione Veneto intende avanzare in tale materia, è stato redatto il presente documento, strutturato in schede; nell’ambito di ciascuna scheda è presente l’articolo di riferimento del PDLS n. 43 seguito dalle richieste delle ulteriori forme di autonomia, sia di tipo amministrativo che legislativo, di cui la Regione ritiene prioritario assumere la gestione.

## SCHEDA 1

### **Art. 40 - Rafforzamento del sistema regionale dei servizi per il lavoro, nonché delle funzioni regionali in materia di collocamento e di incentivi all'assunzione.**

1. Al fine di rafforzare il sistema regionale dei servizi per il lavoro ai sensi della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” e in riferimento al Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro previsto dall'articolo 15 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con legge 6 agosto 2015, n. 125, i costi del personale e gli altri costi di funzionamento vengono riconosciuti nella misura prevista dalla convenzione 2017 incrementata di una quota del 50 per cento destinata al rafforzamento del personale e delle sue strutture.
2. Alla Regione del Veneto è riconosciuta la competenza ad emanare proprie discipline in materia di collocamento ordinario, di collocamento mirato e di servizi per l'impiego, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale.
3. La Regione del Veneto, nell'ambito di specifici accordi con lo Stato, può introdurre strumenti di incentivazione a sostegno della ricollocazione dei lavoratori in difficoltà occupazionale, in particolare a valere sul Fondo nazionale per l'occupazione e sul Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili.
4. Alla Regione del Veneto è delegata la vigilanza sull'osservanza delle norme di tutela sociale del lavoro, della sicurezza tecnica e dell'igiene del lavoro.

### **Nell'ambito delle proposte di autonomia legislativa di cui all'articolo 40 del PDL n. 43, si riportano di seguito le funzioni che la Regione Veneto intende acquisire in materia di servizi per il lavoro, collocamento e incentivi all'assunzione:**

1) La proposta di maggiore autonomia di cui al comma 1 è finalizzata a dare un quadro stabile e potenziato, anche sotto il profilo finanziario, al sistema regionale dei servizi per il lavoro, che in Veneto, si ricorda, è caratterizzato da un modello di cooperazione / integrazione pubblico e privato, sancito con Legge regionale sin dal 2009. La richiesta specificamente riguarda le risorse da destinare alla copertura dei costi sia di personale sia di struttura dei Centri per l'impiego la cui gestione, secondo la previsione del decreto legislativo n. 150/2015, sta per essere assunta a pieno titolo dalle Regioni o dagli Enti regionali specificamente individuati. La proposta si colloca nell'alveo degli accordi politici del 2017, ritenendosi peraltro insufficiente l'attuale copertura finanziaria soprattutto in considerazione del ruolo che i CPI dovranno assumere nell'erogazione delle politiche attive nei prossimi anni e, in particolare, dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) previsti dall'art. 18 del decreto legislativo n. 150/2015. Nelle more della definizione di meccanismi di finanziamento basati su costi standard nazionali collegati alla effettiva erogazione dei LEP, la maggiore autonomia richiesta consiste perciò nella previsione di trasferire risorse finanziarie statali in quantità adeguata grazie ad una maggiorazione del 50% dei valori sanciti dalla convenzione 2017 (valori totali al lordo delle quote regionali, cioè pari ai 3/3).

2) Potestà legislativa concorrente per introdurre proprie discipline in materia di collocamento ordinario, mirato e di SPI (Servizi per l'impiego) nel rispetto sia delle competenze statali, in particolare nel rispetto della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia dei principi fondamentali della legislazione statale. La richiesta è motivata dal fatto che l'ottimale gestione dei SPI regionali richiede una competenza della Regione estesa oltre la competenza organizzativa (si ricorda che definizione degli *standard* dei servizi di per sé già rientra nella competenza regionale attuale), e ricomprensiva, invece, la facoltà di incidere sulla regolamentazione delle procedure

stesse. Ciò con l'obiettivo di offrire servizi aggiuntivi/integrativi sul territorio regionale e/o per specifici *target*, che si configurano come dei LEP aggiuntivi. Ad esempio, tenuto conto del peculiare tessuto produttivo del Veneto si potrà intervenire per meglio disciplinare l'offerta di servizi del cd. "Sportello per il lavoro autonomo" previsto dall'art. 10 della L. n. 81/2017, peraltro attualmente sprovvisto di autonoma copertura finanziaria. Trattandosi di LEP aggiuntivi/integrativi si è consapevoli che si dovrà trattare di una normazione (sia pur di rango primario) con finalità attuativa e integrativa della normativa nazionale.

3) Potestà legislativa concorrente, da esercitarsi nell'ambito di specifiche intese con lo Stato, oltre che nel rispetto dei principi della legislazione statale, per introdurre strumenti di incentivazione al reinserimento professionale dei lavoratori in difficoltà occupazionale. Tali incentivi saranno finanziati sui Fondi specificamente richiamati da trasferire *pro quota* alla Regione nell'ambito degli accordi dello Stato. Altre risorse potrebbero altresì essere rese disponibili a valere su altre fonti da individuarsi sempre d'intesa con lo Stato.

4) Delega delle funzioni amministrative di vigilanza sull'osservanza delle norme di tutela sociale del lavoro, della sicurezza tecnica e dell'igiene del lavoro (sul modello della Provincia autonoma di Trento), quali ad esempio (ma senza pretesa di esaustività):

- vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale nelle aziende industriali, commerciali, negli uffici, nell'agricoltura ed in genere ovunque è prestato un lavoro salariato o stipendiato, con le eccezioni stabilite dalle leggi, provvedendo, ove richiesto, alla riqualificazione del rapporto di lavoro;
- vigilare sull'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro;
- fornire consulenza e assistenza nelle materie di competenza; rilasciare dichiarazioni liberatorie, certificazioni e attestazioni previste dalle norme di legge;
- vigilare sul funzionamento delle attività previdenziali ed assistenziali a favore dei prestatori d'opera compiute dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e le istituzioni gestite direttamente dallo Stato, dalle Province e dai Comuni per il personale da essi dipendente
- esercitare le funzioni di tutela e di vigilanza sugli enti dipendenti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- provvedere agli accertamenti relativi alle norme su apprendistato, lavoratrici madri, lavoratori stranieri, contratti di formazione e lavoro e all'attività di vigilanza ispettiva sullo svolgimento delle azioni formative a finanziamento regionale o del fondo sociale europeo;
- provvedere a tutti gli adempimenti relativi ai contratti di lavoro a tempo parziale;
- compiere tutte le funzioni ad esso demandate da disposizioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La delega dovrà essere accompagnata dall'attribuzione delle risorse umane, strumentali e finanziarie che oggi sono dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, in attuazione del principio generale che le risorse seguono le funzioni.

## SCHEDA 2

### **Art. 41 - Istituzione del fondo regionale per la cassa integrazione guadagni e le politiche passive.**

1. Sono delegate alla Regione del Veneto le funzioni in materia di gestione di cassa integrazione guadagni e disoccupazione, da esercitare sulla base di conseguenti intese con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per coordinare e raccordare gli interventi, ivi compresa la possibilità di avvalersi dell'INPS sulla base di accordi con quest'ultimo. La Regione può regolare la materia sulla base dei principi della legislazione statale, con particolare riguardo ai criteri di accesso, anche utilizzando risorse aggiuntive del proprio bilancio.

2. La Regione può sostenere l'istituzione di un fondo di solidarietà territoriale intersettoriale cui, salvo diverse disposizioni, si applica la disciplina prevista per i fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183".

### **Nell'ambito delle proposte di autonomia legislativa di cui all'articolo 41 del PDLS n. 43, si riportano di seguito le funzioni che la Regione Veneto intende acquisire in materia di ammortizzatori sociali:**

1. Delega amministrativa per le funzioni di autorizzazione di Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria nonché di gestione degli ammortizzatori ordinari legati alla disoccupazione. Tale delega sarà esercitata nell'ambito di specifici accordi con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e attraverso l'avvalimento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Gli accordi con il Ministero sono finalizzati ad assicurare il coordinamento e l'integrazione della gestione regionale con quella nazionale. (Il modello di gestione potrebbe ispirarsi a quello degli ammortizzatori in deroga in cui si è già vista sia la gestione della Regione sia la definizione di criteri di accesso specifici al territorio regionale).

2. Potestà legislativa concorrente per regolare criteri di accesso agli ammortizzatori stessi, aggiuntivi rispetto a quelli già fissati dalla normativa nazionale (con facoltà di destinare risorse aggiuntive del bilancio regionale alle politiche passive). Ciò permetterà alla Regione del Veneto di modulare sul proprio territorio le politiche passive e una migliore coniugazione con le politiche attive programmate.

3. Estensione anche alla Regione del Veneto della previsione di cui all'art. 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il quale prevede che le Province autonome di Trento e di Bolzano possono sostenere l'istituzione di un fondo di solidarietà territoriale intersettoriale a cui, salvo diverse disposizioni, si applica la disciplina prevista per i fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 35 del medesimo decreto legislativo. Tale fondo potrà prevedere sia misure di copertura per le aziende che non godono degli ammortizzatori ordinari (anche sotto i 5 dipendenti con adesione volontaria) sia il finanziamento di percorsi formativi.

### SCHEDA 3

#### **Art. 42 - Rafforzamento del ruolo della Regione del Veneto nel controllo e nella gestione dei flussi migratori per ragioni economiche.**

1. Lo Stato, in attuazione dell'articolo 118, comma terzo della Costituzione, valorizza il ruolo della Regione del Veneto nella determinazione e gestione dei flussi migratori per ragioni economiche.
2. Alla Regione del Veneto è riconosciuta la potestà di introdurre misure complementari di controllo in collaborazione con gli ispettorati territoriali del lavoro al fine di contrastare situazioni di irregolarità.

#### **Nell'ambito delle proposte di autonomia legislativa di cui all'articolo 43 del PDLS n. 43, si riportano di seguito le funzioni che la Regione Veneto intende acquisire in materia di controllo e gestione dei flussi migratori per ragioni economiche:**

- 1) Piena attuazione di quanto previsto dall'art. 118 comma della Costituzione in materia di coordinamento sul piano amministrativo tra Stato e Regione del Veneto nella determinazione e gestione dei flussi migratori per ragioni economiche.

Ferma restando la riserva di competenza statale in due voci fondamentali di cui al secondo comma dell'art. 117, la «condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea» e l'«immigrazione», le Regioni hanno tuttavia competenza in materia di prestazioni, tra le quali, in particolare, quelle della tutela della salute, tutela e sicurezza sul lavoro, formazione professionale, organizzazione dell'istruzione, assistenza sociale e edilizia residenziale pubblica, anche per quanto concerne il profilo della loro erogazione nei confronti della popolazione straniera. E la giurisprudenza costituzionale e la dottrina tendono, perciò, a ricondurre alla competenza delle Regioni le decisioni in grado di incidere su tali ambiti ad esse riservate dall'art. 117 Cost.

Dal punto di vista amministrativo, invece, la materia dell'immigrazione è soggetta a uno speciale "coordinamento" tra Stato e Regioni previsto dal comma 3 dell'art. 118 della Costituzione

Fino ad oggi questo "coordinamento" non ha avuto che parziale attuazione, e il ruolo Regionale (previsto dalla legislazione statale) si è configurato come meramente programmatico, e del tutto inidoneo a incidere sulle determinazioni statali.

E' invece necessario un intervento normativo atto a rendere più influente l'indicazione regionale in materia di sostenibilità dei flussi, eventualmente anche con la previsione di meccanismi finanziari compensativi, alla luce del fatto che in che, nelle numerose ipotesi in cui la legge statale prevede per il migrante extracomunitario il medesimo trattamento previsto dalla legge per il cittadino italiano, le Regioni subiscono una decisione capace di incidere in maniera determinante sui bilanci e sull'organizzazione dei servizi. Si pensi, in particolare, alla spesa per le prestazioni sanitarie, che assorbono quasi l'80% delle risorse regionali

- 2) Potestà legislativa concorrente per l'introduzione di misure di controllo complementari per contrastare i fenomeni di irregolarità in ambito lavorativo e professionale. Questa potestà è sinergica alla richiesta di delega amministrativa in materia di vigilanza di cui al precedente art. 40 del PDLS.

#### SCHEMA 4

#### **Art. 43 - Tenuta e vigilanza dell'Albo delle società cooperative.**

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative in materia di tenuta e gestione dell'Albo delle società cooperative, di cui al decreto del Ministero delle attività produttive 23 giugno 2004 "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223 sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile", relativamente alle società aventi la propria sede legale nel territorio della Regione.

2. A tal fine, è istituito un apposito Albo regionale delle società cooperative.

3. Sono altresì trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative relative alla vigilanza sugli enti cooperativi di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 "Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. 3 aprile 2001, n. 142 recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"", relativamente alle società iscritte all'Albo regionale di cui al comma 2.

**Nell'ambito delle proposte di autonomia legislativa di cui all'articolo 43 del PDLS n. 43, si riportano di seguito le funzioni amministrative che la Regione Veneto intende acquisire in materia di tenuta e vigilanza dell'Albo delle società cooperative:**

1) Delega amministrativa della funzione di tenuta e gestione dell'Albo delle società cooperativa con la contestuale istituzione dell'Albo regionale ove iscrivere le società aventi sede legale nel territorio del Veneto. La gestione dell'Albo avverrà con l'avvalimento delle Camere di commercio.

2) Delega amministrativa della funzione di vigilanza sugli enti cooperativi di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002 n. 220, con particolare attenzione alla posizione dei soci lavoratori

La richiesta di maggiore autonomia risponde ad una esigenza di maggiore semplificazione e di controllo sull'operato delle società cooperative e si pone in analogia con l'albo delle imprese artigiane.

Inoltre nel contesto di una maggiore autonomia impositiva regionale prevista dalla legge n. 42/2009, il trasferimento delle competenze in oggetto dovrebbe consentire un più efficiente coordinamento tra il tessuto produttivo e il sistema tributario, a vantaggio delle imprese cooperative che attualmente operano in Veneto.

## SCHEDA 5

### **Art. 63 - Previdenza complementare.**

1. È attribuito alla Regione del Veneto il gettito dell'imposta sostitutiva sui rendimenti dei fondi pensione riferito al territorio regionale, di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 "Disciplina delle forme pensionistiche complementari".
2. Le risorse di cui al comma 1 sono anche destinate al finanziamento degli interventi regionali a sostegno della diffusione su base territoriale della previdenza complementare.
3. La Regione del Veneto è competente per l'istituzione di Fondi di previdenza complementare e integrativa a valenza territoriale.

### **Nell'ambito delle proposte di autonomia legislativa di cui all'articolo 63 del PDLS n. 43, si riportano di seguito le funzioni che la Regione Veneto intende acquisire in materia di previdenza complementare:**

- 1) La richiesta è di attribuire alla Regione del Veneto il gettito dell'imposta sostitutiva sui rendimenti dei fondi pensione riferito al territorio regionale (art. 17 comma 1 d.lvo. n. 252/2002). Tale gettito sarà destinato a sostenere la previdenza complementare regionale sia destinando il gettito all'istituendo Fondo di previdenza complementare e integrativa a valenza territoriale (vedi sotto) sia per la realizzazione di interventi a sostegno della diffusione su base territoriale della previdenza complementare. Infatti, solo 1 lavoratore su 4 attualmente in Veneto aderisce a forme di previdenza integrativa.
- 2) Potestà legislativa concorrente per l'istituzione di uno specifico Fondo di previdenza complementare e integrativa, a valenza regionale. Tale Fondo erogherà servizi ai lavoratori operanti sul territorio regionale ed è finalizzato ad estendere l'adesione alla previdenza complementare. La delega alla Regione si giustifica al fine di assicurare prestazioni sociali ai cittadini del veneto e non per intervenire sui meccanismi di contrattazione collettiva del lavoro. Tale potestà sarà esercitata nell'ambito delle norme autorizzatorie e di vigilanza previste dalle leggi dello Stato, nonché nel rispetto del regime tributario e dei principi derivanti dall'ordinamento civile di competenza statale. Inoltre l'intervento della regione sarà in armonia con il principi e i criteri di: economicità e specificità ed unicità della finalità previdenziale, modalità costitutive dei fondi negoziali, funzioni degli organismi dei fondi stessi, finanziamento alla gestione ed al deposito dei patrimoni, prestazioni erogate e responsabilità.

## SCHEDA 6

### **Art. 64 - Istituzione del Fondo regionale per il sostegno delle responsabilità familiari.**

1. È istituito il Fondo regionale per il sostegno delle responsabilità familiari alimentato mediante l'attribuzione alla Regione dell'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 "Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro", corrisposta dai datori di lavoro ubicati nel territorio regionale.
2. La Regione disciplina con propria legge le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per l'attivazione di interventi a sostegno delle responsabilità familiari, in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale.

### **Nell'ambito delle proposte di autonomia legislativa di cui all'articolo 64 del PDLS n. 43, si riportano di seguito le funzioni che la Regione Veneto intende acquisire in materia interventi a favore delle famiglie:**

- 1) La richiesta è di istituire un Fondo regionale per il sostegno delle responsabilità familiari che dovrà essere alimentato dall'attribuzione alla regione dell'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare (art. 24 della legge 9 marzo 1989 n. 88). Oltre alla delega amministrativa per la gestione del Fondo (con avvalimento dell'INPS nell'ambito di specifici accordi con l'INPS stessa), si chiede la potestà legislativa concorrente per regolare le modalità di utilizzo del Fondo stesso, sia per quanto concerne i requisiti di accesso, sia per quanto riguarda le prestazioni erogabili. Il *target* privilegiato sono i nuclei familiari più svantaggiati, e gli interventi saranno posti in sinergia con le altre politiche del lavoro e sociali (sia nazionali sia regionali) esistenti.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

**Accordo  
tra il Governo della  
Repubblica  
e la Regione del Veneto**



ALL 13  
34996

N. ....

Doc. 13

# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **Accordo preliminare in merito all'Intesa prevista dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Veneto**

Il presente Accordo viene sottoscritto tra il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega agli Affari regionali e le Autonomie Gianclaudio Bressa e il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

Considerato che:

- l'art. 5 della Costituzione prevede che la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali;
- l'art. 117 della Costituzione stabilisce le materie di competenza del legislatore statale e quelle di competenza regionale, riconoscendo così che le Regioni sono dotate di potere legislativo secondo i principi stabiliti dalla Costituzione;
- l'art. 118 della Costituzione richiama, in materia di ripartizione delle competenze amministrative tra Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza che il legislatore statale e i legislatori regionali sono tenuti a rispettare nell'attribuire le funzioni amministrative ai livelli territoriali di governo richiamati nell'art. 114 della Costituzione quali elementi costitutivi della Repubblica;
- l'art. 119 della Costituzione prevede l'autonomia finanziaria dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio e dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento europeo. Il medesimo articolo stabilisce anche che le risorse derivanti dalle fonti di finanziamento in esso contenute consentono a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Considerato, altresì, che l'art. 116, terzo comma, della Costituzione:

- stabilisce che «Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata»;
- consente che la attribuzione di ulteriori competenze alle Regioni ordinarie possa riguardare funzioni legislative e funzioni amministrative;
- prevede che l'iniziativa del procedimento per la concessione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni ordinarie spetti alla Regione interessata, senza definire la forma per esercitarla, né la procedura da seguire nel corso del confronto tra Stato e Regione;
- prevede, altresì, che sull'iniziativa regionale siano sentiti gli enti locali e che tale Intesa rispetti i principi stabiliti dall'art. 119 della Costituzione;
- stabilisce che le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono attribuite con legge dello Stato, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base dell'Intesa tra lo Stato e la Regione e su proposta del Governo.

Considerato inoltre che:

- l'art. 3 della Costituzione afferma: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Visti:

- la legge regionale del Veneto 19 giugno 2014, n. 15, recante «Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto», pubblicata nel B.U.R. Veneto 24 giugno 2014, n. 62;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 2015;
- l'esito del referendum consultivo svoltosi in Veneto in data 22 ottobre 2017, in attuazione della citata legge regionale del Veneto n. 15/2014;
- la delibera della Giunta regionale del Veneto 23 ottobre 2017, n. 1680, con la quale è stata prevista l'istituzione della «Consulta del Veneto per l'autonomia», ed alla quale è stata data attuazione con i successivi decreti del Presidente della Giunta regionale 26 ottobre 2017, n. 175 e 27 ottobre 2017, n. 177, rispettivamente aventi ad oggetto: «Costituzione della Consulta del Veneto per l'autonomia ...» e «Nomina nuovi componenti della Consulta del Veneto per l'autonomia, ad integrazione di quanto previsto dal Decreto n. 175 del 26 ottobre 2017 ...»;
- i decreti del Presidente della Giunta regionale 26 ottobre 2017, n. 176, e 15 novembre 2017, n. 186, di costituzione della «Delegazione trattante», composta da Dirigenti regionali di vertice e da Esperti di chiara fama e comprovata esperienza in materia;
- la deliberazione del Consiglio regionale 15 novembre 2017, n. 155, che ha approvato la proposta di legge statale n. 43, già varata dalla Giunta regionale del Veneto il 23 ottobre 2017 con delibera n. 35, e recante «Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento nazionale, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione dal titolo: "Iniziativa regionale contenente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Regione del Veneto, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione" d'iniziativa della Giunta Regionale del Veneto. (Progetto di legge statale n. 43)»;

- la deliberazione 15 novembre 2017, n. 154, con la quale il Consiglio regionale ha conferito al Presidente della Giunta regionale ampio mandato «... per l'avvio e la conduzione del negoziato e la informativa al Consiglio regionale», nell'interesse della regione Veneto;
- la nota del 20 novembre 2017 con cui il Presidente della Giunta regionale ha trasmesso la Proposta di legge statale al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di Affari regionali, formulando istanza per l'avvio del negoziato ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione;
- e considerato che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha preso atto di tale richiesta e, ritenendola compatibile con quanto previsto dall'art. 116, terzo comma, della Costituzione, ha incaricato il Sottosegretario di Stato per gli Affari regionali e le Autonomie di dare avvio al negoziato, avvalendosi a tal fine della collaborazione del Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie;
- la nota del Sottosegretario di Stato per gli Affari regionali del 27 novembre 2017, di convocazione per il giorno 1 dicembre 2017 del Tavolo politico istituzionale con la regione Veneto per l'avvio del negoziato, e le successive note di convocazione dei Tavoli tecnici bilaterali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie, pervenute alla regione Veneto anche per le vie brevi;
- che in data 1° dicembre 2017, in Roma, presso il Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio, è stato formalmente avviato il negoziato ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione.

Considerato:

- che è stata condivisa dalla regione Veneto e dalle altre regioni interessate l'opportunità di circoscrivere il negoziato, in questa prima fase del confronto, stante la fase conclusiva della



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

legislatura statale e la conseguente ristrettezza dei tempi per la conduzione del negoziato su tutte le materie oggetto di richiesta, solo ad alcune materie d'interesse comune, quali la tutela e valorizzazione dell'ambiente e dell'ecosistema, la tutela della salute, l'istruzione, la tutela del lavoro e i rapporti internazionali e con l'Unione europea, restando comunque impregiudicata la possibilità di proseguire il negoziato, quanto alle materie oggetto del presente Accordo, nonché di estenderlo alle altre materie in un successivo momento;

- che il negoziato si è sviluppato attraverso successivi incontri istituzionali tra le Parti nonché attraverso i lavori dei Tavoli tecnici bilaterali del 5, 6, 7, 13 e 20 dicembre 2017 e del 10 e 19 gennaio 2018 aperti al confronto e al dialogo anche con le altre regioni che hanno richiesto l'attribuzione dell'autonomia differenziata;

- che le Parti hanno condiviso di procedere definendo un comune percorso metodologico, che costituisce il criterio generale anche per il prosieguo del negoziato, e che richiede:

a) ricognizione - mappatura delle competenze amministrative e legislative relative alle materie, agli ambiti di materie e ai gruppi di materie di cui all'art. 117 della Costituzione siccome richiamati dall'art. 116, terzo comma, della Costituzione, con attenzione particolare alle materie tra loro compenstrate e/o inscindibilmente connesse, come (a titolo esemplificativo e non esaustivo) individuate dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 278 del 2010;

b) ricognizione delle criticità derivanti dalle attuali consistenze delle competenze amministrative e legislative quali rilevate nella sede dell'esame di cui sopra, sub a.), ai fini di sviluppare le capacità e le potenzialità espresse dai modelli di trattazione presenti ed elaborati nella regione Veneto;

c) individuazione delle specifiche esigenze regionali;

d) che l'individuazione delle nuove competenze e il soddisfacimento delle specifiche esigenze regionali di cui sub c) determina - in attuazione dell'art. 119, secondo e terzo comma, della Costituzione, nonché dell'art. 14 della Legge 5 maggio 2009, n. 42, rubricato



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

«Attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione» a mente del quale: «Con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia a una o più regioni si provvede altresì all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformità all'articolo 119 della Costituzione e ai principi della presente legge» - la necessità di riconoscere alla Regione quote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio, che le Parti si riservano di individuare sia dal punto di vista qualitativo sia quantitativo, nella successiva fase della trattativa;

- e) individuazione delle forme di finanziamento per far fronte ai fabbisogni finanziari indotti dall'individuazione delle «ulteriori» competenze riconosciute alla regione Veneto superando definitivamente il criterio della spesa storica;
- f) concomitante instaurazione di Tavoli tecnici bilaterali (Stato - Regione) volti alla disamina delle richieste di maggiore autonomia, e istituzione di una Commissione paritetica Stato-Regione disciplinata dall'Intesa, a cui demandare funzioni di raccordo e monitoraggio.

A conclusione di questo primo confronto, ispirato dal principio di leale collaborazione, le Parti hanno convenuto che debba essere riconosciuta la rilevanza del percorso intrapreso, rispetto al prosieguo dello stesso tra le Istituzioni, anche successivamente al prossimo rinnovo degli organi statali.

L'approvazione da parte delle Camere dell'Intesa che sarà sottoscritta ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, avverrà in conformità al procedimento, ormai consolidato in via di prassi, per l'approvazione delle intese tra lo Stato e le confessioni religiose, di cui all'art. 8, terzo comma, della Costituzione.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Ciò premesso, i firmatari stabiliscono che:

## Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto e contenuto dell'Accordo.

1. Il presente Accordo ha ad oggetto i principi generali, la metodologia e le materie per l'attribuzione alla Regione Veneto di autonomia differenziata, ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei principi posti dagli artt. 117, 119 e 81 della Costituzione e del principio di leale collaborazione, cardine fondamentale delle relazioni tra istituzioni che, ai sensi dell'art. 114 della Costituzione, sono enti costitutivi della Repubblica, nella consapevolezza del suo carattere unitario e indivisibile.

2. L'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia corrisponde a specificità proprie della Regione richiedente e immediatamente funzionali alla sua crescita e sviluppo.

Art. 2 – Durata.

1. L'Intesa di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, ha durata decennale e può in qualunque momento essere modificata di comune accordo tra lo Stato e la Regione, qualora nel corso del decennio si verificano situazioni di fatto o di diritto che ne giustifichino la revisione.

Due anni prima della scadenza dell'Intesa, Stato e Regione avviano la verifica dei risultati fino a quel momento raggiunti, al fine di procedere al rinnovo, all'eventuale rinegoziazione o alla cessazione definitiva dell'Intesa.

2. All'esito a tale verifica e a seguito di conseguente e successiva Intesa tra Stato e Regione, il Governo presenta alle Camere un disegno di legge contenente le eventuali modifiche da apportare alla legge approvata sulla base della originaria Intesa e necessarie al recepimento di quanto concordato.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## Art. 3 – Verifiche e monitoraggio.

1. Lo Stato, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie, si riserva di disporre verifiche su aspetti specifici o settori di attività oggetto dell'Intesa. A tal fine concorda con il Presidente della Regione le modalità più opportune. La stessa facoltà è riconosciuta alla Regione.

## Art. 4 – Risorse.

1. Le modalità per l'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, trasferite o assegnate dallo Stato alla Regione, saranno determinate da una apposita Commissione paritetica Stato-Regione, disciplinata dall'Intesa, in termini:

- a) di compartecipazione o riserva di aliquota al gettito di uno o più tributi erariali maturati nel territorio regionale, tali da consentire la gestione delle competenze trasferite o assegnate, in coerenza con quanto disposto dall'art. 119, quarto comma, della Costituzione;
- b) di spesa sostenuta dallo Stato nella Regione (quale criterio da superare in via definitiva), riferita alle funzioni trasferite o assegnate;
- c) di fabbisogni standard, che dovranno essere determinati entro un anno dall'approvazione dell'Intesa e che progressivamente, entro cinque anni, dovranno diventare, in un'ottica di superamento della spesa storica, il termine di riferimento, in relazione alla popolazione residente e al gettito dei tributi maturato nel territorio regionale in rapporto ai rispettivi valori nazionali, fatti salvi gli attuali livelli di erogazione dei servizi.

2. I provvedimenti di determinazione delle risorse ai sensi del comma 1, lett. c), determinano altresì la decorrenza dell'esercizio da parte della Regione delle nuove



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

competenze conferite che dovrà avvenire contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative.

## Art. 5 – Investimenti.

1. Stato e Regione, al fine di consentire una programmazione certa dello sviluppo degli investimenti, potranno determinare congiuntamente modalità per assegnare, anche mediante forme di crediti d'imposta, risorse da attingersi da fondi finalizzati allo sviluppo infrastrutturale del Paese.

## Art. 6 – Materie.

1. Sulla base del presente Accordo sono conferite alla Regione ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa e legislativa, nelle materie indicate negli allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo Accordo, restando impregiudicato il prosieguo del negoziato sulle richieste di autonomia differenziata sulle medesime e sulle altre materie indicate dalla Regione.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Allegato: Politiche del Lavoro

## Art. 1

1. Al fine di rafforzare la funzione pubblica delle politiche attive e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, come definiti dal Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alla Regione è riconosciuta autonomia legislativa e organizzativa in materia di politiche attive del lavoro.
2. Per garantire una qualità delle prestazioni a sostegno del lavoro in linea con i migliori standard europei, alla Regione saranno riconosciute risorse finanziarie stabili, con le procedure di cui all'art. 4 dell'Accordo.

## Art. 2

1. Alla Regione è attribuita la competenza legislativa per regolare e integrare le prestazioni di politica attiva in ragione di quelle di politica passiva erogate dallo Stato, anche al fine di renderne coerenti le durate.

## Art. 3

1. Alla Regione è attribuita la competenza legislativa per l'introduzione e la disciplina di misure complementari di controllo, con riferimento alle materie oggetto di regolazione regionale.
2. Le funzioni di vigilanza sono esercitate in raccordo con il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Allegato: Istruzione

## Art. 1

1. Alla Regione spetta la programmazione dell'offerta di istruzione regionale, definendo la relativa dotazione dell'organico e l'attribuzione alle autonomie scolastiche attraverso un Piano pluriennale adottato d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, fermo restando l'assetto ordinamentale statale dei percorsi di istruzione e delle relative dotazioni organiche.

2. A tal fine la Regione può costituire un fondo regionale per consentire l'integrazione dell'organico di cui all'art. 1, comma 69, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché ulteriori posti in deroga. Detti posti sono assegnati, per ciascun anno scolastico, ai sensi della normativa vigente in materia di contratti a tempo determinato.

## Art. 2

1. È attribuita alla Regione la competenza legislativa a disciplinare, nel rispetto delle prerogative dell'Ufficio Scolastico Regionale e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, le modalità organizzative e attuative idonee a realizzare un Sistema integrato di istruzione professionale e di istruzione e formazione professionale, in conformità al Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e in coerenza con l'offerta di istruzione regionale, anche attraverso l'utilizzo delle dotazioni organiche aggiuntive a seguito dell'istituzione del fondo regionale di cui all'art. 1, comma 2, del presente Allegato.

## Art. 3

1. Ferma restando la disciplina in materia di riconoscimento dei titoli di istruzione tecnica superiore e nel rispetto della competenza statale al rilascio dei relativi titoli, alla Regione è attribuita, fatto salvo quanto previsto dalle regole di gestione finanziaria e contabile, la competenza a definire l'organizzazione delle fondazioni ITS per lo sviluppo delle relazioni



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

fra autonomie scolastiche e formative, istituzioni universitarie e sistema delle imprese. Alla Regione spetta, altresì, la definizione di specifici standard organizzativi e gestionali, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, anche in relazione al raccordo fra istruzione tecnica superiore e formazione universitaria professionalizzante.

## Art. 4

1. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie e in coerenza con la programmazione delle Università, ai sensi dell'art. 1-ter del Decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43, alla Regione è attribuita la competenza a programmare, d'intesa con le Università, l'attivazione di un'offerta integrativa di percorsi universitari per favorire lo sviluppo tecnologico, economico e sociale del territorio, nel rispetto dei requisiti di sostenibilità dei corsi di studio universitari e della disciplina giuridica sui docenti universitari.

2. A tale fine, la Regione può costituire un Fondo integrativo pluriennale Regionale per la Didattica.

## Art. 5

1. Spetta alla Regione la costituzione di un Fondo pluriennale di edilizia scolastica nel quale confluiscono le risorse dei fondi nazionali per interventi di adeguamento e miglioramento sismico delle strutture, di messa a disposizione di laboratori, di adeguamento degli spazi alla popolazione scolastica regionale.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Allegato: Salute

## Art. 1

1. Nel rispetto dei vincoli di bilancio, al fine di valorizzare le risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, alla Regione è attribuita, quale misura essenziale per il funzionamento dell'assetto organizzativo delle strutture sanitarie, una maggiore autonomia finalizzata a rimuovere i vincoli di spesa specifici, con particolare riguardo alle politiche di gestione del personale dipendente, convenzionato o accreditato.

## Art. 2

1. Nel rispetto dei vincoli di bilancio e dei livelli essenziali di assistenza è attribuita alla Regione una maggiore autonomia in materia di gestione del personale del Servizio Sanitario Regionale, compresa la regolamentazione dell'attività libero professionale.

2. La Regione può, in sede di contrattazione collettiva integrativa, per i dipendenti del Servizio Sanitario Regionale, prevedere incentivi e misure di sostegno, anche mediante l'utilizzo di risorse aggiuntive regionali da destinare in particolare al personale dipendente in servizio presso sedi montane disagiate.

## Art. 3

1. Nel rispetto dei vincoli di bilancio, al fine di rendere il sistema più coerente con le specifiche esigenze del territorio, è attribuita alla Regione una maggiore autonomia in materia di accesso alle scuole di specializzazione, ivi compresa la programmazione delle borse di studio per i medici specializzandi e la loro integrazione operativa con il sistema aziendale. A tal fine, la Regione stipula specifici accordi con le Università presenti sul territorio regionale.

2. Fermo restando il rispetto delle esigenze delle strutture sanitarie e l'organizzazione logistica delle medesime, la Regione può avviare percorsi finalizzati alla stipula di



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

contratti a tempo determinato di “specializzazione lavoro” per i medici, alternativi al percorso delle scuole di specializzazione.

3. La Regione definisce le modalità per l’inserimento dei medici titolari del suddetto contratto di specializzazione lavoro all’interno delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, fermo restando che il contratto in esame non può dare in alcun modo diritto all’accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale, né all’instaurazione di alcun rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso, se non interviene una ulteriore procedura selettiva a tal fine dedicata.

4. La Regione concorda con gli Atenei regionali percorsi per il possibile accesso dei Medici titolari del suddetto contratto alle scuole di specializzazione, nel rispetto dei requisiti di accreditamento delle scuole medesime.

## Art. 4

1. Nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e dei vincoli di bilancio, e fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario, alla Regione è attribuita una maggiore autonomia nell’espletamento delle funzioni attinenti al sistema tariffario, di rimborso, di remunerazione e di compartecipazione.

2. La Regione assicura che il sistema tariffario, di rimborso, di remunerazione e di compartecipazione si applichi solo agli assistiti residenti nella Regione.

## Art. 5

1. Nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e al fine di garantire un assetto organizzativo della rete ospedaliera, dei servizi territoriali, di supporto e delle relative forme di integrazione più coerente con le esigenze specifiche della Regione, alla medesima è attribuita una maggiore autonomia in ordine alla definizione del sistema di governance delle Aziende e degli enti trasversali del Servizio Sanitario Regionale.

2. Restano ferme le disposizioni nazionali in materia di selezione della dirigenza sanitaria.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## Art. 6

1. La Regione, nell'adottare eventuali decisioni basate sull'equivalenza terapeutica, tra medicinali contenenti differenti principi attivi, qualora l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) non intervenga con motivate e documentate valutazioni, ai sensi dell'art. 15, comma 11-ter del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95; convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, può sottoporre all'AIFA un documento recante valutazioni tecnico-scientifiche concernente l'equivalenza terapeutica tra diversi farmaci.

2. L'AIFA entro 180 giorni dal ricevimento del documento si pronuncia motivatamente nel merito adottando un parere obbligatorio e vincolante sull'intero territorio nazionale. In caso contrario la Regione utilizza il documento presentato per assumere le determinazioni basate sull'equivalenza terapeutica.

## Art. 7

1. Nel rispetto dei vincoli di bilancio e dei livelli essenziali di assistenza, è attribuita alla Regione una maggiore autonomia legislativa, amministrativa ed organizzativa in materia di istituzione e gestione di fondi sanitari integrativi.

## Art. 8

1. Per la realizzazione degli interventi sul patrimonio edilizio e tecnologico del Servizio Sanitario Regionale è assicurata alla Regione la capacità di programmare gli interventi medesimi in un quadro pluriennale certo e adeguato di risorse.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Allegato: Tutela dell'Ambiente e dell'Ecosistema

## Art. 1

1. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, in conformità all'art. 118 della Costituzione, la Regione può, con proprie leggi, disporre l'allocazione delle funzioni amministrative ad essa attribuite dall'art. 4 del presente Allegato.

2. La Regione può disporre, altresì, l'allocazione delle funzioni amministrative che la legge dello Stato non attribuisce a organi o enti di livello statale, ad esclusione delle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane definite ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. p), della Costituzione.

## Art. 2

1. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema la Regione può, con proprie leggi e regolamenti, disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative ad essa attribuite, anche attraverso propri enti e agenzie strumentali, nel rispetto delle norme procedurali statali attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione.

2. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema la Regione può, con proprie leggi, stabilire norme di principio concernenti l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite a Comuni, Province e Città metropolitane, nel rispetto delle norme procedurali statali attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## Art.3

1. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema la Regione, sulla base di specifiche esigenze riferibili al proprio territorio, può proporre l'adozione di regolamenti e di atti amministrativi generali di competenza dello Stato o di organi ed enti di livello statale.
2. La Regione esercita l'iniziativa di cui al comma 1 mediante la presentazione di un progetto accompagnato da una relazione illustrativa e da una relazione tecnico-finanziaria.
3. I documenti di cui al comma 2 sono trasmessi all'organo o ente competente, il quale avvia l'istruttoria entro trenta giorni dandone comunicazione formale alla Regione al fine di consentirne la partecipazione al procedimento.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la Regione può promuovere la conclusione di un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di determinare i tempi e le modalità di adozione dell'atto.

## Art. 4

1. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema sono attribuite alla Regione le funzioni amministrative elencate nella Tabella A.
2. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema sono altresì attribuite alla Regione le funzioni amministrative provinciali e comunali elencate nella Tabella B, per le quali non opera il richiamo alle funzioni fondamentali di cui all'art. 1, comma 2, del presente Allegato.
3. Le funzioni di cui alla Tabella B sono esercitate dagli enti che ne sono titolari alla data di entrata in vigore della legge approvata sulla base dell'Intesa fino alla diversa disciplina adottata dalla Regione ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente Allegato.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

TABELLA A (Articolo 4, comma 1)	
1	Funzioni amministrative di prevenzione e ripristino ambientale di cui agli articoli 304, 305 e 306 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, al di fuori dei siti di interesse nazionale e fatti salvi gli obblighi dell'operatore. La Regione, entro ventiquattro ore dall'avvenuta conoscenza dell'evento lesivo, informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito alle iniziative assunte dall'operatore per evitare o fronteggiare il danno ambientale. I provvedimenti con i quali la Regione ordina o adotta le misure di prevenzione e ripristino ambientale sono comunicati tempestivamente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In caso di inerzia della Regione, le predette funzioni amministrative sono esercitate dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare nei modi previsti dagli articoli 304, 305 e 306 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
2	Individuazione degli ambiti territoriali ottimali per il superamento della frammentazione della gestione integrata dei rifiuti urbani
3	Indirizzi agli ambiti territoriali ottimali per l'ottimizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e omogeneizzazione dei costi del servizio
4	Individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti in ragione delle caratteristiche del territorio, in conformità ai criteri generali stabiliti al livello statale
5	Gestione dei finanziamenti statali destinati alla bonifica dei siti di interesse nazionale presenti sul territorio regionale, attraverso accordi con il Governo. Procedure di bonifica dei siti di interesse nazionale di cui all'articolo 252 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con l'esclusione dell'individuazione dei siti e limitatamente a: controlli, vigilanza, sanzioni, individuazione del soggetto responsabile della contaminazione e piani di intervento per l'inquinamento diffuso nelle aree ricadenti nei siti di interesse nazionale



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

TABELLA B (Articolo 4, comma 2)	
1	Parere finalizzato a stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni (art. 107, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
2	Parere, nel contesto delle attività di pianificazione delle autorità di bacino, per definire gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi; parere ai fini dell'adozione del Piano di tutela delle acque (art. 121, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
3	Autorizzazioni allo scarico in corpo idrico superficiale (art. 124, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
4	Controllo degli scarichi (art. 128, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
5	Irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 133, comma 8, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 135, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
6	Controllo e verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti in materia di gestione dei rifiuti (art. 197, comma 1, lett. a, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
7	Controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 197, comma 1, lett. b, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
8	Verifica e controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 197, comma 1, lett. c, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
9	Individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti (art. 197, comma 1, lett. d, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
10	Controllo sulle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi di depurazione, nonché delle attività di utilizzazione dei predetti fanghi in agricoltura (art. 7, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99)
11	Ispezione preventiva ai fini dell'avvio delle attività di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti (art. 237-duovicies,, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
12	Parere ai fini dell'approvazione del piano di monitoraggio in materia di bonifica dei siti contaminati (art. 242, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

13	Emissione ordinanza, nei confronti del responsabile della potenziale contaminazione di un sito, con ordine a provvedere ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, su segnalazione di una amministrazione (art. 244, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
14	Identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica di siti contaminati, su segnalazione degli interessati non responsabili (art. 245, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
15	Accertamento in merito al completamento degli interventi di bonifica di siti contaminati, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché alla conformità degli stessi al progetto approvato, sulla base di relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente (art. 248, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
16	Irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati (art. 262, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
17	Controlli in materia di inquinamento acustico (art. 14, Legge 26 ottobre 1995, n. 447)
18	Controlli in materia di inquinamento elettromagnetico (art. 14, Legge 22 febbraio 2001, n. 36)



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## ADDENDUM SUI RAPPORTI INTERNAZIONALI E CON L'UNIONE EUROPEA

Il Governo della Repubblica e la Regione Veneto si impegnano a rafforzare le forme di partecipazione delle autonomie territoriali al consolidamento dell'Unione Europea e all'intensificazione delle relazioni transfrontaliere e della cooperazione transfrontaliera delle collettività e autorità territoriali.

Il Governo della Repubblica e la Regione Veneto si impegnano a rafforzare la partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi comunitari, nelle materie oggetto di autonomia differenziata di cui all'art.116, terzo comma, della Costituzione. Il Governo della Repubblica e la Regione Veneto attivano forme di consultazione specifica della Regione negli ambiti delle materie oggetto di autonomia differenziata, anche promuovendo innovazioni legislative.

Il Governo sostiene la cooperazione transfrontaliera e favorisce la strategia della Commissione europea supportata dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2018 in ordine al rafforzamento e allo sviluppo delle Strategie Macroregionali (SMR) e dei programmi di azione che fanno parte della Strategia Obiettivo 2014-2020

Il Governo si impegna a presentare un disegno di legge recante l'autorizzazione alla ratifica dei Protocolli aggiuntivi alla Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività e autorità territoriali, stipulata nell'ambito del Consiglio d'Europa a Madrid il 21 maggio 1980 e ratificata dall'Italia con legge 19 novembre 1984, n. 948, al fine di consentire alla Regione di operare più incisivamente nell'ambito della cooperazione transfrontaliera, nel rispetto dei limiti procedurali e costituzionali.

**28 FEB. 2018**

Presidente della Regione Veneto

Luca Zaia

Sottosegretario per gli Affari Regionali e le Autonomie

Gianclaudio Erassa

Per e più conforme all'originale depositato agli Atti  
presso la Direzione Regionale Acquisti / A.C.S. e Patrimonio  
il presente documento è composto da

21

21 ginc.

- 5 MAR. 2018

195

Dot.



## **LA PROSECUZIONE DEL CAMMINO VERSO L'AUTONOMIA**

*Una volta insediati il nuovo Parlamento e il nuovo Governo, la Regione intende sottoporre quanto prima ai nuovi Interlocutori istituzionali istanza per il prosieguo del negoziato in vista della formale sottoscrizione dell'Intesa prevista dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.*

*In tal senso depone l'Accordo preliminare sottoscritto lo scorso 28 febbraio che, nel riconoscere il rilevante significato del comune percorso fino ad allora compiuto, pone i principi generali e la metodologia – mutuati dall'esperienza appena vissuta – che dovranno improntare le successive trattative, precludendo pertanto ad una loro pronta riapertura.*

*Ciò che attende la Regione è un lavoro impegnativo e complesso, trattandosi ora di riprendere il dialogo con il Governo su tutte e 23 le materie oggetto della richiesta di maggiore autonomia formulata con l'approvazione del PDL n. 43, in riferimento alle quali dovranno essere convocati i rispettivi Tavoli tecnici bilaterali di confronto.*

*In questa nuova fase del lungo e articolato percorso per il riconoscimento al Veneto dell'autonomia differenziata la Regione proseguirà nel ricercare il fattivo contributo e la collaborazione degli stakeholders del Sistema Veneto, che seguiranno ad essere coinvolti nell'ambito dei Tavoli tematici della Consulta del Veneto per l'Autonomia.*

*Ma non solo. L'azione che la Regione intende intraprendere con rinnovata energia continuerà ad arricchirsi del prezioso apporto professionale degli insigni Costituzionalisti e Tributaristi che hanno accompagnato fin qui la Regione e il suo Presidente, e che saranno chiamati a rinnovare il loro impegno a supporto dell'Amministrazione regionale nell'ambito della Commissione paritetica Stato-Regione, prevista dall'Accordo preliminare per definire le modalità per l'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.*

*A Voi Parlamentari eletti nel Veneto spetterà infine esprimerVi, a conclusione di questo innovativo percorso istituzionale, in sede di approvazione della legge statale di differenziazione che, secondo il dettato costituzionale, deve sancire l'attribuzione delle nuove e maggiori competenze sulla base dell'Intesa raggiunta dalla Regione con il Governo; l'auspicio migliore è che la Vostra partecipazione e il Vostro coinvolgimento, con le modalità più consone e nei rigorosi limiti di quanto a ciascuno di Voi consentito nell'esercizio del proprio mandato, possano essere di coronamento al conseguimento delle legittime aspettative del Veneto.*

Luca Zaia  
Presidente della Regione del Veneto

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luca Zaia', written in a cursive style.

